dossier

XIX Legislatura

9 novembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2027

Profili di interesse della
X Commissione Attività Produttive

A.C. 3174-*bis*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Attività produttive
TEL. 06 6760-3403 - ✉ st_attprod@camera.it – @CD_attProd

Progetti di legge n. 689/0/X

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0243

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della Commissione;
- la seconda parte illustra i principali elementi contenuti nella seconda sezione del disegno di legge di competenza della Commissione.

I N D I C E

SEZIONE PRIMA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE **.....5**

SINTESI DEI PRINCIPALI INTERVENTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE.....7

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA X COMMISSIONE **.....11**

- Articolo 4, comma 2 *(Rifinanziamento del contributo per l'acquisto di elettrodomestici)*.....11
- Articolo 8 *(Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)*13
- Articolo 12 *(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di* cloud computing *relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali)*.....15
- Articolo 19 *(Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico)*18
- Articolo 20 *(Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle attività per imposte anticipate)*.....28
- Articolo 21 *(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)*.....39
- Articolo 22 *(Revisione del regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio)*.....46
- Articolo 48 *(Misure in materia di lavoro nel settore dell'artigianato)*47
- Articolo 76 *(Interventi normativi in materia di energia – attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità per l'energia)*51
- Articolo 78 *(Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici)*.....59
- Articolo 79 *(Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW)*64
- Articolo 80 *(Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)*.....68
- Articolo 81 *(Misure per lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano)*.....74
- Articolo 82 *(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore)*81
- Articolo 83 *(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e*

agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore)90
- Articolo 86 *(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e disposizioni in materia di incentivi)*97
- Articolo 89 *(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)*.....105
- Articolo 90 *(Disposizioni in materia di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)*.....107
- Articolo 89 *(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)*.....110
- Articolo 113, commi 9 e 10 *(Proroga delle agevolazioni tariffarie e sulle utenze nelle zone colpite dal sisma 2016)*.....112
- Articolo 135, comma 3 *(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)*.....114

SEZIONE SECONDA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE**.....119**

I PRINCIPALI INTERVENTI DI SEZIONE SECONDA SUGLI STANZIAMENTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE **.....123**
- Articolo 140 *(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del* made in Italy *e relative disposizioni)*126
- Ministero delle imprese e del *made in italy (Tabella n. 3)*.....131
- Articolo 153 *(Stato di previsione del Ministero del turismo)*139
- Ministero del turismo *(Tabella n. 16)*141
- Ministero dell'economia e delle finanze *(Tabella n. 2)*146
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *(Tabella n. 9)*.....149
- Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale *(Tabella n. 6)*152
- Ministero dell'università e della ricerca *(Tabella n. 11)*153

Sezione prima

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter,* della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

SINTESI DEI PRINCIPALI INTERVENTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE

Le disposizioni della prima sezione esaminate nel presente *dossier* intervengono, per i profili di competenza della Commissione, in materia di energia, di sostegno alle imprese e ai consumatori, di fiscalità dei settori finanziario ed energetico e di turismo. Se ne riportano di seguito i contenuti principali; per l'illustrazione di dettaglio e per gli effetti finanziari si rinvia alle singole schede di lettura.

Energia e clausola di salvaguardia nazionale

L'**articolo 76** autorizza gli interventi previsti dagli articoli da 77 a 83, finanziati con il maggiore indebitamento netto consentito dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità per le spese a favore della sicurezza energetica, e prevede la trasmissione mensile di informazioni per il monitoraggio degli interventi. Nel complesso, gli interventi autorizzati comportano maggiori spese per circa 3,8 miliardi di euro nel 2027 e 6,8 miliardi nel 2028. Tra questi, sono di interesse della Commissione:

- 800 milioni di euro nel triennio 2028-2030 per la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici, insieme a una nuova disciplina della contrattualizzazione dell'energia prodotta dagli impianti idroelettrici esistenti, i cui proventi sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema in bolletta (**articolo 78**);
- contributi a fondo perduto, fino al 40 per cento dei costi di investimento, per nuovi impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 1 MW, entro un limite di 3 GW di nuova potenza e di complessivi 1,2 miliardi di euro nel triennio 2028-2030 (**articolo 79**);
- 1.600 milioni di euro nel triennio 2028-2030, trasferiti al GSE, per contributi a copertura integrale di interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica di ospedali, scuole, università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, enti pubblici di ricerca e impianti natatori e per gli sport del ghiaccio (**articolo 80**);
- un incentivo in conto esercizio, a carico delle tariffe del gas naturale, e un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi di investimento, nel limite di 700 milioni di euro nel triennio 2028-2030, per la produzione sostenibile di biometano (**articolo 81**);

- regimi temporanei di sostegno al costo dell'energia elettrica, per gli anni 2028-2030, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (**articolo 82**) e delle micro, piccole e medie imprese non energivore (**articolo 83**), con l'obbligo per i beneficiari di reinvestire l'intero importo dell'aiuto in investimenti per la transizione energetica.

Per gli articoli 79, 81, 82 e 83, gli oneri relativi agli anni 2029 e 2030 gravano sulle componenti tariffarie delle bollette dell'energia elettrica o del gas, anziché sul bilancio dello Stato. L'efficacia degli articoli 81, 82 e 83 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

Sostegno alle imprese e ai consumatori

- rifinanziamento, per 50 milioni di euro nel 2027, del contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (**articolo 4, comma 2**);
- credito d'imposta, nel limite di 30 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, fino al 30 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per i canoni di abbonamento a servizi di *cloud computing* relativi a beni strumentali immateriali (**articolo 12**);
- aumento, per gli agenti e i rappresentanti di commercio, della deducibilità dei costi dei veicoli elettrici e ibridi, dall'80 al 90 per cento, e del limite di costo del veicolo rilevante ai fini della deduzione, da 25.822,84 a 35.000 euro (**articolo 22**);
- possibilità per le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane da almeno sette anni di conservare la qualifica artigiana in caso di superamento dei limiti di personale dovuto a nuove assunzioni o acquisizioni effettuate dal 1° gennaio 2027, entro nuovi limiti più elevati (**articolo 48**);
- adeguamento della struttura e della gestione contabile del Fondo per la crescita sostenibile, il principale fondo del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per gli incentivi alle imprese, alla riforma del Codice degli incentivi, con l'articolazione delle risorse in quattro sezioni e nuove regole sul trasferimento delle somme ai conti utilizzati per i pagamenti (**articolo 86**);
- proroga al 31 dicembre 2027 delle agevolazioni sulle utenze (energia elettrica, gas, acqua, assicurazioni e telefonia) nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (**articolo 113, commi 9 e 10**).

Fiscalità dei settori finanziario ed energetico

- riduzione dal 90 al 30 per cento della quota deducibile, ai fini IRAP, degli ammortamenti e delle altre spese amministrative di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, con una detrazione fino a 90.000 euro; deducibilità in tre quote annuali delle spese di pubblicità sostenute dagli intermediari finanziari e dalle imprese del comparto energetico; riduzione dal 97 al 96 per cento, per il periodo d'imposta 2027, della quota deducibile degli interessi passivi degli intermediari finanziari (**articolo 19**);
- differimento al 2028 e al 2029 delle quote di taluni componenti negativi deducibili nel 2027 dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione e riduzione dal 42 al 25 per cento del limite di utilizzo delle perdite pregresse e delle eccedenze ACE (**articolo 20**);
- aumento dell'aliquota IRAP di 5 punti percentuali per il 2027 e di 3 punti percentuali per il 2028 e il 2029 per le imprese del comparto energetico (estrazione di petrolio e gas naturale, produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e di gas, intermediazione nei mercati dell'energia elettrica e del gas, trasporto del gas mediante condotte), con il divieto di trasferire il maggiore onere sui prezzi praticati alla clientela (**articolo 21**).

Turismo

- riconoscimento, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027, del trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento delle retribuzioni corrisposte per il lavoro straordinario nei giorni festivi e per il lavoro notturno ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale con redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro (**articolo 8**);
- rifinanziamento dei contratti di sviluppo nel settore turistico per 20 milioni di euro nel 2027 e 10 milioni di euro nel 2028 (**articolo 89**);
- trasferimento diretto, dal Ministero del turismo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, delle risorse destinate alle sue attività, finora erogate per il tramite del Club alpino italiano (**articolo 90**);
- versamento al bilancio dello Stato, nel 2027, di 30 milioni di euro delle somme giacenti sulla contabilità speciale intestata a ENIT (**articolo 135, comma 3**).

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA X COMMISSIONE

Articolo 4, comma 2
(Rifinanziamento del contributo per l'acquisto di elettrodomestici)

L'**articolo 4, comma 2,** rifinanzia il **fondo**, istituito dalla legge di bilancio per il 2025 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per incentivare **l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica** (*bonus* elettrodomestici) per un importo pari a **50 milioni di euro per il 2027**. Con decreto interministeriale saranno definiti i criteri per l'erogazione del contributo.

L'articolo 4, comma 2, rifinanzia il fondo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica nella misura di 50 milioni di euro per il 2027. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla disposizione maggiori spese in conto capitale pari a 50 milioni di euro nel 2027, con importi identici in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

L'**articolo 4**, **comma 2**, prevede il rifinanziamento del **fondo**, istituito nello stato di previsione del MIMIT dal comma 109 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), nel limite di **50 milioni di euro per l'anno 2027**, per sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali, nonché per favorire **l'incremento dell'efficienza energetica** nell'ambito domestico, la **riduzione dei consumi** attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici a uso civile e il **corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti** attraverso il riciclo.

Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del predetto contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Nello stato di previsione del MIMIT (Tabella n. 3 allegata al disegno di legge di bilancio), le risorse sono iscritte nel capitolo 7364 ("Contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica"), con 50 milioni di euro per il 2027.

Si ricorda che **il comma 107** della legge di bilancio per il 2025 prevedeva l'istituzione di un **contributo per il 2025**, destinato agli utenti finali, per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). L'obiettivo era ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l'efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.
Il **comma 108** stabiliva che questo contributo **avrebbe coperto fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico**, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite era elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare poteva beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
Il **comma 109** specificava che per finanziare il contributo, è istituito un **fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025** (tetto massimo di spesa per la misura *de qua*) presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.
Il **comma 110** prevedeva che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 207/2024, fossero stabiliti criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa, attraverso un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il decreto interministeriale è stato emanato il 3 settembre 2025.
Da ultimo, il **comma 111** stabiliva che la copertura finanziaria di 50 milioni di euro per il 2025 era garantita attraverso una riduzione equivalente del fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
Per un approfondimento sull'erogazione dei contributi rientranti nel *bonus* elettrodomestici, si rinvia al portale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 8
(Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)

L'**articolo 8** riconferma, per i **lavoratori nel settore turistico, ricettivo e termale**, che nel periodo d'imposta precedente abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro, la corresponsione, **per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 30 settembre 2027,** di una **somma** a titolo di **trattamento integrativo speciale**.

La relazione tecnica rileva che l'ammontare del trattamento per l'intero anno 2026 è stimato in circa **12,3 milioni** di euro; il medesimo importo è assunto ai fini della stima per il 2027.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla disposizione maggiori spese correnti pari a 12,3 milioni di euro nel 2027, con importi identici in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

L'**articolo 8**, composto da un unico comma, riconosce ai lavoratori dipendenti degli esercizi di **somministrazione di alimenti e bevande**, del comparto **turistico-alberghiero e degli stabilimenti termali**, **per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027**, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al **15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno**. Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori che, nel periodo d'imposta 2026, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo**.**

Tale trattamento integrativo era stato riconosciuto ai suddetti lavoratori dai commi 18-21 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026, che qui vengono novellati.

Nel dettaglio, la **lettera a)** dell'unico comma dell'articolo in commento estende il trattamento, previsto dal comma 18 per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, anche al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027; le **lettere b)** e **c)** sostituiscono il riferimento al periodo d'imposta e all'anno 2025, contenuto rispettivamente nel comma 19 e nel primo periodo del comma 20, con il riferimento al periodo d'imposta e all'anno precedenti quello dell'erogazione.

I commi 18-21 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026 – nella loro versione attualmente vigente – prevedono una misura in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il **riconoscimento del trattamento integrativo speciale**, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, **per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno**.

Il **comma 18**, nel riconfermare la misura per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, precisa che tale trattamento integrativo non concorreva alla formazione del reddito.

Il **comma 19** prevede che il trattamento integrativo di cui al comma 18 si applichi a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

Il **comma 20** disciplina le modalità di riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 18, prevedendo che il sostituto d'imposta riconosca il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Si prevede, inoltre, che le somme erogate fossero indicate nella certificazione unica di cui al regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Il **comma 21**, da ultimo, prevede che il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

Articolo 12
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing *relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali)*

L'**articolo 12**, al comma 1, riconosce alle imprese un contributo sotto forma di **credito d'imposta** in misura non superiore al 30 per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre di ciascun anno dal 2027 al 2029 per i canoni di abbonamento di beni strumentali immateriali avanzati, erogati mediante servizi e soluzioni di ***cloud computing***. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 disciplinano l'utilizzo del credito di imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, mentre al comma 4 si prevede l'emanazione di un decreto interministeriale di concerto tra il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze volto a stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione della misura.

L'**articolo 12** determina oneri pari al limite di spesa previsto pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Sulla base dei dati forniti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, gli investimenti in beni immateriali agevolabili, realizzati mediante servizi e soluzioni di *cloud computing*, ammontano a circa 94 milioni di euro per l'anno 2026; pertanto, ne risulta la congruità dell'agevolazione fiscale fino al 30 per cento della spesa sostenuta. La relazione tecnica ascrive effetti sui tre saldi di finanza pubblica pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2027-2029.

Nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, in misura non superiore al **30 per cento dei costi** di competenza sostenuti in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per canoni di abbonamento a **servizi e soluzioni di *cloud computing*** relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali di cui all'allegato F annesso al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

Il contributo è concesso nel **limite complessivo di spesa** di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Il citato Allegato F del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi elenca i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione

digitale delle imprese ed è previsto dall'articolo 364 del medesimo decreto legislativo. Il comma 1 di tale articolo prevede una agevolazione nella determinazione del canone di ammortamento a favore delle imprese che sostengono investimenti. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Ai sensi del comma 3, lettera a), del medesimo articolo 364, la maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati E ed F annessi al testo unico, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il **comma 2** specifica che il contributo di cui al comma 1 **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e **non rileva ai fini del rapporto** di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, ed è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il citato articolo 72 del testo unico stabilisce che gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
L'articolo 118, comma 10, prevede, fra l'altro, che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che

concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi del **comma 3**, inoltre, il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33/2025, senza l'applicazione del limite di cui al comma 10 del medesimo articolo 3 e del limite di cui all'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo n. 141/2026.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2025, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Il comma 10 del medesimo articolo specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 2 milioni di euro per ciascun anno solare.
Ugualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi del citato articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2026, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

Il **comma 4**, infine, demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la **definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione** della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1.

Articolo 19
(Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico)

L'articolo **19, commi 1 e 2**, **riduce** la **misura** di **deducibilità**, ai fini **IRAP**, dell'**ammortamento dei beni materiali e immateriali** ad uso funzionale e delle **altre spese amministrative** (dal 90 per cento **al 30 per cento**) per gli **intermediari finanziari** (diversi da SIM, SGR e SICAV) e le **imprese di assicurazione**. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, riconosce una **detrazione pari a 90.000 euro** per ciascun periodo d'imposta a favore di tali soggetti.
Il **comma 3** stabilisce per gli **intermediari finanziari** (diversi dagli IMEL) **e** le **società operanti nel comparto energetico** che le **spese di pubblicità** sono **deducibili**, **in quote costanti,** nel **periodo d'imposta in cui sono sostenute** e **nei 2 successivi**.
Il **comma 4** stabilisce che nella determinazione degli **acconti IRES ed IRAP** per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026**, secondo il metodo storico, **si considera l'imposta che si sarebbe ottenuta applicando le nuove disposizioni**.
Infine, il **comma 5 riduce** la **misura di deducibilità**, ai fini **IRES ed IRAP**, degli **interessi passivi** (dal 97 per cento **al 96 per cento**) per gli **intermediari finanziari** (diversi da SIM e SGR) applicabile al **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026**.

Come risulta dalla relazione tecnica A.C. 3174, all'**articolo 19**, **commi 1 e 2**, sono ascrivibili **effetti finanziari positivi** pari a **1.329,4 milioni di euro** per l'anno **2027**, **1.545,3 milioni di euro** per l'anno **2028** e **1.191,8 milioni di euro** per l'anno **2029**.
Al **comma 3** del medesimo articolo 19 sono altresì ascrivibili **effetti finanziari positivi** pari a **38,6 milioni di euro** per l'anno **2027**, **33,2 milioni di euro** per l'anno **2028** e **6,4 milioni di euro** per l'anno **2029**.
Infine, al **comma 5** sono ascrivibili **effetti finanziari positivi** pari a **254,8 milioni di euro** per l'**anno 2027**.

In tal senso, l'**articolo 19**, ai **commi 1 e 2**, introduce delle modifiche nella determinazione della **base imponibile**, ai fini **IRAP**, degli **intermediari finanziari e** delle **imprese di assicurazione** di cui articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Nello specifico, il **comma 1**, **lettera *a)*, punti n. 1) e n. 2)**, modificando i **commi 1 e 5** dell'articolo 6 (rubricato "**Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari**"), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, stabilisce che nella determinazione della base imponibile IRAP:

- per gli **intermediari finanziari**, il margine di intermediazione - risultante dagli schemi di bilancio redatti secondo le istruzioni della Banca d'Italia - è, tra l'altro, ridotto: (*i*) del **30 per cento** (anziché del 90 per cento) degli **ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale** e (*ii*) del **30 per cento** (anziché del 90 per cento) delle altre **spese amministrative** (modifica disposta dal **punto n. 1)** al **comma 1**, **lettere *b)* e *c)***, dell'**articolo 6** del decreto legislativo n. 446 del 1997);
- per le società di intermediazione mobiliare (**SIM**), le società di gestione dei fondi comuni di investimento (**SGR**) e le società di investimenti a capitale variabile (**SICAV**) – la cui base imponibile è determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del citato articolo 6 – **si deducono nella misura del 90 per cento** (anziché nella misura indicata) i seguenti componenti negativi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, del medesimo articolo 6: **ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale** e **altre spese amministrative** (modifica disposta dal **punto n. 2)** al **comma 5** dell'**articolo 6** del decreto legislativo n. 446 del 1997).

La **lettera *b)***, modificando il **comma 1** dell'articolo 7 (rubricato "**Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione**"), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, stabilisce che le **imprese di assicurazione**, nella determinazione della base imponibile IRAP, apportano alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico, tra l'altro, le seguenti variazioni:

- gli **ammortamenti dei beni strumentali**, ovunque classificati, sono **deducibili** nella **misura del 30 per cento** (anziché del 90 per cento) – nuova lettera *a)* del comma 1 del citato articolo 7; e
- le **altre spese di amministrazione** (voci 24 e 70) sono **deducibili** nella **misura del 30 per cento** (anziché del 90 per cento) – nuova lettera *a)* del comma 1 del citato articolo 7.

In altre parole, con le modifiche in commento, si intende riconoscere la **deducibilità al 30 per cento** (**anziché al 90 per cento**) dell'**ammortamento dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e** delle **altre spese amministrative**, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 ai seguenti soggetti:

a) **intermediari finanziari**, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
b) **imprese di assicurazione**, di cui all'articolo 7, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997.

Diversamente, per gli altri intermediari finanziari (**SIM, SGR e SICAV**) di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 – in virtù di quanto disposto dalla nuova formulazione del comma 5 – tali componenti negativi restano deducibili nella misura del 90 per cento.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che, con riferimento agli intermediari finanziari assicurativo (**comma 1, lettera *a***), la finalità dell'intervento è riconducibile all'esigenza di ampliare e rendere maggiormente stabile la base imponibile attraverso una più accentuata forfetizzazione delle componenti negative rappresentate dai costi generali e dagli ammortamenti derivanti dall'utilizzo dei beni strumentali, mantenendo, al contempo, una base direttamente ancorata a grandezze contabili oggettive, verificabili e uniformemente applicabili. Sul punto si rammenta che l'IRAP non costituisce un'imposta sul reddito netto dell'impresa: il suo presupposto economico è rappresentato dal valore prodotto dall'attività autonomamente organizzata che la Corte costituzionale ha qualificato come autonomo indice di capacità contributiva distinto dal reddito e rappresentativo della nuova ricchezza creata dall'unità produttiva prima della sua distribuzione ai diversi fattori della produzione.

Per gli intermediari finanziari tale grandezza non viene ricostruita secondo le regole ordinarie applicabili alle imprese industriali e commerciali. L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, infatti, prevede una specifica modalità di determinazione della base, fondata sulla somma algebrica di determinate voci del conto economico bancario espressamente selezionate e, in alcuni casi, forfetariamente rettificate dal legislatore.

Fra tali rettifiche figurano già oggi la rilevanza al novanta per cento degli ammortamenti dei beni ad uso funzionale e delle altre spese amministrative. La riduzione della percentuale di deduzione non introduce, pertanto, una modifica della tecnica di tassazione, né modifica il presupposto dell'IRAP. Tale intervento costituisce una mera rimodulazione quantitativa di un criterio forfetario già strutturalmente incorporato nella determinazione della base imponibile bancaria.

Tale rimodulazione viene estesa anche al settore assicurativo (**comma 1, lettera *b***), così perseguendo una riforma a più ampio spettro dell'IRAP dei settori finanziari regolamentati. La riduzione della percentuale di deducibilità delle predette componenti negative per entrambi i settori appare del resto coerente conseguenza del fatto che i due settori condividano una tecnica di determinazione della base imponibile sostanzialmente comune.

Dall'ambito di applicazione della disposizione sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari diversi dai soggetti di cui al medesimo articolo 6, comma 1, nonché le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società d'investimento a capitale variabile. Per tali soggetti la

percentuale di deducibilità degli ammortamenti e delle altre spese amministrative rimane ferma al novanta per cento.

- ***Determinazione base imponibile IRAP delle società di capitali***

In generale, l'IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione ed è dovuta alla regione nel cui territorio tale valore risulta realizzato.

Il decreto legislativo n. 446 del 1997 definisce, a seconda dell'attività d'impresa esercitata, diverse modalità di determinazione della base imponibile delle società di capitali, fermo restando il rispetto dei seguenti principi:

(*a*) principio di derivazione (o presa diretta) **dal bilancio**, in forza del quale la base imponibile IRAP (valore della produzione netta) è determinata considerando le voci del conto economico di bilancio espressamente richiamate dalla norma di riferimento;

(*b*) principio di correlazione, in forza del quale i componenti positivi e negativi classificati in voci del conto economico diverse da quelle ricomprese nella base contabile IRAP (voci c.d. "fuori base") concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella stessa misura dei componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi a cui sono correlati;

(*c*) principio di inerenza, in forza del quale concorrono alla formazione della base imponibile solo i ricavi e costi inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa.

Secondo la normativa vigente, le modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali sono le seguenti:

(*i*) il valore della produzione netta delle società industriali è determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere da A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9) costo del personale, 10) lett. *c)* e *d)* svalutazione delle immobilizzazioni e svalutazione crediti attivo circolante, 12) accantonamenti per rischi e 13) altri accantonamenti del conto economico (articolo 5 decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*ii*) il valore della produzione netta delle **banche e** degli **intermediari finanziari** è determinato come somma algebrica delle seguenti voci risultanti dalle schemi redatti secondo i provvedimenti della Banca d'Italia: (*a*) margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi (ovvero del 95 per cento dei dividendi intra-UE e SEE, se sono soddisfatte determinate condizioni), (*b*) **90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale**, (*c*) **90 per cento delle altre spese amministrative** e (*c-bis*) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (**articolo 6**, **comma 1** decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*iii*) il valore della produzione netta delle società di intermediazione mobiliare (**SIM**) è determinato come differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario,

ridotta del **90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e** del **90 per cento delle altre spese amministrative** e del 96 per cento degli interessi passivi (**articolo 6**, **commi 2 e 5**, decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*iv*) il valore della produzione netta delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (**SGR**) è determinato come differenza tra le commissioni attive e passive, ridotta del **90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e** del **90 per cento delle altre spese amministrative** (**articolo 6**, **commi 3 e 5**, decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*v*) il valore della produzione netta delle società di investimento a capitale variabile (**SICAV**) è determinato come differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori, ridotta del **90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e** del **90 per cento delle altre spese amministrative** (**articolo 6**, **commi 4 e 5**, decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*vi*) il valore della produzione netta delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati è determinato aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati ed il 96 per cento degli interessi passivi e oneri assimilati (articolo 6, comma 9, decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*vii*) il valore della produzione netta delle **imprese di assicurazione** è determinato apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: (*a*) **90 per cento ammortamenti beni strumentali, ovunque classificati, e 90 per cento altre spese amministrative** (voci 24 e 70), (*b*) 50 per cento dividendi (ovvero del 95 per cento dei dividendi intra-UE e SEE, se sono soddisfatte determinate condizioni) (voce 33) e *(b-bis*) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo (**articolo 7**, **comma 1**, decreto legislativo n. 446 del 1997).

Gli articoli sopra richiamati prevedono espressamente delle voci di costo indeducibili e particolari modalità di deduzione di taluni costi (ad esempio, il costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e avviamento è deducibile in misura non superiore ad un diciottesimo del costo, indipendentemente dall'imputazione al conto economico). Il costo del personale assunto a tempo indeterminato è deducibile ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

La legge di bilancio 2026 (articolo 1, **commi 133-134**, legge n. 199 del 2025) ha introdotto dei **limiti temporanei alla deducibilità**, ai fini sia **IRES**, sia **IRAP**, degli **interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari** (diversi da imprese di assicurazioni, società capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM), nei termini che seguono:

- **deducibilità al 96 per cento** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, **periodo d'imposta 2026**);
- **deducibilità al 97 per cento** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (per i soggetti solari, **periodo d'imposta 2027**);

- **deducibilità al 98 per cento** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027 (per i soggetti solari, **periodo d'imposta 2028**);
- **deducibilità al 99 per cento** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028 (per i soggetti solari, **periodo d'imposta 2029**).

In base alle modifiche proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 in commento, per banche ed intermediari finanziari (articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997) e imprese di assicurazione (articolo 7, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997) **si intende riconoscere la deducibilità al 30 per cento (anziché al 90 per cento**) dell'**ammortamento dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e** delle **altre spese amministrative**, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026.

Il **comma 2** riconosce una **detrazione d'imposta** a favore dei soggetti cui si rendendo applicabili, nella determinazione della base imponibile IRAP, le modifiche di cui al comma 1.

Più precisamente, riconosce in favore degli **intermediari finanziari** e delle **imprese di assicurazione** una **detrazione** pari **a 90.000 euro**, nei termini che seguono:

i. **fino a concorrenza della differenza tra** l'**IRAP derivante dall'applicazione** delle **disposizioni di cui al comma 1** (con **deducibilità al 30 per cento** delle altre spese amministrative e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale) **e quella** che si sarebbe **determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, n. 1) e lettera *b)*** (con **deducibilità al 90 per cento** delle altre spese amministrative e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale);

ii. **per ciascun periodo d'imposta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026** (dal **periodo d'imposta 2027**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

La detrazione d'imposta non è riconosciuta, invece, a SIM, SGR e SICAV, in quanto per tali soggetti i medesimi componenti negativi restano deducibili nella misura del 90 per cento, ai sensi della nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il **comma 3** reca delle modifiche all'**articolo 118** (rubricato "**Norme generali sui componenti del reddito d'impresa**") del **Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi**, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027).

Si ricorda che l'articolo 118 del decreto legislativo n. 117 del 2026 - che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 - ripropone il contenuto di cui all'articolo 109 del TUIR, dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 289, e dell'articolo 6, commi da 1 a

5, 6 primo e terzo periodo, 7, 8, 10 e 10-*bis* del decreto-legge n. 146 del 2021, in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Nello specifico, **inserendo** il nuovo **comma 17-*bis*** all'articolo 118 del citato decreto legislativo n. 117 del 2026, introduce una **limitazione** alla **deducibilità** delle **spese di pubblicità o per servizi aventi contenuto analogo** sostenute dai seguenti soggetti:

- **intermediari finanziari**, **con esclusione** degli istituti di moneta elettronica (**IMEL**) iscritti all'albo *ex* articolo 114-*quater* del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);
- **soggetti del comparto energetico**.

Per tali soggetti, le spese di pubblicità (o per servizi aventi contenuto analogo) sono **deducibili**, in **quote costanti**, nell'**esercizio in cui sono sostenute** e **nei 2 successivi**.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la misura di cui al comma 3 determina un differimento nel tempo della deduzione fiscale delle spese di pubblicità, in tre quote costanti, incidendo esclusivamente sulle modalità temporali di riconoscimento del relativo costo e non sulla sua complessiva deducibilità.

La norma precisa che i **soggetti** operanti nel comparto energetico sono quelli che **esercitano**, **in via prevalente**, le **attività economiche** individuate dei codici ATECO di cui alla Tabella 1 allegata al decreto-legge n. 21 del 2026, ovverosia:

1. con riferimento al gruppo "**B - ATTIVITÀ ESTRATTIVE**", si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
 - 06 "Estrazione di petrolio greggio e gas naturale";
 - 09.1 "Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale".

2. con riferimento al gruppo "**C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE**", si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
 - 19.2 "Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili".

3. con riferimento al gruppo "**D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA**", si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
 - 35.1 "Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica";

- 35.2 “Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte”;
- 35.4 “Attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale”.

4. con riferimento al gruppo “**H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO**”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
 - 49.50.1 “Trasporto mediante condotte di gas”.

Invece, si definiscono, ai fini IRES ed IRAP, “**intermediari finanziari**”, ai sensi dell’**articolo 161**, **comma 1**, **lettera *a)***, del decreto legislativo n. 117 del 2026, i seguenti soggetti:

1. gli intermediari finanziari obbligati a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali “IFRS” e le istruzioni della Banca d’Italia (c.d. **intermediari IFRS**), ivi inclusi i soggetti con stabile organizzazione in Italia aventi le medesime caratteristiche;
2. i **confidi** iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia;
3. gli **operatori del microcredito** iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia;
4. i **soggetti che esercitano**, **in via esclusiva o prevalente**, **l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari**, diversi da quelli di cui al numero 1).

La categoria “intermediari IFRS” ricomprende le **banche italiane** e gli **altri intermediari finanziari** (società di intermediazione mobiliare – “**SIM**”, società di gestione del risparmio – “**SGR**”, **società finanziarie** iscritte nell’albo di cui all’**articolo 106 del TUB**, le agenzie di prestito su pegno, gli istituti di moneta elettronica – “**IMEL**”, gli istituti di pagamento “**IDP**”, le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti in apposito albo, le società finanziarie italiane che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell’albo e le società italiane di partecipazione finanziaria mista che controllano prevalentemente banche).

Il **comma 4** disciplina le **modalità di determinazione** degli **acconti**, **IRES ed IRAP**, dovuti per il **periodo d’imposta successivo a quello in corso 31 dicembre 2026** (periodo d’imposta 2027, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Nello specifico, nella determinazione dell’acconto per tale periodo d’imposta secondo il c.d. “**metodo storico**” si assume, quale **imposta** del **periodo precedente**, quella che si sarebbe **determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 di tale articolo**.

In altre parole, nella determinazione dell’**acconto IRAP** dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, gli **intermediari finanziari e** le **imprese di assicurazione** rideterminano l’**imposta del periodo precedente** – quale base di calcolo dell’acconto IRAP

– **considerando nella relativa base imponibile**, quali componenti negativi deducibili, l'**ammortamento dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e** le **altre spese amministrative** nella **misura** del **30 per cento** (anziché del 90 per cento), nonché **abbattendo l'imposta** così ricalcolata, nei limiti di cui al comma 2, della **detrazione** di **90.000 euro**.

Nella determinazione dell'**acconto IRES** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, gli **intermediari finanziari** (esclusi gli IMEL) **e** le **società operanti nel comparto energetico** rideterminano l'**imposta del periodo precedente** – quale base di calcolo dell'acconto IRES – **considerando nella relativa base imponibile**, quali componenti negativi deducibili, una **quota pari ad un terzo** delle **spese di pubblicità sostenute nell'esercizio**.

Il **comma 5** reca delle modifiche all'**articolo 105** (rubricato "**Interessi passivi**") del decreto legislativo n. 117 del 2026, con riguardo alla **deducibilità** degli **interessi passivi** degli **intermediari finanziari**.

Nello specifico, modificando il **comma 16**, **lettera *b)***, del citato articolo 105 del decreto legislativo n. 117 del 2026, stabilisce che gli **intermediari finanziari - diversi** dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento (**SGR**) **e** delle società di intermediazione mobiliare (**SIM**) – **deducono gli interessi passivi**, ai fini **IRES** ed **IRAP**, nella misura del **96 per cento** (anziché del 97 per cento) del loro ammontare per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026** (periodo d'imposta 2027, per i soggetti solari).

Si ricorda che l'articolo 105 del decreto legislativo n. 117 del 2026 - che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 - ripropone il contenuto di cui all'articolo 96 del TUIR e dell'articolo 1, commi 133, 134, 135 e 136 della legge n. 199 del 2025, in vigore fino al 31 dicembre 2026.

- ***Deducibilità interessi passivi per gli intermediari finanziari***

Il trattamento fiscale degli **interessi passivi** per gli **intermediari finanziari** è disciplinato dall'**articolo 105** del **decreto legislativo n. 117 del 2026**, ai fini **IRES**, e dall'**articolo 6** del **decreto legislativo n. 446 del 1997**, ai fini **IRAP**.

In ossequio alla **regola generale**, per gli **intermediari finanziari diversi dalle SGR e dalle SIM**, gli **interessi passivi** sono **interamente deducibili** sia ai fini delle imposte sui redditi (**IRES**), sia ai fini **IRAP**.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo n. 117 del 2026, per SGR e SIM gli interessi passivi sono deducibili, ai fini IRES, nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 446 del 1997, gli interessi passivi delle SIM sono deducibili, ai fini IRAP, nella misura del 96 per cento del loro ammontare (per le SGR, tali componenti negativi non concorrono alla formazione della relativa base imponibile).

In deroga alla regola generale (e riproponendo il contenuto dell'articolo 1, commi 133-134, legge n. 199 del 2025), l'articolo 105, commi da 16 a 19, del decreto legislativo n. 117 del 2026, prevede dei **limiti temporanei alla deducibilità**, ai fini sia **IRES**, sia **IRAP**, degli **interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari** (diversi da imprese di assicurazioni, società capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM), nei termini che seguono (comma 16):

a) **deducibilità al 96 per cento** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, **periodo d'imposta 2026**);
b) **deducibilità al 97 per cento** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (per i soggetti solari, **periodo d'imposta 2027**);
c) **deducibilità al 98 per cento** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027 (per i soggetti solari, **periodo d'imposta 2028**);
d) **deducibilità al 99 per cento** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028 (per i soggetti solari, **periodo d'imposta 2029**).

Nella determinazione dei relativi acconti è altresì previsto che (comma 17):

(*i*) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera *a)*, e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera b);

(*ii*) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata, non applicando il comma 16 lettera *b)*, e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera *c)*;

(*iii*) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera *c)*, e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera *d)*;

(*iv*) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera *d)*.

In base alle modifiche proposte ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 in commento, gli interessi passivi sono deducibili nella misura del 96 per cento (anziché del 97 per cento) del relativo ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (per i soggetti solari, **periodo d'imposta 2027**).

Articolo 20
(Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle attività per imposte anticipate)

L'**articolo 20** dispone che nella determinazione delle **basi imponibili IRES ed IRAP** degli **intermediari finanziari e** delle **imprese di assicurazione la quota di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta** in corso al **31 dicembre 2027 sia interamente differita**, **in quote costanti**, **al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo**.
Con esclusivo riferimento al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027**, viene introdotta una modificata alla **limitazione temporanea all'uso** delle **perdite fiscali pregresse** e delle **eccedenze residue di ACE**. Nello specifico, si prevede che sia determinata applicando una **percentuale forfettaria pari al 25 per cento** (anziché **al 42 per cento**) del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto dei differimenti di al presente articolo.

Come risulta dalla relazione tecnica A.C. 3174, all'**articolo 20** sono ascrivibili **effetti finanziari positivi** pari a **2.073 milioni di euro** per l'anno **2027**, nonché **effetti finanziari negativi** pari **434 milioni di euro** per l'anno **2029**.

Ai fini della **determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP**, le **lettere *a)*, *b)* e *c)*** dell'**articolo 20**, **comma 1**, dispongono il **differimento integrale**, ai successivi periodi di imposta, delle **quote** di taluni **componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta** in corso al **31 dicembre 2027**, disciplinando le relative implicazioni sul calcolo della base imponibile del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Nello specifico, la **lettera *a)*** reca un ulteriore differimento al **piano di rientro** dello ***stock* delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015** di cui all'**articolo 362** del decreto legislativo n. 117 del 2026 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi), applicabile agli **intermediari finanziari ed alle imprese di assicurazione**.

Si ricorda che l'articolo 362, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 117 del 2026 – che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 – ripropone il contenuto dell'articolo 16, commi 3, 4, 8 e 9, del decreto-legge n. 83 del 2015, in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Tale norma disciplina il piano di rientro delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse al periodo d'imposta 2015 che, negli anni, è stato rimodulato per effetto dei differimenti previsti da successive disposizioni di legge.

Per tale motivo, le disposizioni, di cui ai commi da 5 a 17 del medesimo articolo 362 del decreto legislativo n. 117 del 2026, abrogano e sostituiscono le seguenti disposizioni di legge:

- articolo 1, comma 712, n. 160 del 2019;
- articolo 42, comma 1, decreto-legge n. 17 del 2022;
- articolo 1, commi 49 e 50, legge n. 213 del 2023;
- articolo 1, commi 14 e 15, legge n. 207 del 2024;
- articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80, 81, legge n. 199 del 2025.

Più precisamente, la **lettera *a)***, modificando il **comma 12** del citato articolo 362 del decreto legislativo n. 117 del 2026, dispone che la **quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile**, ai fini **IRES** ed **IRAP**, nel periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2027** (**6,32 per cento**) sia **interamente differita**, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2028 ed al successivo** periodo d'imposta (anziché essere differita parzialmente per una quota pari al 3,80 per cento a tali periodi d'imposta).

Conseguentemente, non si prevede un differimento della durata del piano di rientro *ex* articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 (ora articolo 362 del decreto legislativo n. 117 del 2026) che resta, a seguito della rimodulazione di cui ai commi 10 e 11 del medesimo articolo 362, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

- **Piano di rientro rettifiche di valore nette su crediti verso clientela**

In base alla vigente formulazione dell'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – "TUIR", per gli intermediari finanziari le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Per espressa previsione normativa, le svalutazioni e le perdite - diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso - si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (per tale motivo si parla di rettifiche di valore nette su crediti verso clientela). Tale disposizione si applica anche alle società ed enti che svolgono attività assicurative con riguardo alle svalutazioni crediti nei confronti degli assicurati determinati in modo forfetario.

In attuazione della delega di riforma fiscale, l'articolo 106, comma 3, del TUIR è abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 115, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2027 (Testo unico delle disposizioni legislative

in materia di imposte sui redditi) che al comma 4 estende il relativo trattamento fiscale alle imprese di assicurazione.

Analogamente, la vigente formulazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *c-bis*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), dispone che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Per le imprese di assicurazione, l'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis)*, concorrono a formare la base imponibile IRAP le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Il testo di tali disposizioni è stato, nel corso degli anni, più volte modificato. L'integrale deducibilità, al netto delle rivalutazioni, di svalutazioni e perdite su credito verso la clientela è stata prevista già dal 2015.

Infatti, nel regime previgente al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83:
(*i*) le svalutazioni e perdite su crediti verso clientela venivano dedotte in quinti (periodi d'imposta 2013 e 2014, secondo quanto prevedeva la formulazione dell'articolo 106, comma 3, del TUIR), nonché in diciottesimi (fino al periodo d'imposta 2012);
(*ii*) le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo concorrevano al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui venivano contabilizzate e nei quattro successivi (periodi d'imposta 2013 e 2014).

Nel disciplinare il **regime transitorio**, l'**articolo 16** del **decreto-legge n. 83 del 2015**, ha disposto:
(*a*) che le **rettifiche di valore nette su crediti** rilevate nel bilancio dell'esercizio **2015** fossero **dedotte nella misura del 75 per cento**;
(*b*) un **piano di rientro** per la **deducibilità delle rettifiche di valore su crediti pregresse** (quinti e diciottesimi residui al 31 dicembre 2015) **e del 25 per cento delle rettifiche di valore su crediti** rilevate nel bilancio **2015** in dieci anni (in origine, dal 2016 al 2025).

Il **piano di rientro** di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 è stato più volte **rimodulato**, in virtù delle modifiche apportate dalle leggi di bilancio 2019 e 2020, dall'articolo 42 del decreto-legge n. 17 del 2022, dalla legge di bilancio 2024 articolo 1, commi 49-51, dalla legge di bilancio 2025, commi 14-25 e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2026, commi 76-81.

In base alle suddette modifiche, le quote che dovevano "originariamente" rigirare nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2025 sono state rinviate ai successivi periodi d'imposta e la **durata del piano di rientro** è stata **differita** fino **al periodo d'imposta 2029**.

In attuazione della delega di riforma fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 3, 4, 8 e 9, del decreto-legge n. 83 del 2015, sono abrogate e sostituite, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dalle disposizioni di cui all'articolo 362, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 117 del 2026. Le disposizioni che hanno rimodulato il piano di rientro di tali componenti negativi di reddito, nonché dell'ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali (marchi) e la

riserva FTA da IFRS 9 derivante dall'applicazione del ECL *model*, sono abrogate e trasfuse, a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2027, nei commi da 5 a 17 dell'articolo 362 del decreto legislativo n. 117 del 2026.

Il piano di rientro "originario" prevedeva le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

Piano di rientro "originario" *ex articolo 16 decreto-legge n. 83 del 2015* (ora articolo 362, commi 2 e 4, decreto legislativo n. 117 del 2026)	
Periodo d'imposta	*% recupero*
2016	5,00%
2017	8,00%
2018	10,00%
2019	12,00%
2020	12,00%
2021	12,00%
2022	12,00%
2023	12,00%
2024	12,00%
2025	5,00%

Il piano di rientro risultante dalle varie rimodulazioni e con durata differita al periodo d'imposta 2029 (cd. "differito"), **attualmente vigente**, prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

Piano di rientro "proposto" ex articolo 16 decreto-legge n. 83 del 2015 e successive modifiche (ora articolo 362 decreto legislativo n. 117 del 2026)	
Periodo d'imposta	*% recupero*
2016	5,00%
2017	8,00%
2018	0,00%
2019	0,00%
2020	12,00%
2021	12,00%
2022	8,30%
2023	18,00%
2024	17,00%
2025	0,00%
2026	2,75%
2027	**2,52%**
2028	**8,22%**
2029	**6,21%**

In base alle modifiche proposte dal presente disegno di legge, il **nuovo piano di rientro** prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta:

Piano di rientro "proposto" *ex* x articolo 16 decreto-legge n. 83 del 2015 e successive modifiche (ora articolo 362 decreto legislativo n. 117 del 2026)	
Periodo d'imposta	*% recupero*
2016	5,00%
2017	8,00%
2018	0,00%
2019	0,00%
2020	12,00%
2021	12,00%
2022	8,30%
2023	18,00%
2024	17,00%
2025	0,00%
2026	2,75%
2027	**0,00%**
2028	**9,48%**
2029	**7,47%**

La **lettera *b)*** prevede il seguente **differimento del piano di rientro dello *stock*** dell'**ammortamento di avviamento e** delle **altre attività immateriali non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017** di cui all'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2026.

Si ricorda che l'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2026 – che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 – ripropone il contenuto dell'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Più precisamente, la lettera *b)*, modificando il **comma 13** del citato articolo 362 del decreto legislativo n. 117 del 2026, dispone che la **quota** (**20,58 per cento**) **deducibile**, ai fini **IRES** ed **IRAP**, **nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è interamente differita**, in **quote costanti**, al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo** periodo d'imposta (anziché essere differita parzialmente per una quota pari al 12,36 per cento a tali periodi d'imposta).

Tale disposizione è, in via principale, riferita agli **intermediari finanziari ed** alle **imprese di assicurazione**, giacché il regime di trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, di cui all'articolo 278 del decreto legislativo n. 117 del 2026, si rende applicabile a tali soggetti (si veda il relativo *box* contenuto nella scheda relativa all'articolo 18 del presente *dossier*).

Si ricorda che l'articolo 278 del decreto legislativo n. 117 del 2026 – che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 – ripropone il contenuto dell'articolo 2, commi da 55

a 58, del **decreto-legge n. 225 del 2010**, in vigore fino al 31 dicembre 2026, concernente la trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate relative a svalutazioni e perdite su crediti e al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali.

L'articolo 279, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2026, ha disposto il blocco alla trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali (marchi), iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti solari, periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015).

Tale disposizione – che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 – ripropone il contenuto dell'articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2015, in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Prima di tale intervento normativo, il regime di trasformazione in credito d'imposta, di cui all'articolo 278 del decreto legislativo n. 117 del 2026 (*ex* articolo 2, commi da 55 a 56-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225), trovava applicazione anche per le imposte anticipate stanziate in bilancio su tali componenti negativi di reddito (deducibili ai fini sia IRES, sia IRAP, in diciottesimi). Pertanto, tale regime continua ad applicarsi, fino ad esaurimento, alle imposte anticipate relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritte in bilancio fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 27 giugno 2015 (per i soggetti solari, periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014).

Successivamente, l'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2026 (*ex* articolo 1, comma 1079 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha disposto un piano di rientro delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 278 del decreto legislativo n. 117 del 2026 (*ex* commi 55, 56-*bis*, 56-*bis*.1 e 56-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 n. 225 del 2010), non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nei termini che seguono:

- la quota deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 è pari al 5 per cento;
- la quota deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è pari al 3 per cento;
- la quota deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 è pari al 10 per cento;
- la quota deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è pari al 12 per cento;
- la quota deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029 è pari al 5 per cento.

Il comma 6 del medesimo articolo 112 del decreto legislativo n. 117 del 2026 (*ex* articolo 1, comma 714, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), ha disposto il differimento della quota del 5 per cento deducibile per il periodo d'imposta in

corso al 31 dicembre 2019, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro periodi d'imposta.

Il successivo comma 7 dell'articolo 112 (*ex* articolo 1, comma 16 della legge n. 207 del 2024), ha altresì previsto che:

- la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi 3 periodi d'imposta (3,25 per cento per periodo d'imposta);
- la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi 2 periodi d'imposta (4,33 per cento per periodo d'imposta).

L'articolo 362, comma 13, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2026 (*ex* articolo 1, comma 77, della legge n. 199 del 2025), nella versione attualmente vigente, dispone che la quota (20,58 per cento) deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è parzialmente differita (per una quota pari al 12,36 per cento), in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

Pertanto, in base al vigente piano di rientro, la quota deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 risulta pari all'8,22 per cento, mentre quelle dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al 31 dicembre 2029 pari al 19,76 per cento caduna.

In base alle modifiche al comma 13 dell'articolo 362 del decreto legislativo n. 117 del 2026 proposte con l'articolo 20, comma 1, lettera *b)*, del presente disegno di legge di bilancio 2027, il nuovo piano di rientro prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta residuo:

- la quota deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 è pari al 12 per cento;
- la quota deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è pari a allo 0 per cento;
- la quota deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è pari al 3,25 per cento;
- la **quota deducibile** nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2027** è pari allo **0 per cento**;
- la **quota deducibile** nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2028** è pari al **23,87 per cento**;
- la **quota deducibile** nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2029** è pari al **23,87 per cento**.

La **lettera *c)*** prevede analogo **differimento del piano di rientro**, di cui all'articolo 285, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2026, delle quote deducibili riferibili ai **componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9**, applicabile **agli intermediari finanziari ed alle imprese di assicurazione**.

Si ricorda che l'articolo 285, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2026 – che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 – ripropone il contenuto dell'articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Più precisamente, la lettera *c)*, modificando il **comma 14** del citato articolo 362 dell'articolo decreto legislativo n. 117 del 2026, dispone che la **quota del 15,83 per cento deducibile**, ai fini **IRES** ed **IRAP**, nel periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2027** sia **interamente differita**, in **quote costanti**, **al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo** periodo d'imposta (anziché essere differita parzialmente per una quota pari al 9,50 per cento a tali periodi d'imposta).

Il trattamento fiscale riservato ai crediti verso la clientela, ai fini IRES (articolo 115, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2026 ovvero *ex* articolo 106, comma 3, del TUIR) ed IRAP (articolo 6 del Decreto IRAP), trova applicazione anche alla riduzione di valore iscritta in bilancio a copertura delle perdite attese su crediti verso la clientela di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 rilevata dagli intermediari finanziari secondo il modello *Expected Credit Losses* – "ECL model" (articolo 7 del decreto ministeriale del 10 gennaio 2018).
In base al nuovo principio IFRS 9 "Strumenti finanziari" (che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il previgente principio IAS 39), con riferimento all*'impairment* (svalutazione o perdita di valore), per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al *fair value* (valore equo o valore di mercato) con contropartita il patrimonio netto (diversi dagli strumenti di capitale), viene introdotto un modello basato sul concetto di "*expected loss*" (perdita attesa), in luogo del previgente "*incurred loss*" (perdita subita), in modo da riconoscere con maggiore tempestività le perdite. La perdita attesa è, perciò, rilevata a conto economico in contropartita di un fondo a copertura perdite che va aggiornato alla data di riferimento di ciascun bilancio.
Nello specifico, a ciascuna data di riferimento del bilancio l'intermediario deve valutare il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale.
Per quanto concerne la prima applicazione dell'IFRS 9, l'articolo 285, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2018 (*ex* articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha stabilito che, ai fini IRES ed IRAP, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione dell'ECL model (riferibili ai crediti verso la clientela) iscritti in sede di transizione all'IFRS 9 dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta 2018 e la restante parte, in quote costanti, nei successivi nove periodi di imposta (la quota del 2019 è stata rinviata al periodo d'imposta 2028, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 285 – *ex* articolo 1, commi 713, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Il comma 5 dell'articolo 285 del decreto legislativo n. 117 del 2026 (*ex* articolo 1, comma 17, della legge n. 207 del 2024) ha altresì previsto che:

- la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi 3 periodi d'imposta (2,5 per cento per periodo d'imposta);
- la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d'imposta (3,33 per cento per periodo d'imposta).

L'articolo 362, comma 14, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2026 (*ex* articolo 1, comma 78, della legge n. 199 del 2025), nella versione attualmente vigente, dispone che la quota (15,83 per cento) deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è parzialmente differita (per una quota pari al 9,50 per cento), in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

Pertanto, tenuto conto delle rimodulazioni di cui sopra, il piano di rientro attualmente vigente prevede che la quota del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è pari al 2,50 per cento, quella deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 pari al 6,33 per cento, quella deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 pari al 20,58 per cento e quella deducibile al 31 dicembre 2029 pari al 10,58 per cento.

In base alle modifiche al comma 14 dell'articolo 362 del decreto legislativo n. 117 del 2026 proposte con l'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del presente disegno di legge di bilancio 2027, il nuovo piano di rientro prevede le seguenti percentuali di recupero per ciascun periodo d'imposta residuo:

- la quota deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è pari allo 0 per cento;
- la quota deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è pari al 2,50 per cento;
- la **quota deducibile** nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2027** è pari allo **0 per cento**;
- la **quota deducibile** nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2028** è pari al **23,75 per cento**;
- la **quota deducibile** nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2029** è pari al **13,75 per cento**.

La **lettera *d)***, modificando il **comma 15**, **lettera *b)***, del citato articolo 362 dell'articolo decreto legislativo n. 117 del 2026, dispone che, nella **determinazione** della **base imponibile IRES** per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027** le **perdite fiscali pregresse** (articolo 96 del decreto legislativo n. 117 del 2026 ovvero *ex* articolo 84 del TUIR) e le **eccedenze di ACE formatesi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023** (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) possano essere **scomputate nei limiti del 25 per cento** (anziché del 42 per

cento) **del maggior reddito imponibile** determinato, per il **periodo d'imposta 2027**, quale conseguenza dei differimenti di cui ai precedenti commi da 12 a 14 del medesimo articolo 362.

Si ricorda che le disposizioni di cui ai commi 15, 16 e 17 dell'articolo 362 del decreto legislativo n. 117 del 2026 – in vigore dal 1° gennaio 2027 – ripropongono il contenuto dei commi 79, 80 e 81 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), in vigore fino al 31 dicembre 2026.

L'articolo 362, comma 15, del decreto legislativo n. 117 del 2026, prevede delle limitazioni temporanee all'utilizzo delle perdite fiscali pregresse di cui all'articolo 93 del medesimo testo unico (*ex* articolo 84 del TUIR) e delle eccedenze di ACE formatesi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) per effetto differimenti previsti ai commi 10 e 11 del medesimo articolo ed agli articolo 112, comma 7 e 285, comma 5, del testo unico (*ex* articolo 1, commi da 14 a 17 della legge n. 207 del 2024), nonché ai commi da 12 a 14 del medesimo articolo (*ex* articolo 1, commi 76 a 78 della legge n. 199 del 2025).
Nello specifico, in base alla vigente formulazione del **comma 15** del citato articolo 362, nella **determinazione della base imponibile IRES** per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e** per **quello in corso al 31 dicembre 2027**, le **perdite fiscali pregresse e** le **eccedenze di ACE** possono essere **scomputate nei limiti**:
a) **del 35 per cento** del **maggior reddito imponibile determinato**, per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026**, quale conseguenza dei differimenti di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, all'articolo 112, comma 7 e all'articolo 285, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2026;
b) **del 42 per cento** (con la modifica *de quo*, **si propone di ridurre** tale percentuale **al 25 per cento**) del **maggior reddito imponibile determinato**, per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027**, quale conseguenza dei differimenti di cui ai precedenti commi da 12 a 14 del presente articolo.
Come chiarito nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 (A.S. 1689), resta ferma l'applicazione delle regole ordinarie all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, la deduzione ACE è stata abrogata con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Le eventuali eccedenze formatesi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 possono essere utilizzate, fino ad esaurimento, a scomputo del reddito imponibile dei successivi periodi d'imposta.
Ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2026 (*ex* articolo 84, comma 1, del TUIR), la perdita fiscale formatasi in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dal reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore

all'80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Ai sensi del successivo **comma 16**, la disposizione di cui al comma 15 trova applicazione anche nella **determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo** (consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 126 e seguenti del decreto legislativo n. 117 del 2026 ovvero *ex* articolo 117 e seguenti del TUIR). In tale circostanza, anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale di tali periodi d'imposta, è tenuta a computare in diminuzione:

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, le perdite pregresse del consolidato nella misura del 35 per cento del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato, ai sensi dei commi da 10 a 11 del presente articolo e dell'articolo 112, comma 7 e dell'articolo 285, comma 5, del testo unico e delle disposizioni di cui al comma 15, lettera *a)* del presente articolo, come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società.
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, le perdite pregresse del consolidato nella misura del 42 per cento del maggior reddito imponibile (25 per cento, in base alla modifica proposta con il disegno di legge di bilancio 2027) che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato, ai sensi dei commi da 12, 13, 14 e 15, lettera *b)*, del presente articolo, come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società.

Infine, il **comma 17** definisce i **criteri da seguire nella determinazione degli acconti**, **IRES** ed **IRAP**, secondo il cd. "metodo storico" in conseguenza delle disposizioni previste dai commi precedenti, nei seguenti termini:

- per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026**, si assume l'**imposta** che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 15, lettera *a)*, e 16 del presente articolo (limitazione del 35 per cento dei maggiori imponibili, nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse, anche a livello di tassazione di gruppo);
- per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027**, si assume l'**imposta** che si sarebbe determinata **senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati** ai commi 2 e 4 del presente articolo, all'articolo 112, comma 5, nonché all'articolo 285, commi 1 e 2 (rettifiche di valore su crediti pregresse, ammortamento avviamento, componenti negativi emersi in sede di applicazione dell'IFRS 9) **ed applicando le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15, lettera *b)* e 16 del presente articolo** (differimenti ivi previsti e limitazione del 42 per cento – 25 per cento in base alla modifica proposta con il disegno di legge di bilancio 2027 – dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse, anche a livello di tassazione di gruppo);
- per il **periodo d'imposta 2028** ed il **successivo**, **non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo**.

Articolo 21
(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)

L'articolo **21**, **comma 1**, dispone l'**incremento** di 5 punti percentuali (**dal 3,9 per cento all'8,9 per cento**) dell'**aliquota IRAP** applicabile ai **soggetti operanti nel comparto energetico** per il **periodo d'imposta 2027**, nonché di 3 punti percentuali (**dal 3,9 per cento al 6,9 per cento**) per i **periodi d'imposta 2028 e 2029**.
Per individuare l'ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai **soggetti che svolgono**, in **via prevalente**, le **attività economiche individuate dai codici ATECO elencati** nella tabella di cui all'Allegato 2 alla presente legge.
Per il **periodo d'imposta 2027**, il **comma 2** stabilisce che ai soggetti operanti nel comparto energetico ai sensi del comma 1 **si applica esclusivamente l'incremento di 5 punti percentuali** (e non anche quello di 2 punti percentuali previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2026).
Il **comma 3** definisce le **modalità di calcolo**, secondo il "metodo storico", degli **acconti IRAP** dovuti per i **periodi d'imposta 2027 e 2028** (si applicano le aliquote IRAP, rispettivamente, dell'8,9 per cento e del 6,9 per cento).
Infine, il **comma 4** sancisce **divieto di traslazione**, diretta o indiretta, **del maggior onere fiscale sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e dei servizi forniti alla clientela**.

Come risulta dalla relazione tecnica A.C. 3174, all'**articolo 21** sono ascrivibili **effetti finanziari positivi** pari a **734,2 milioni di euro** per l'anno **2027**, **873,8 milioni di euro** per l'anno **2028** e **895,5 milioni di euro** per l'anno **2029**.

In particolare, l'**articolo 21**, al **comma 1**, **lettere *a)* e *b)***, dispone per i **soggetti operanti nel comparto energetico** un **incremento temporaneo** dell'**aliquota IRAP**, di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nei termini che seguono:

- di **5 punti percentuali**, per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026** (**periodi d'imposta 2027**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) – **lettera *a)*** del comma 1;
- di **3 punti percentuali**, per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027 e per** il **successivo** periodo

d'imposta (**periodi d'imposta 2028 e 2029**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) – **lettera *b)*** del comma 1.

La norma precisa che i **soggetti** operanti nel comparto energetico sono quelli che **esercitano**, **in via prevalente**, le **attività economiche** individuate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'Allegato 2 alla presente legge, ovverosia:

5. con riferimento al gruppo "**B - ATTIVITÀ ESTRATTIVE**", si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
 - 06 "Estrazione di petrolio greggio e gas naturale";
 - 09.1 "Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale".

6. con riferimento al gruppo "**D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA**", si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
 - 35.1 "Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica";
 - 35.2 "Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte";
 - 35.4 "Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale".

7. con riferimento al gruppo "**H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO**", si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
 - 49.50.1 "Trasporto mediante condotte di gas".

In altre parole, per il **periodo d'imposta 2027**, l'**aliquota base IRAP** applicabile ai soggetti che svolgono - in via prevalente - le attività di cui sopra è **del 8,9 per cento** (anziché quella ordinaria del 3,9 per cento), nonché **del 6,9 per cento** (anziché quella ordinaria del 3,9 per cento) per i **periodi d'imposta 2028 e 2029**.

Si parla di aliquota "base" IRAP, in quanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le regioni hanno la facoltà di variare (in aumento o in diminuzione) l'aliquota fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Al fine di evitare una duplicazione di prelievo, il **comma 2** stabilisce che ai soggetti che esercitano, in via prevalente, una delle attività economiche di cui ai codici ATECO individuati al comma 1, per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026** (periodo d'imposta 2027, per i soggetti solari) **si applica esclusivamente l'incremento di 5 punti percentuali** dell'aliquota IRAP previsto dalla presente disposizione di legge (aliquota IRAP del 8,9 per cento) e **non anche** l'ulteriore **incremento di 2 punti percentuali** dell'aliquota IRAP disposto dall'**articolo 3** del **decreto-legge n. 21 del 2026**.

Per tali soggetti, nel periodo d'imposta 2027 l'aliquota IRAP è pari all'8,9 per cento (9,2 per cento, qualora si renda applicabile l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2026 ha introdotto un **incremento di 2 punti percentuali** (**dal 3,9 per cento al 5,9 per cento**) dell'**aliquota IRAP** applicabile ai soggetti operanti nel comparto energetico per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed il successivo (**periodi d'imposta 2026 e 2027**, per i soggetti solari).
Per individuare l'ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto-legge, ovverosia:

1. con riferimento al gruppo "**B - ATTIVITÀ ESTRATTIVE**", si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
 - 06 "Estrazione di petrolio greggio e gas naturale";
 - 09.1 "Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale".

2. con riferimento al gruppo "**C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE**", si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
 - 19.2 "Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili".

3. con riferimento al gruppo "**D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA**", si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
 - 35.1 "Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica";
 - 35.2 "Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte";
 - 35.4 "Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale".

4. con riferimento al gruppo "**H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO**", si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:

- 49.50.1 “Trasporto mediante condotte di gas”.

Pertanto, il relativo ambito di applicazione è più ampio rispetto a quello previsto dall’articolo 21, comma 1, del presente disegno di legge di bilancio 2027 (che invece non ricomprende i codici ATECO di cui al gruppo C). Di conseguenza, l’**aliquota IRAP maggiorata di 2 punti percentuali** (**dal 3,9 per cento al 5,9 per cento**) resta applicabile, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 **(periodo d’imposta 2027**, per i soggetti solari), **ai soggetti che esercitano**, **in via prevalente**, **le attività economiche** individuate dal **codice ATECO 19.2** “**Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili**”.

Il **comma 3, lettere *a)* e *b)*,** disciplina le **modalità di determinazione** degli **acconti IRAP** dovuti per il **periodo d’imposta successivo a quello in corso 31 dicembre 2026 e per quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027** (periodi d’imposta 2027 e 2028, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Nello specifico, nella determinazione dell’acconto per ciascun periodo d’imposta d’interesse secondo il c.d. “**metodo storico**” si assume, quale **imposta** del **periodo precedente**, quella che si sarebbe **determinata applicando:**

- le **disposizioni** di cui al **comma 1, lettera *a)***, **per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026** (**periodo d’imposta 2027**, per i soggetti solari). Pertanto, nel ricalcolo dell’imposta del periodo precedente, da assumere come base di calcolo dell’acconto IRAP 2027, dovrà essere applicata l’**aliquota dell’8,9 per cento** (anziché del 3,9 per cento) – **lettera *a)*** del comma 3 del presente articolo;
- le **disposizioni** di cui al **comma 1, lettera *b)***, **per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027** (**periodo d’imposta 2028**, per i soggetti solari). Pertanto, nel ricalcolo dell’imposta del periodo precedente, da assumere come base di calcolo dell’acconto IRAP 2028, dovrà essere applicata l’**aliquota dell’6,9 per cento** (anziché dell’8,9 per cento) – **lettera *b)*** del comma 3 del presente articolo.

Infine, il **comma 4** stabilisce in capo ai soggetti del settore energetico (cui si rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3) il **divieto di traslare**, direttamente o indirettamente, **il maggior onere fiscale sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e dei servizi forniti alla clientela**, anche mediante l’incremento di commissioni e altri oneri.

- ***Determinazione base imponibile IRAP delle società di capitali***

In generale, l'IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione ed è dovuta alla regione nel cui territorio tale valore risulta realizzato.

Il decreto legislativo n. 446 del 1997 definisce, a seconda dell'attività d'impresa esercitata, diverse modalità di determinazione della base imponibile delle società di capitali, fermo restando il rispetto dei seguenti principi:

(*a*) principio di derivazione (o presa diretta) **dal bilancio**, in forza del quale la base imponibile IRAP (valore della produzione netta) è determinata considerando le voci del conto economico di bilancio espressamente richiamate dalla norma di riferimento;

(*b*) principio di correlazione, in forza del quale i componenti positivi e negativi classificati in voci del conto economico diverse da quelle ricomprese nella base contabile IRAP (voci c.d. "fuori base") concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella stessa misura dei componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi a cui sono correlati;

(*c*) principio di inerenza, in forza del quale concorrono alla formazione della base imponibile solo i ricavi e costi inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa.

Secondo la normativa vigente, le modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali sono le seguenti:

(*i*) il valore della produzione netta delle società industriali è determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere da A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9) costo del personale, 10) lett. *c)* e *d)* svalutazione delle immobilizzazioni e svalutazione crediti attivo circolante, 12) accantonamenti per rischi e 13) altri accantonamenti del conto economico (articolo 5 decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*ii*) il valore della produzione netta delle banche e degli intermediari finanziari è determinato come somma algebrica delle seguenti voci risultanti dalle schemi redatti secondo i provvedimenti della Banca d'Italia: (*a*) margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi (ovvero del 95 per cento dei dividendi intra-UE e SEE, se sono soddisfatte determinate condizioni), (*b*) 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale, (*c*) 90 per cento delle altre spese amministrative e (*c-bis*) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (articolo 6, comma 1 decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*iii*) il valore della produzione netta delle società di intermediazione mobiliare (SIM) è determinato come differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90 per cento delle altre spese amministrative e del 96 per cento degli interessi passivi (articolo 6, commi 2 e 5, decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*iv*) il valore della produzione netta delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) è determinato come differenza tra le commissioni attive e passive, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90 per cento delle altre spese amministrative (articolo 6, commi 3 e 5, decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*v*) il valore della produzione netta delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) è determinato come differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90 per cento delle altre spese amministrative (articolo 6, commi 4 e 5, decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*vi*) il valore della produzione netta delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati è determinato aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati ed il 96 per cento degli interessi passivi e oneri assimilati (articolo 6, comma 9, decreto legislativo n. 446 del 1997);

(*vii*) il valore della produzione netta delle imprese di assicurazione è determinato apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: (*a*) 90 per cento ammortamenti beni strumentali, ovunque classificati, e 90 per cento altre spese amministrative (voci 24 e 70), (*b*) 50 per cento dividendi (ovvero del 95 per cento dei dividendi intra-UE e SEE, se sono soddisfatte determinate condizioni) (voce 33) e *(b-bis*) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo (articolo 7, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997).

Gli articoli sopra richiamati prevedono espressamente delle voci di costo indeducibili e particolari modalità di deduzione di taluni costi (ad esempio, il costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e avviamento è deducibile in misura non superiore ad un diciottesimo del costo, indipendentemente dall'imputazione al conto economico). Il costo del personale assunto a tempo indeterminato è deducibile ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

Ai sensi dell'**articolo 16**, **comma 1**, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'**aliquota** del **3,90 per cento**, salvo le seguenti **eccezioni** di cui al **comma 1-*bis***:

- per le società di capitali che esercitano attività di **imprese concessionarie** diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
- per le **banche e società finanziarie** si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
- per le **imprese di assicurazione** si applica l'aliquota del 5,9 per cento.

La **legge di bilancio 2026** (articolo 1, comma 74, della legge n. 199 del 2025), ha disposto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i 2 successivi (periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) **l'incremento** di 2 punti percentuali dell'aliquota IRAP applicabile da **banche** e altri **intermediari**

finanziari (dal 4,65 per cento al 6,65 per cento) e da **imprese di assicurazione** (dal 5,9 per cento al 7,9 per cento). Per espressa previsione normativa, sono esclusi da tale incremento di aliquota IRAP i seguenti intermediari: società di intermediazione mobiliare (SIM), imprese di paesi terzi diverse dalle banche e imprese di investimento UE iscritte all'albo di cui all'articolo 20 del TUB, società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

L'**articolo 3** del **decreto-legge n. 21 del 2026** ha disposto l'**incremento di 2 punti percentuali** (**dal 3,90 per cento al 5,90 per cento ovvero dal 4,20 per cento al 6,20 per cento**) dell'aliquota IRAP applicabile ai **soggetti operanti nel comparto energetico** per i **periodi d'imposta 2026 e 2027**. Per individuare l'ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto-legge.

In base alla modifica proposta con l'articolo 21 del disegno di legge di bilancio 2027, si prevede di incrementare di 5 punti percentuali (anziché di 2 punti percentuali) l'aliquota IRAP – di cui ai medesimi commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – applicabile ai soggetti operanti nel comparto energetico per il periodo d'imposta 2027. Ai medesimi soggetti, per i periodi d'imposta 2028 e 2029, l'aliquota IRAP è incrementata di 3 punti percentuali. Al fine di individuare l'ambito di applicazione di tale disposizione, viene proposto l'inserimento di apposito Allegato 2 che non coincide esattamente con quello previsto dal decreto-legge n. 21 del 2026.

Le **regioni hanno facoltà di variare le aliquote** (cd. "aliquote base") sopra indicate **fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali**. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

A questo *link* si possono ricercare le aliquote applicabili ai vari soggetti d'imposta nelle regioni italiane e nelle province autonome, per anno d'imposta.

Articolo 22
(Revisione del regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio)

L'**articolo 22** concerne il regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dagli esercenti di attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Per i veicoli caratterizzati da determinate tipologie di alimentazione, si innalza la percentuale di deducibilità dei costi e si aumentano i limiti della deducibilità.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari per l'anno 2027 alle disposizioni in oggetto. Per gli anni successivi la stima restituisce i seguenti effetti finanziari: -7,5 milioni per il 2028; -11,9 milioni per il 2029; -16,3 milioni per il 2030; -20,6 milioni per il 2031; -17,5 milioni dal 2032.

L'**articolo 22** riguarda le deduzioni dei costi per gli autoveicoli utilizzati da soggetti che esercitano attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. A tal fine, modifica il vigente **articolo 168, comma 1, lettera *b*) del** decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che è il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

La novella, in primo luogo, prevede un innalzamento della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e ai veicoli ibridi; dall'attuale percentuale dell'80 per cento, si salirà al 90 per cento. In secondo luogo, sarà incrementato il limite di deducibilità previsto per gli autoveicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e per gli autoveicoli ibridi: dall'attuale soglia di 25.822,84 euro, si passerà a 35.000 euro.

La **Relazione Tecnica che si accompagna al disegno di legge di bilancio in commento** afferma che i veicoli cui si applicherà la modifica normativa sono circa 156.000, e che la platea di riferimento è formata per la quasi totalità -ovvero per il 94,5 per cento- da soggetti passivi di imposta IRPEF. La stima sui veicoli in questione è stata fatta per mezzo di un modello che combina informazioni relative alla composizione del parco veicoli circolante con dati di natura dichiarativa.

Le nuove disposizioni sono destinate ad avere effetti sulla finanza pubblica. Nella **Relazione Tecnica** si legge che le maggiori spese deducibili annuali dovrebbero essere di 14,2 milioni di euro a partire dal 2027. La **Relazione Tecnica**, inoltre, informa che ai fini della quantificazione si è assunto un ciclo medio di sostituzione dei veicoli pari a quattro anni.

Articolo 48
(Misure in materia di lavoro nel settore dell'artigianato)

L'**articolo 48** modifica la legge-quadro sull'artigianato, consentendo alle imprese iscritte all'albo da almeno sette anni consecutivi di **conservare la qualifica artigiana anche in caso di superamento dei limiti ordinari di personale**, **purché** dovuto a nuove assunzioni o acquisizioni di aziende o rami d'azienda effettuate dal 1° gennaio 2027. I nuovi limiti sono fissati a 22 dipendenti per le lavorazioni non in serie, 11 per quelle in serie non interamente automatizzate, 38 per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, 10 per i trasporti e 12 per l'edilizia. Con apprendisti aggiuntivi, i limiti possono salire rispettivamente a 27, 15, 48 e 17 dipendenti, escluso il settore dei trasporti.
Il mantenimento della qualifica richiede che l'impresa conservi il livello occupazionale raggiunto al momento del superamento, pena la perdita della qualifica dalla data della riduzione. Non rilevano le diminuzioni dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

L'**articolo 48** determina minori entrate contributive per effetto dei nuovi limiti dimensionali, che consentono una ricomposizione settoriale delle imprese e una conseguente riduzione del costo del lavoro, dovuta all'applicazione di aliquote contributive più basse e al maggiore ricorso a forme contrattuali soggette a contribuzione ridotta. Secondo le stime degli effetti finanziari fornite dalla relazione tecnica, le **minori entrate contributive** sono pari a 13,7 milioni di euro nel 2027, 28,0 milioni nel 2028 e 28,6 milioni nel 2029; al netto dei maggiori effetti fiscali, l'**onere** è pari a 13,5 milioni nel 2027, 22,6 milioni nel 2028 e 20,0 milioni nel 2029, e cresce negli anni successivi fino a 26,2 milioni nel 2036.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari registra le minori entrate contributive in termini di fabbisogno e indebitamento netto e, in termini di saldo netto da finanziare, una maggiore spesa corrente di pari importo; gli effetti fiscali sono registrati su tutti e tre i saldi.

L'**articolo 48** è composto da un unico comma e modifica la legge n. 443 del 1985, legge-quadro per l'artigianato. Nello specifico, il presente articolo interviene sull'articolo 4 della suddetta legge, relativo al **numero massimo di lavoratori dipendenti** che l'impresa artigiana deve avere per poter essere considerata tale.

Stante il dettato vigente dell'articolo 4, primo comma, della legge n. 443/1985, **l'impresa artigiana può avvalersi di personale dipendente**, **purché** sia diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci e **siano rispettati i seguenti limiti**:

a) imprese che non lavorano in serie: fino a 18 dipendenti, di cui non più di 9 apprendisti; il limite complessivo può salire a 22, purché i dipendenti aggiuntivi siano apprendisti;

b) imprese che lavorano in serie, con lavorazione non completamente automatizzata: fino a 9 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti; il limite complessivo può salire a 12, purché i dipendenti aggiuntivi siano apprendisti;

c) imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: fino a 32 dipendenti, di cui non più di 16 apprendisti; il limite complessivo può salire a 40, purché i dipendenti aggiuntivi siano apprendisti. I settori interessati sono stati individuati con il D.P.R. n. 288/2001;

d) imprese di trasporto: fino a 8 dipendenti;

e) imprese di costruzioni edili: fino a 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti. Il limite complessivo può salire a 14, purché i dipendenti aggiuntivi siano apprendisti.

L'articolo in esame aggiunge, in fine, due nuovi commi dopo il secondo al citato articolo 4.

Il nuovo **terzo comma** prevede che le imprese iscritte ininterrottamente da almeno **sette anni** all'albo provinciale delle imprese artigiane conservino tale qualifica anche in caso di **superamento** dei limiti dimensionali previsti dal primo comma dell'articolo 4, qualora il superamento derivi **da nuove assunzioni o da acquisizioni di aziende o rami d'azienda effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2027**.

Sempre secondo il terzo comma così aggiunto, il mantenimento della qualifica di impresa artigiana è subordinato al rispetto dei **seguenti limiti**:

a) per le imprese che **non lavorano in serie**: un massimo di 22 dipendenti, di cui non più di 11 apprendisti; il limite complessivo può essere elevato fino a **27** dipendenti, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per le imprese che **lavorano in serie**, purché la lavorazione non sia del tutto automatizzata: un massimo di 11 dipendenti, di cui non più di 6 apprendisti; il limite complessivo può essere elevato fino a **15** dipendenti, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per le imprese operanti nei **settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura**: un massimo di 38 dipendenti, di cui non più di 19 apprendisti; il limite complessivo può essere elevato fino a **48** dipendenti, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per le imprese di **trasporto**: un massimo di 10 dipendenti;

e) per le imprese di **costruzioni edili**: un massimo di 12 dipendenti, di cui non più di 6 apprendisti. Il limite complessivo può essere elevato fino a 17 dipendenti, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Il nuovo **quarto comma** prevede che la disposizione di cui al precedente terzo comma si applichi a condizione che, nei mesi successivi al superamento dei limiti dimensionali ordinari, l'impresa mantenga un numero di dipendenti almeno pari a quello raggiunto alla data del superamento. Ai fini della verifica di tale requisito, non rilevano le riduzioni di personale dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Qualora il livello occupazionale richiesto non sia mantenuto, l'impresa perde la qualifica di impresa artigiana a decorrere dalla data in cui si è verificata la riduzione.

- ***La vigente disciplina dell'artigianato***

L'articolo 45, comma 2, della Costituzione affida alla legge il compito di "provvedere alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato". La disposizione riconosce all'artigianato un ruolo strutturale nel tessuto economico e sociale e obbliga il legislatore a predisporre strumenti idonei non solo a proteggerlo, ma anche a promuoverne la crescita.

La legge n. 443/1985 (denominata anche "**legge-quadro per l'artigianato**") è la norma di riferimento per la disciplina e il sostegno del settore artigiano in Italia. Il suo scopo principale è attuare l'obbligo costituzionale di tutelare e sviluppare l'artigianato fornendo i **principi fondamentali** nell'ambito dei quali le regioni esercitano la loro potestà legislativa. Si ricorda che, a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3/2001), l'artigianato non figura tra le materie elencate dall'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione ed è pertanto riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma).

I contenuti centrali della legge n. 443/1985 si concentrano sulla **definizione dei requisiti** per l'impresa artigiana e l'imprenditore, sul sistema di **rappresentanza e controllo**, e sugli **ambiti di sostegno**.

Nello specifico, l'articolo 1 stabilisce che le **regioni** legiferano in materia di artigianato nel rispetto dei principi della medesima legge. Tra gli obiettivi vi sono la tutela e sviluppo del settore, l'accesso al credito, l'assistenza tecnica, la ricerca applicata, la formazione, gli insediamenti artigiani.

L'articolo 2 dispone che è **imprenditore artigiano**, colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'articolo 3 fornisce la definizione di **impresa artigiana**, come l'impresa che, entro i limiti dimensionali previsti dalla legge, svolge in via prevalente produzione di beni o servizi non commerciali o agricoli; può essere individuale o societaria. È ammessa la forma di **società a responsabilità limitata** e la **società in accomandita semplice,** se i soci (o il socio unico) possiedono i requisiti dell'articolo 2 e il lavoro prevale sul capitale. L'impresa può operare in sede fissa, presso l'abitazione, in altra sede designata dal committente, in forma ambulante o di posteggio; l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

L'articolo 4, come visto, definisce i **limiti dimensionali** che l'impresa non può superare per mantenere la qualifica di artigiana. Tali limiti variano a seconda del settore e della tipologia di attività svolta.

L'articolo 5 istituisce l'**albo provinciale delle imprese artigiane** come strumento di ricognizione e controllo dei requisiti.

L'articolo 6 disciplina la sezione specifica dell'albo dedicata a **consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.**

L'articolo 7 prevede che la **commissione provinciale per l'artigianato** deliberi su iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti.

L'articolo 8 è dedicato all'**istruzione artigiana:** essa si svolge nell'ambito della formazione professionale; le imprese possono essere chiamate a concorrere, tramite convenzioni, all'erogazione di corsi; le Regioni possono riconoscere la bottega-scuola; spettano alle Regioni promozione e coordinamento della formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale degli artigiani.

Infine, gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano gli **organi amministrativi e di tutela dell'artigianato,** in particolare le commissioni provinciali e le commissioni regionali per l'artigianato.

Articolo 76
(Interventi normativi in materia di energia – attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità per l'energia)

L'**articolo 76** al **comma 1 autorizza** una serie di interventi di conto capitale finalizzati all'**incremento** della **sicurezza energetica,** a **valere sulle risorse** derivanti dall'**aumento dell'indebitamento netto** dell'Italia **consentito** dall'attivazione della **clausola di salvaguardia nazionale** per le **spese** per la **sicurezza energetica.**
Il comma 2 introduce specifici **obblighi informativi** a carico delle amministrazioni competenti a supporto del **monitoraggio dei cronoprogrammi procedurali e finanziari** degli interventi.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni dell'articolo 76; tuttavia, gli interventi autorizzati dal presente articolo e disciplinati dai successivi articoli 77-83 (si veda *infra*) presentano spese complessive in conto capitale pari a 3.790 milioni nel 2027, 6.770 milioni nel 2028 e 2.700 milioni nel 2029, ed entrate complessive pari a 1.900 milioni nel 2029.

L'**articolo 76, primo comma**, **autorizza** una serie di interventi di conto capitale disciplinati dal Titolo VI, Capo I (articoli 77-83) finalizzati all'**incremento** della **sicurezza energetica**, a **valere sulle risorse** derivanti dall'**aumento dell'indebitamento netto** (deficit) dell'Italia **consentito** dall'attivazione della **clausola di salvaguardia nazionale** – ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 di riforma del Patto di stabilità – per le **spese** per incrementare la **sicurezza energetica**.

L'autorizzazione è disposta tenendo conto della richiesta di attivazione della clausola, presentata dall'Italia l'11 settembre 2026, e della **raccomandazione della Commissione europea dell'8 ottobre 2026** (COM(2026) 553 final), con la quale la Commissione ha proposto al Consiglio di consentire all'Italia, fino al 2028, di deviare dai tassi massimi di crescita della spesa netta per un importo pari all'aumento della spesa per la difesa e al costo delle misure ammissibili per la sicurezza energetica, entro i limiti, per queste ultime, dello 0,3 per cento del PIL annuo e dello 0,6 per cento cumulato.

Nel dettaglio, gli **interventi autorizzati** dal Titolo VI, Capo I (articoli 77-83) **concernono**:

- manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza della **rete ferroviaria** (art. 77);
- manutenzione, recupero e funzionalità dei **bacini idroelettrici** (art. 78);
- contributi per la realizzazione di **impianti fotovoltaici** di potenza fino a 1 MW (art. 79);
- incentivi alla **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** e per **l'efficientamento energetico** di ospedali, edifici scolastici, università istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), edifici e infrastrutture di ricerca, impianti natatori e di sport del ghiaccio (art. 80),
- incentivi alla produzione del **biometano** (art. 81),
- sostegno temporaneo ai costi dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle **imprese energivore** (art. 82) e delle **piccole e medie imprese non energivore** (art. 83).

Gli **effetti finanziari** di tali interventi, in termini di indebitamento netto (che rappresenta l'indicatore rilevante per quanto concerne l'attivazione della clausola di salvaguardia) nel **triennio 2027-2029** sono i seguenti:

(importi in milioni di euro, in termini di indebitamento netto)

Articolo	Tipologia	2027	2028	2029
77 – ferrovie	spese	2.790	2.640	0
78 – impianti idroelettrici	spese	0	200	300
79 – impianti fotovoltaici	spese	0	800	200
	entrate	*0*	*0*	*200*
80 – efficientamento energetico	spese	0	600	500
81 – biometano	spese	0	100	300
	entrate	*0*	*0*	*300*
82 – contributi costo energia elettrica imprese energivore	spese	0	1.000	800
	entrate	*0*	*0*	*800*
83 – contributi costo energia elettrica PMI non energivore	spese	1.000	1.430	600
	entrate	*0*	*0*	*600*
Totale spese		**3.790**	**6.770**	**2.700**
Totale entrate		*0*	*0*	*1.900*
Totale maggiori oneri al netto entrate		**3.790**	**6.770**	**800**
Ammontare massimo concesso per la clausola di salvaguardia per l'energia		ca. 7.175	ca. 7.370	-

Fonte: Elaborazione del Servizio Studi della Camera dei deputati sui dati del Prospetto Riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio (A.C. 3174 – Tomo I) e del *reporting template* recante le misure da considerare ai fini dell'applicazione della

clausola nazionale di salvaguardia per la sicurezza energetica (*National Escape Clause for Energy Security* - NEC+) per l'Italia, trasmesso al Parlamento il 2 novembre 2026.

In merito alla **quantificazione dell'incremento del deficit per gli anni 2027 e 2028** in esito all'attivazione della clausola di salvaguardia per l'energia, si rammenta che il Governo, nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) di ottobre 2026, ha quantificato il PIL nominale tendenziale in 2.393,6 miliardi nel 2027 e 2.459,4 miliardi nel 2028 (Tavola II.1.1A, pag. 54). L'ulteriore indebitamento, pari allo un massimo dello 0,3% del PIL per ciascun anno, sarebbe quindi pari a circa **7.175 milioni** nel **2027** e a circa **7.370 miliardi** nel **2028**, per **complessivi 14,5 miliardi** circa nel biennio; uno scostamento per la difesa di pari entità (fino a un massimo dello 0,3% del PIL per ciascun anno) porterebbe a uno scostamento complessivo massimo nel biennio pari a circa 29 miliardi di euro, come riporta il comunicato stampa diffuso a seguito della riunione del Consiglio dei ministri n. 191 del 2 ottobre 2026 concernente l'approvazione del DPFP e l'invio al Parlamento della richiesta di scostamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Tali dati sono confermati *reporting template* recante le misure da considerare ai fini dell'applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la sicurezza energetica (*National Escape Clause for Energy Security* - NEC+) per l'Italia, trasmesso al Parlamento il 2 novembre 2026.

Si ricorda che l'attivazione della **clausola di salvaguardia nazionale** del Patto di stabilità per le **spese** per incrementare la **sicurezza energetica** consente uno scostamento fino a un **massimo** dello **0,3% del PIL** per **ciascun anno 2027 e 2028** (pari a circa 7,2 miliardi nel 2027 e a 7,3 miliardi nel 2028, per un ammontare massimo complessivo pari a 14,5 miliardi). Gli interventi autorizzati dal presente articolo 76 e disciplinati dai successivi articoli 77-83 comportano, complessivamente, maggiori spese per 3,8 miliardi nel 2027 e 6,8 miliardi nel 2028 per complessivi 10,6 miliardi nel biennio.

Restano dunque **non impiegate** dalle **citate disposizioni** risorse per circa 3,4 miliardi nel 2027 e per 0,6 miliardi nel 2028 per complessivi 3,9 miliardi nel biennio. Le **rimanenti risorse** rivenienti dall'utilizzo integrale del deficit massimo autorizzato per la clausola di salvaguardia per l'energia sarebbero infatti **utilizzate** per finanziare **interventi già previsti a legislazione vigente**: il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (A.C. 3174, Tomo I, pag. 464) evidenzia che risultano previsti "ulteriori interventi della clausola nazionale di salvaguardia contenuti nel *Reporting Template* allegato al documento programmatico di bilancio (DPB) già previsti a legislazione vigente" pari, in termini di indebitamento netto, a **3.385 milioni nel 2027** e a **600 milioni nel 2028**, per complessivi 3.985 milioni nel biennio.

Conseguentemente, sembrerebbe che la copertura di interventi già previsti a legislazione vigente con risorse derivanti dall'ulteriore deficit utilizzato **permetta di liberare risorse di pari entità** (3.385 milioni nel 2027 e a 600 milioni nel 2028) per il finanziamento di altri oneri previsti nell'ambito della manovra.

Si segnala che il Governo, in data 2 novembre 2026, ha trasmesso al Parlamento il ***reporting template*** recante le misure da considerare ai fini dell'applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la sicurezza energetica (*National Escape Clause for Energy Security* - NEC+) per l'Italia e che è stato allegato al Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione europea.
Ad una prima lettura del *reporting template,* **alcune delle misure** elencate appaiono sostanzialmente **corrispondenti**, anche sotto il profilo degli oneri finanziari previsti per gli anni 2027-2028, **agli interventi autorizzati dagli articoli 77-83** del disegno di legge di bilancio.
Tuttavia, vi sono **altre misure** che non sembrerebbero essere ricomprese all'interno del disegno di legge di bilancio, ma che sarebbero già state adottate (in data successiva al 28 febbraio 2026, come richiesto dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/4514 del 18 agosto 2026, sulla quale si veda il *box* in calce alla presente scheda di lettura). Sulla base di quanto riportato nel *reporting template* trasmesso al Parlamento, tali misure sembrerebbero essere le seguenti:

- Promozione delle **comunità energetiche rinnovabili** (Codice PNRR M2C2-1.2 - Strumento finanziario – Prestiti);
- Promozione del **settore agrivoltaico** (Codice PNRR M2C2-1.1 - Strumento finanziario – Prestiti);
- **Fondo rotativo per i contratti di filiera nel settore agricolo** (Codice PNRR M2C1-3.4 - Strumento finanziario – Prestiti);
- **Parco Agrisolare** (Codice PNRR M2C1-4 - Strumento finanziario – Prestiti)
- Sostegno all'**autoproduzione di energia** da parte delle **PMI** (Codice PNRR M7-16 - Strumento finanziario – Prestiti);
- **Efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica** (Codice PNRR M7-17 - Strumento finanziario – Prestiti);
- Investimenti nelle infrastrutture per il **trasporto rapido di massa** (Codice PNRR M2C2-4.2 – Prestiti).

Sulla base dei dati riportati nel citato *reporting template*, gli **oneri complessivi dei suddetti ulteriori interventi già previsti a legislazione vigente** sarebbero pari a **3.385 milioni per il 2027** e a **700 milioni per il 2028**.

Si segnala che, mentre l'importo previsto per il 2027 corrisponde a quello indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, l'importo previsto per il 2028 è superiore di 100 milioni rispetto a quanto indicato nel citato prospetto riepilogativo.

Allo scopo della rendicontazione, il **comma 2** prevede che, per il monitoraggio degli interventi e per la verifica del loro impatto sul bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti garantiscano la **trasmissione di informazioni aggiornate con cadenza mensile**, per il tramite dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che assicura il coordinamento delle informazioni da rendere alla Commissione europea. La disposizione è formulata in coerenza con il ciclo di sorveglianza delineato dalla Comunicazione "Orientamenti per gli Stati membri sull'ampliamento della clausola di salvaguardia nazionale per la sicurezza energetica" (C/2026/4514) del 18 agosto 2026, che richiede la disponibilità di informazioni aggiornate sulle misure e sul relativo impatto sul bilancio **entro le tempistiche indicate dalla Commissione europea** (prima del **15 aprile** in primavera e prima del **15 ottobre** in autunno).

• ***La* governance *economica europea e l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per l'energia***

La *governance* economica europea, come modificata da ultimo nel 2024[1], prevede una serie di procedure di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, introducendo l'indicatore unico di riferimento della spesa netta e nuovi documenti di programmazione e monitoraggio.

La principale novità della nuova *governance* economica europea consiste nel fatto che gli Stati membri programmano, in accordo con le istituzioni europee, un **livello massimo di spesa primaria netta finanziata a livello nazionale**[2] per ciascun anno di riferimento in linea con il principio delle finanze sane e sostenibili.

In particolare, la riforma prevede che tutti gli Stati membri predispongano **due nuovi documenti**:

- il **Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine**, quale documento unico di programmazione economica pluriennale, di durata pari a quella della legislatura nazionale (**5 anni** per l'Italia), in cui ogni Stato membro stabilisce, in accordo con le istituzioni europee, il proprio **livello massimo di spesa netta** per ciascuno degli anni del Piano e un **programma di riforme e investimenti** da conseguire nel medesimo periodo;
- la **Relazione annuale sui progressi compiuti:** si tratta di un documento che ogni Stato membro deve presentare ogni anno alle istituzioni europee entro il mese di aprile al fine di **monitorare l'attuazione del Piano strutturale di bilancio**.

La riforma prevede inoltre che gli Stati membri possano deviare temporaneamente dal percorso della spesa netta ricorrendo all'attivazione di

1 Le modifiche sono state introdotte da tre atti legislativi che hanno profondamente rivisto il previgente quadro normativo: il regolamento (UE) 2024/1263, il regolamento (UE) 2024/1264 e la direttiva (UE) 2024/1265.

2 Per un approfondimento su tale nuovo indicatore, si rinvia alla relativa infografica pubblicata sul portale della documentazione della Camera.

clausole di salvaguardia di livello generale o nazionale (rispettivamente art. 25 e 26 del regolamento (UE) 2024/1263). La **prima clausola** di sospensione temporanea è **generale** (art. 25), e può essere attivata dal Consiglio in caso di grave recessione nell'area Euro o nell'Unione; la **seconda clausola** è **nazionale** (art. 26) e può essere attivata dal Consiglio in caso di eventi eccezionali avvenuti in uno Stato membro al di fuori dal controllo del governo nazionale.

Per quanto attiene all'attivazione della **clausola di salvaguardia nazionale sull'energia**, la Commissione europea ha annunciato, nell'ambito della comunicazione COM(2026) 200 final, che illustra i principali elementi del cd. "pacchetto di primavera" del Semestre europeo, presentato il 3 giugno 2026, la possibilità di **ampliare il perimetro della clausola di salvaguardia nazionale per la spesa per la difesa** allo scopo di includervi determinati **investimenti nel settore dell'energia**. Indicazioni di dettaglio sono state poi fornite dalla Comunicazione C/2026/4514 del 18 agosto 2026. Secondo la Commissione, "l'ambito d'applicazione **ampliato** della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa sarà **limitato** alle misure che rafforzano la **sicurezza strutturale e la resilienza del sistema energetico** europeo e accelerano la **transizione dai combustibili fossili**" e consentirà, su richiesta dei singoli Stati, di beneficiare della flessibilità anche su tali interventi.

Sempre secondo quanto illustrato dalla Comunicazione C/2026/4514 del 18 agosto 2026, "le **misure ammissibili** includono il sostegno alle famiglie e alle imprese per ridurne la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere la decarbonizzazione, comprese le misure volte ad accelerare l'**elettrificazione** dei settori di uso finale, a sostenere gli investimenti nelle **reti elettriche**, lo **stoccaggio** di energia pulita (ad es. batterie), il **risparmio energetico** e l'espansione della **capacità delle fonti di energia pulita**". Può inoltre essere presa in considerazione "la più ampia gamma di misure inserite nella comunicazione su *AccelerateEU* (COM(2026) 370 final, 22 aprile 2026) e nel piano d'azione per l'elettrificazione (COM(2026) 595 final, 17 luglio 2026)", a condizione che siano conformi ai principi generali.

La **Commissione** ha predisposto un **elenco**, **indicativo e non esaustivo**, di misure per le quali gli Stati membri potrebbero richiedere la flessibilità:

Gruppo di destinatari	Tipo di misure
Famiglie	Sovvenzioni per l'energia geotermica e solare; per sistemi residenziali di immagazzinamento dell'energia; per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite, come le pompe di calore; per infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici; sovvenzioni e/o prestiti a tasso agevolato per ristrutturazioni medie o profonde di edifici residenziali.
Settore pubblico	Investimenti in produzione e stoccaggio in loco di energia rinnovabile; investimenti in ristrutturazioni medie o profonde di edifici.
Imprese	Incentivi fiscali per infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici; sovvenzioni e/o prestiti a tasso agevolato per ristrutturazioni medie o profonde di edifici; incentivi finanziari mirati per incrementare l'adozione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale di cui all'allegato del regolamento (UE) 2024/1735.
Infrastrutture di trasporto	Investimenti pubblici in infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici; in infrastrutture e materiale rotabile di trasporto urbano pulito (tram e metropolitane); in infrastrutture ferroviarie e materiale rotabile.

Gruppo di destinatari	Tipo di misure
Settore energetico	Investimenti in progetti di energia rinnovabile (produzione di energia elettrica e riscaldamento); in tecnologie delle batterie e di stoccaggio; in centrali nucleari; in infrastrutture e tecnologie delle reti elettriche; in tecnologie per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi con energia elettrica da fonti rinnovabili o a basse emissioni; in tecnologie per l'efficienza energetica connesse al sistema energetico; in combustibili rinnovabili sostenibili; contratti bidirezionali per differenza per la produzione di energia pulita; investimenti per la sicurezza fisica e informatica dei sistemi energetici.

Fonte: Commissione europea, Comunicazione C/2026/4514 del 18 agosto 2026, Tabella 1, p. 2.

"**Non saranno invece ammissibili** a tale flessibilità le misure aventi altre finalità, sebbene legate in qualche misura alla crisi in Medio Oriente. Per esempio, **non rientrano** nell'ambito d'applicazione della flessibilità la **riduzione delle accise** o di altre imposte sui combustibili fossili, i **prezzi fissi**, le **sovvenzioni** per i combustibili fossili, i **sostegni** basati sul reddito o **altri sussidi** intesi ad attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia o le misure che generano unicamente risparmi energetici indiretti senza realizzare un miglioramento strutturale nella resilienza del sistema energetico europeo".

Inoltre, per il **principio dell'addizionalità**, "saranno ammissibili alla flessibilità **esclusivamente** le **misure** di bilancio decise **successivamente al 28 febbraio 2026**", poiché "l'applicazione retroattiva che interessi le misure decise in precedenza non contribuirebbe ad accelerare la transizione energetica, limitandosi invece a creare un margine di bilancio per altri fini, vanificando così l'obiettivo della flessibilità" (p. 3). L'**ammissibilità** delle singole misure è **valutata caso per caso**, con due **requisiti**: le misure devono essere **finanziate a livello nazionale**, con incidenza diretta sul bilancio, e gli Stati devono spiegare in quale modo esse contribuiscano a **potenziare la sicurezza energetica e la resilienza europee**, dimostrando che sono "**mirate ed efficaci** sotto il profilo dei costi".

Quanto all'**entità**, il massimale della clausola per la difesa, pari all'1,5 per cento del PIL annuo di spese supplementari, rimane **invariato**; al suo interno, un **massimale annuo dedicato** pari allo **0,3 per cento del PIL** si applica alle misure connesse all'energia ed è disponibile per il periodo **2026-2028**, con un **massimale cumulativo** dello **0,6 per cento del PIL** per lo stesso periodo. Inoltre, "per garantire la parità di trattamento, gli Stati membri che avessero **già utilizzato** appieno la flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale per aumentare la spesa per la difesa potrebbero ottenere **un'ulteriore flessibilità temporanea e limitata** alle stesse condizioni, compresa la condizione che i rischi complessivi per la sostenibilità di bilancio rimangano contenuti". Per gli Stati che chiedono per la prima volta l'attivazione della clausola, la flessibilità copre congiuntamente la spesa per la difesa e le misure per la sicurezza energetica. In merito alle verifiche sull'effettivo ammontare di flessibilità, la richiesta indica un primo elenco delle misure e dei costi **stimati**, ma la **flessibilità** è concessa solo ***ex post***: poiché nessuna categoria del SEC copre tali spese, gli Stati trasmettono alla Commissione, con apposito modello, dati aggiornati entro il 15 aprile e il 15 ottobre, prima di ciascun ciclo semestrale di sorveglianza; il monitoraggio avviene mediante il conto di controllo secondo quanto dettagliato nell'**Allegato** alla Comunicazione.

Quanto alla **procedura**, l'estensione deve essere richiesta dal singolo Stato e approvata dal Consiglio su raccomandazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263.

In Italia, il 5 agosto 2026 le Camere hanno approvato identiche **risoluzioni** (n. 6-00287 alla Camera dei deputati e n. 6-00233 al Senato della Repubblica), con le quali il Governo è stato autorizzato ad avviare la procedura di attivazione della clausola per entrambe le finalità, fissando un limite cumulato, nel periodo di riferimento, pari allo **0,6 per cento del PIL** per le misure connesse all'**energia** e allo **0,9 per cento del PIL** per quelle in materia di **difesa**. La richiesta è stata presentata dall'Italia l'11 settembre 2026

L'estensione della clausola di salvaguardia all'energia è stata finora attivata dal Consiglio per la Grecia, con raccomandazione del Consiglio C/2026/5419 del 9 ottobre 2026. Essa consente alla Grecia, fino al 2028, di superare i tassi massimi di crescita della spesa netta entro un importo pari alla somma tra l'aumento della spesa per la difesa in percentuale del PIL rispetto al 2024 (anno di riferimento) e il costo delle misure ammissibili per la sicurezza energetica nel periodo 2026-2028, entro lo 0,3 per cento del PIL annuo e lo 0,6 per cento cumulato; la somma deve comunque rientrare nel massimale complessivo dell'1,5 per cento del PIL.

Per l'Italia, la raccomandazione della Commissione dell'8 ottobre 2026 (COM(2026) 553 final), di analogo contenuto, è all'esame del Consiglio: l'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ECOFIN del **9 novembre 2026** reca, tra i punti per l'adozione, una raccomandazione del Consiglio in materia di clausola di salvaguardia nazionale.

Articolo 78
(Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici)

L'**articolo 78**, composto da 4 commi, stanzia **800 milioni di euro**, ripartiti tra il 2028, il 2029 e il 2030, per la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei **bacini idroelettrici** (comma 1). Detta inoltre la disciplina delle modalità di **contrattualizzazione dell'energia elettrica** prodotta dagli impianti idroelettrici già in esercizio (commi 2 e 3), prevedendo che le risorse ricavate siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema in bolletta (comma 4).

L'**articolo 78** autorizza una spesa di **200 milioni** di euro per il 2028, di **300 milioni** di euro per il 2029 e di **300 milioni** di euro per il 2030.
In base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il comma 1 determina maggiori spese in conto capitale pari a 200 milioni di euro nel 2028 e a 300 milioni di euro nel 2029, con importi identici in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto. Ai commi 2, 3 e 4 il prospetto non ascrive effetti.

L'articolo 78 rientra tra gli interventi in materia di energia che l'articolo 76 autorizza tenuto conto della richiesta di attivazione della **clausola di salvaguardia nazionale**. La relazione con cui il Governo ha chiesto l'autorizzazione al ricorso alla clausola, trasmessa unitamente al Documento programmatico di finanza pubblica 2026, indicava tra le misure per le imprese il "rafforzamento della capacità di produzione idroelettrica".

Il **comma 1** autorizza, per fini di manutenzione, recupero e funzionalità dei **bacini idroelettrici** (cd. *hydro release*), una spesa complessiva di **800 milioni** di euro, divisi in:

- 200 milioni per il 2028;
- 300 milioni per il 2029;
- 300 milioni per il 2030.

La spesa è iscritta in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): si tratta del nuovo capitolo **7325** (Tabella n. 9 allegata al disegno di legge di bilancio) intitolato "Somme da destinare alla funzionalità degli impianti idroelettrici", con 200 milioni di euro per il 2028 e 300 milioni per il 2029.

Si ricorda che la citata clausola di salvaguardia nazionale consente una deviazione dal percorso della spesa netta per le misure di sicurezza energetica

fino al 2028; secondo la comunicazione della Commissione europea C/2026/4514, dopo tale data le misure che restano in vigore devono trovare copertura attraverso una ridefinizione delle priorità di bilancio. Per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pertanto, rientra nel periodo di vigenza della clausola la sola quota del 2028 (200 milioni di euro), mentre le quote del 2029 e del 2030 (300 milioni di euro per ciascun anno) si collocano oltre tale periodo. Diversamente dagli articoli 79, 82 e 83, che per gli anni 2029 e 2030 pongono i relativi oneri a carico della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle fonti rinnovabili o, quanto all'articolo 81, delle componenti tariffarie del sistema del gas, l'articolo 78 pone a carico del bilancio dello Stato anche le quote del 2029 e del 2030.

Si osserva che il comma 1 non individua espressamente i soggetti destinatari delle risorse: la relazione illustrativa, nel descrivere il comma 2, sembra riferire gli interventi di cui al comma 1 agli operatori degli impianti. Inoltre il comma 1 autorizza la spesa e ne indica le finalità, ma non individua i criteri e le modalità dell'assegnazione delle risorse e non prevede, a differenza degli articoli da 79 a 83, l'adozione di un provvedimento attuativo (i provvedimenti dell'ARERA previsti dal comma 2, su cui si veda di seguito, riguarderebbero infatti la sola contrattualizzazione dell'energia prodotta). *Si valuti quindi l'opportunità di precisare tali profili.*

I **commi 2, 3 e 4** si occupano invece dell'**energia elettrica prodotta** dagli impianti idroelettrici in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, disciplinandone la **contrattualizzazione** allo scopo di:

- recuperare i costi sostenuti,
- garantire il trasferimento all'insieme dei clienti finali del sistema elettrico dei benefici ottenuti (comma 2);
- promuovere la concorrenza nel mercato (comma 3) e
- ridurre gli oneri generali di sistema (comma 4).

Nel dettaglio, il **comma 2** prevede che tale energia sia oggetto di **contratti per differenza a due vie** (su cui si veda il *box* che segue) stipulati con il Gestore dei servizi energetici s.p.a. (GSE), secondo modalità e criteri definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

La norma introduce poi due limiti percentuali sulla quantità di energia elettrica prodotta che deve essere contrattualizzata:

- come limite massimo, l'**80 per cento** dell'energia prodotta
- come limite minimo, il **50 per cento** dell'energia prodotta.

Ne consegue che la contrattualizzazione riguarda una quota dei volumi di energia elettrica prodotta compresa tra il 50 e l'80 per cento. Dalla relazione

tecnica sembra evincersi che la quantità di produzione da vendere via CfD corrisponda alla quota necessaria a ripagare il contributo pubblico ricevuto, "al fine di consentire il recupero dei costi sostenuti e garantire il trasferimento all'insieme dei clienti finali del sistema elettrico dei benefici ottenuti".

- ***I contratti per differenza a due vie***

Un **contratto per differenza a due vie** (*contract for difference*, CfD) è un contratto con cui le parti fissano un prezzo di riferimento (prezzo di esercizio o *strike price*) e, per un determinato periodo e per determinati volumi di energia, regolano tra loro la differenza tra tale prezzo e il prezzo di mercato. Se, come nel caso dell'articolo 78, la controparte del produttore è il GSE:

- quando il prezzo di mercato è **inferiore** al prezzo di esercizio, il GSE versa al produttore la differenza;
- quando è **superiore**, è il produttore a versare la differenza al GSE.

"A due vie" significa appunto che il conguaglio opera in entrambe le direzioni: il contratto non è un sussidio unidirezionale, ma uno strumento di stabilizzazione, che assicura al produttore un ricavo prevedibile e trasferisce al sistema i maggiori ricavi derivanti da prezzi di mercato elevati.

Con riferimento al mercato dell'energia, la logica dei CfD è la seguente: di norma l'energia continua a essere venduta sul mercato, ma il contratto sterilizza (in tutto o in parte) l'effetto della volatilità, trasferendo tra le parti la differenza tra prezzo contrattuale e prezzo *spot*.

Lo strumento è già utilizzato nell'ordinamento. Nel meccanismo di sostegno alle fonti rinnovabili cosiddetto FER X (decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2026), al quale possono accedere anche gli impianti idroelettrici, il sostegno è riconosciuto, per gli impianti di potenza pari o superiore a 200 kW, mediante contratti per differenza a due vie, con prezzo di riferimento individuato nel prezzo del mercato del giorno prima. Il meccanismo è stato ritenuto compatibile con il mercato interno dalla Commissione europea con la decisione C(2026) 4012 final dell'8 giugno 2026. Per maggiori approfondimenti sul FER X si veda anche quanto detto nella scheda dell'**articolo 79** del disegno di legge in esame.

Anche il cd. *energy release* è regolato mediante contratti per differenza a due vie (si veda il *box* nella scheda dell'**articolo 82** del disegno di legge).

A livello europeo, l'articolo 19-*quinquies* del regolamento (UE) 2019/943, introdotto dal regolamento (UE) 2024/1747, volto a migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione europea, prevede che dal 17 luglio 2027 i regimi di sostegno diretto dei prezzi per i **nuovi investimenti** nella produzione di energia elettrica da fonte eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio e nucleare assumano la forma di contratti per differenza bidirezionali, e consente agli Stati membri di distribuire ai clienti finali le entrate che ne derivano. L'articolo 78 riguarda invece impianti già in esercizio.

Si aggiunge che il ruolo dei contratti per differenza a due vie in sede di rinnovo o riassegnazione della concessione idroelettrica è stato oggetto di una serie di atti parlamentari di controllo e di indirizzo, durante lo svolgimento dei quali è stata

preannunciata l'adozione della misura in esame. In risposta alle interrogazioni presentate in materia (tra le più recenti, la n. 3-02827 e la n. 3-02989 dell'ottobre 2026) il Governo aveva infatti affermato di essere allo studio di interventi sul regime concessorio delle derivazioni idroelettriche, inclusa l'introduzione di strumenti di stabilizzazione dei ricavi e dei prezzi, quali i contratti per differenza a due vie.

Come anticipato, il **comma 2** demanda a uno o più provvedimenti dell'ARERA la disciplina della contrattualizzazione, richiedendo il rispetto delle seguenti condizioni:

- i contratti devono avere una durata pari a **20 anni** e, ove si verifichi un subentro, essi devono essere trasferiti al nuovo concessionario;
- devono essere mantenuti **incentivi alla gestione efficiente** degli impianti, anche per quanto riguarda il profilo di produzione (per il quale si può intendere la distribuzione temporale della produzione elettrica). A tale fine si consente il ricorso a profili contrattuali standardizzati o proporzionali all'effettiva produzione;
- il corrispettivo contrattuale deve essere determinato prendendo come riferimento i **costi medi efficienti**, inclusi i canoni, degli specifici impianti oggetto dei diversi contratti.

• ***Le concessioni idroelettriche***

Le concessioni di **grandi derivazioni idroelettriche** (potenza nominale media annua superiore a 3.000 kW) sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, come modificato dal decreto-legge n. 135/2018 e dalla legge n. 118/2022. Le regioni e le province autonome disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni; alla scadenza, le opere cosiddette "bagnate" passano senza compenso in proprietà delle regioni.

Per un approfondimento della disciplina delle concessioni idroelettriche, si può consultare l'apposito tema del Servizio Studi della Camera. Quanto alle procedure autorizzative per la costruzione degli impianti idroelettrici, si rinvia al *dossier* di documentazione e ricerche predisposto dal Servizio Studi della Camera sulla normativa statale per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In materia di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, aventi potenza nominale media annua non superiore a 3.000 kW, si segnala la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 3 settembre 2026 causa C-653/24), pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale.

La questione è sorta nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale relativo alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 17/2023, che prevedeva la possibilità di prorogare, su richiesta del concessionario, le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche fino all'integrale fruizione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel dettaglio, la Corte ha dichiarato che la direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE, cosiddetta *direttiva Bolkestein*), e dunque anche il suo articolo 12, relativo alla

selezione tra candidati in caso di scarsità delle risorse naturali, **non si applica** agli impianti che hanno come unica o principale attività la produzione di energia elettrica, come i piccoli impianti di derivazione idroelettrica, in quanto tale attività consiste nella **produzione di un bene** (l'energia elettrica) e non nella prestazione di un servizio, in linea con la giurisprudenza della medesima Corte (si vedano le sentenze del 27 aprile 1994, Almelo, C-393/92, e del 28 maggio 2020, ECO-WIND Construction, C-727/17). Avendo risolto la controversia con la risposta alla prima questione, la Corte non si è pronunciata sulle ulteriori questioni, relative alla soglia di 3.000 kW e alla proroga delle concessioni in ragione della fruizione degli incentivi.

Si osserva che il comma 2 non subordina l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea, a differenza di quanto previsto dagli articoli 81, 82 e 83 del disegno di legge. Al riguardo si osserva che la **contrattualizzazione** è configurata come **obbligatoria** e che il corrispettivo contrattuale è determinato in via amministrativa, con provvedimento dell'ARERA, in base ai costi medi efficienti degli impianti: elementi che, pur a fronte della bidirezionalità del conguaglio, potrebbero richiedere una valutazione preventiva della misura alla luce della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, come avvenuto per il meccanismo FER X.

Si osserva inoltre che la durata ventennale dei contratti non risulta coordinata con il termine di **scadenza delle concessioni di derivazione idroelettrica** (v. *box* che precede). La previsione sul trasferimento del contratto al nuovo concessionario disciplina infatti la sola ipotesi del subentro, e non quella in cui alla scadenza non segua un'immediata riassegnazione della concessione, né quella in cui la durata residua della concessione risulti inferiore a quella del contratto.

Secondo il **comma 3**, al fine di promuovere la concorrenza nel mercato, i provvedimenti dell'ARERA di cui al comma 2 possono anche prevedere che il GSE ceda l'energia elettrica oggetto di contrattualizzazione mediante **contratti a termine**, la cui durata non può essere superiore a 5 anni. A riguardo, la norma richiede lo svolgimento di **procedure competitive**, che consentano di individuare le controparti del GSE e le condizioni economiche contrattuali.

Infine, il **comma 4** destina le risorse ricavate dalla valorizzazione dell'energia contrattualizzata di cui ai commi 2 e 3 alla riduzione degli oneri generali di sistema. Si ricorda che gli oneri generali di sistema sono corrispettivi, applicati nelle bollette di tutti i clienti del sistema elettrico, destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico; il relativo gettito affluisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e, per la gran parte della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione (Asos), al GSE.

Articolo 79
(Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW)

L'**articolo 79** prevede risorse per complessivi **1,2 miliardi** di euro, ripartiti tra il 2028, il 2029 e il 2030, per sostenere la realizzazione di impianti **fotovoltaici** di nuova costruzione di potenza nominale non superiore a 1 MW. I contributi a fondo perduto concedibili per la realizzazione di tali impianti non possono superare il 40 per cento dei costi di investimento e sono concessi entro un limite complessivo di 3 GW di nuova potenza e nel limite di 800 milioni di euro per il 2028 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030.

L'**articolo 79**, al comma 2, prevede interventi pari a un importo di massimo 800 milioni di euro per il 2028, massimo 200 milioni di euro per il 2029 e massimo 200 milioni di euro per il 2030. Per gli anni **2029** e **2030** gli oneri non gravano sul bilancio dello Stato, ma sulla **componente degli oneri generali di sistema** destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) registra:
– per il **2028**, una maggiore spesa in conto capitale di 800 milioni di euro, con lo stesso importo in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto;
– per il **2029**, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, una spesa di 200 milioni di euro e, a fronte di essa, maggiori entrate di pari importo, indicate come "incremento degli oneri generali di sistema": le due voci si compensano e, per il 2029, non vi sono effetti netti su tali saldi.

Anche l'articolo 79 rientra tra gli interventi in materia di energia che l'articolo 76 autorizza tenuto conto della richiesta di attivazione della **clausola di salvaguardia nazionale**. È volto a favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale non superiore a **1 MW**.

L'articolo è composto da due commi. Il **comma 1** autorizza il GSE a concedere **contributi in conto capitale** nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030.

Tali contributi non possono essere superiori al **40 per cento dei costi** di investimento ammissibili, entro un contingente complessivo di **3 GW di nuova potenza** fotovoltaica installata.

Il contingente di 3 GW costituisce pertanto il **limite massimo** della potenza nominale complessiva degli impianti che possono beneficiare della misura.

La misura è rivolta ai soggetti che accedono al meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, disciplinato dal decreto ministeriale 18 giugno 2026: si tratta del meccanismo **FER X** a regime, volto a incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il contributo in conto capitale **consentirebbe di ridurre di circa il 35 per cento il livello di sostegno economico che il GSE dovrà successivamente riconoscere** per l'energia elettrica prodotta dagli impianti beneficiari. Tale riduzione discende dalle regole del meccanismo FER X (si veda il *box* che segue): per gli impianti che ricevono un contributo in conto capitale, il prezzo riconosciuto per l'energia prodotta è ridotto in proporzione al contributo, fino a un massimo del 35 per cento nel caso di contributo pari al 40 per cento dell'investimento (allegato 1, punto 4, del decreto ministeriale 18 giugno 2026). **Il contributo copre cioè in anticipo una parte dei costi di investimento** e, di conseguenza, si riduce l'incentivo successivamente riconosciuto sull'energia prodotta. Il **risparmio** che ne deriva sugli oneri di incentivazione è stimato dalla relazione tecnica in circa **89 milioni** di euro annui.

- ***Il meccanismo FER X***

Il decreto del MASE 18 giugno 2026 è stato adottato in attuazione degli articoli 6 – relativo ai meccanismi di sostegno per gli impianti di potenza superiore a 1 MW – e 7 – relativo ai meccanismi di sostegno per gli impianti di potenza fino a 1 MW – del d. lgs. n. 199/2021 e si rivolge a **quattro tipologie di impianti**:

- fotovoltaici;
- eolici;
- idroelettrici;
- impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione.

Il decreto si applica sino al 31 dicembre 2030. Tuttavia, **per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1MW**, come quelli cui si rivolge l'articolo in esame, la sua applicazione cessa decorsi 60 giorni dalla data del raggiungimento di un contingente di potenza pari a 10 GW, qualora tale data preceda il termine del 31 dicembre 2030, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto.

Le **modalità di accesso** al meccanismo sono differenziate secondo la potenza degli impianti. Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW, come quelli cui si rivolge l'articolo in esame, accedono direttamente al meccanismo se possiedono i requisiti previsti e hanno avviato i lavori dopo l'entrata in vigore del decreto; i relativi prezzi di aggiudicazione sono definiti dall'ARERA. Gli impianti di potenza

superiore a 1 MW devono invece partecipare a procedure pubbliche competitive, bandite periodicamente dal GSE per contingenti di potenza distinti per tecnologia.

Il sostegno è riconosciuto sull'energia elettrica prodotta e immessa in rete. Per gli impianti di potenza **pari o superiore a 200 kW** l'energia resta nella disponibilità del produttore, che la vende sul mercato, e **il sostegno opera come un contratto per differenza a due vie**: il GSE versa al produttore la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo di mercato (cioè il prezzo del mercato del giorno prima, assunto pari a zero se negativo), se positiva, e la richiede al produttore, se negativa (sui contratti per differenza a due vie si veda il *box* nella scheda dell'**articolo 78** del disegno di legge in esame). Per gli impianti di potenza **inferiore a 200 kW** il GSE ritira e vende direttamente l'energia, riconoscendo al produttore il prezzo di aggiudicazione come tariffa onnicomprensiva; il produttore può chiedere, in alternativa, l'applicazione del regime previsto per gli impianti di maggiore potenza.

Il decreto ammette il **cumulo** dell'incentivo **con una sola** delle seguenti misure (articolo 15): contributi in conto capitale non superiori al 40 per cento del costo dell'investimento, solo per gli impianti di nuova costruzione; fondi di garanzia e fondi di rotazione; agevolazioni fiscali nella forma di credito d'imposta o di detassazione del reddito d'impresa per gli investimenti in macchinari e apparecchiature. In caso di cumulo, il prezzo di aggiudicazione è ridotto secondo le regole dell'allegato 1. Chi riceve il contributo previsto dall'articolo 79, quindi, non può cumulare l'incentivo con le altre misure indicate.

Il meccanismo FER X è stato autorizzato dalla Commissione europea, ai sensi della disciplina per gli aiuti di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (CISAF), con decisione C(2026) 4012 final dell'8 giugno 2026, che lo ha ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 1 demanda a un **decreto** del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in relazione ai profili finanziari e di contabilità pubblica, la definizione dei criteri e delle modalità attuative dell'intervento e di monitoraggio della spesa per gli investimenti.

Il suddetto decreto deve essere adottato entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si osserva che l'articolo **non reca previsioni relative alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato**. Il meccanismo FER X, al quale la misura si collega, è stato autorizzato dalla Commissione europea e comprende già, tra le misure con cui l'incentivo è cumulabile, i contributi in conto capitale fino al 40 per cento dell'investimento (si veda il *box* che precede). Dalle relazioni governative non si evince se tale autorizzazione si estenda anche al regime di contributi previsto dall'articolo in esame.

In merito alla copertura finanziaria della presente disposizione, il **comma 2:**

- autorizza la spesa di 800 milioni di euro per il 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE (si tratta del nuovo capitolo 7041);
- prevede, per 200 milioni di euro per il 2029 e 200 milioni di euro per il 2030, che si provveda a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia (ASOS).

Rispetto al quadro europeo di finanza pubblica, dunque, la spesa del 2028 rientra nel periodo di vigenza della clausola di salvaguardia nazionale, che consente una deviazione dal percorso della spesa netta per le misure di sicurezza energetica fino al 2028. Le quote del 2029 e del 2030 si collocano oltre tale periodo e sono poste a carico delle bollette.

Articolo 80
(Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)

L'**articolo 80** autorizza una spesa complessiva di **1.600 milioni** di euro, distribuiti tra il 2028, il 2029 e il 2030, per rafforzare i regimi di sostegno alla produzione di **energia termica** da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica. Le risorse sono trasferite al GSE, che concede **contributi** a copertura integrale di interventi di **riqualificazione energetica** di ospedali e strutture sanitarie pubbliche, edifici scolastici pubblici, università statali, istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, enti pubblici di ricerca e impianti natatori e per gli sport del ghiaccio (comma 1). La definizione della disciplina attuativa è rimessa a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 2).

L'**articolo 80** autorizza una spesa di 600 milioni di euro per il 2028 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030.
In base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il comma 1 determina maggiori spese in conto capitale pari a 600 milioni di euro nel 2028 e a 500 milioni di euro nel 2029, con importi identici in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

L'**articolo 80**, composto da due commi, autorizza la spesa complessiva di 1.600 milioni di euro nel triennio 2028-2030 per la riqualificazione energetica di determinate categorie di **edifici** e **impianti** e affida a decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità attuative.

Lo scopo della norma in esame viene individuato nel rafforzamento dei regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica. La misura in esame rientra tra gli interventi autorizzati, ai sensi dell'**articolo 76** del disegno di legge in esame, tenendo conto della richiesta di attivazione della **clausola di salvaguardia nazionale.**

Si ripresenta in tale articolo il meccanismo già previsto all'**articolo 79** del disegno di legge in esame, che attribuisce un ruolo centrale al Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. per la concessione dei contributi, ossia:

- autorizzazione di spesa,
- iscrizione della spesa in apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE),

- successivo trasferimento della spesa al GSE,
- concessione dei contributi da parte del GSE per la copertura degli interventi previsti.

Il quadro normativo di riferimento dei regimi di sostegno citati in precedenza è rappresentato dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 28/2011, che disciplina i meccanismi di incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni: si tratta del cd. **Conto Termico**.

• ***Il Conto Termico 3.0***

Il Conto Termico è un meccanismo nazionale gestito dal GSE per incentivare interventi di efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L'articolo 28 del d.lgs. n. 28/2011 stabilisce i criteri generali degli incentivi (comma 1), rimette la disciplina attuativa a decreti interministeriali e conferisce all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il compito di definire le modalità con cui le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale (comma 4).

Riguardo ai criteri generali, si precisa che **gli incentivi intendono remunerare i costi di investimento ed esercizio** e, a tal fine, sono **commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili** o ai risparmi energetici generati dagli interventi. Sul piano temporale, il periodo di diritto all'incentivo non può avere una durata superiore a dieci anni; inoltre, l'incentivo rimane costante per tutto il periodo di diritto.

Riguardo all'ambito di applicazione, gli incentivi non possono essere assegnati agli interventi che accedono ad altre fonti di finanziamento statale, salvi i fondi di garanzia, di rotazione e i contributi in conto interesse (fermo restando le eccezioni previste per gli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, nonché per le configurazioni di autoconsumo collettivo e per le comunità energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025). Sul piano procedurale, si prevede che l'assegnazione degli incentivi avvenga mediante un **contratto-tipo**, definito dall'ARERA, tra il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. e il soggetto responsabile dell'impianto.

Nel corso degli anni si sono succeduti diversi provvedimenti attuativi, tra cui:

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 (Conto termico);
- il decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0);
- da ultimo, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, che ha introdotto il Conto Termico 3.0.

Il Conto Termico 3.0 prevede un limite di spesa annua cumulata di 900 milioni di euro, ripartito originariamente in 400 milioni di euro per le pubbliche

amministrazioni e 500 milioni di euro per i privati; a seguito del decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026, la ripartizione è di **450 milioni** di euro per le pubbliche amministrazioni e 450 milioni di euro per i privati. Gli incentivi sono erogati con un sostegno in conto capitale.

Tra le **novità** rispetto al Conto Termico 2.0, si segnala che il nuovo meccanismo amplia il perimetro delle pubbliche amministrazioni che possono accedere al meccanismo; estende le tecnologie incentivabili; ammette interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all'ambito terziario; consente l'accesso al meccanismo tramite le Comunità energetiche rinnovabili (CER) o i gruppi di autoconsumatori; innalza la quota incentivata al 100 per cento della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà comunale (v. *infra*); e dispone una maggiorazione dell'incentivo pari al 10 per cento per una serie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'Unione europea o che prevedono l'installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al "registro delle tecnologie del fotovoltaico".

Come anticipato, possono essere realizzati due tipologie di intervento, ossia interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza. Nel rimandare all'elenco degli interventi realizzabili, si aggiunge che questi devono essere realizzati su edifici esistenti o parti di essi o su unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione.

Riguardo alla **copertura delle spese**, la regola generale prevede una copertura fino al 65 per cento; vi sono due eccezioni, per le quali si fissa il limite massimo al 100 per cento:

- come anticipato, gli interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti utilizzati dagli stessi Comuni o utilizzati da soggetti terzi che non siano imprese per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all'ente locale;
- interventi realizzati su scuole e su strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale.

Riguardo alle fasi che hanno preceduto l'adozione del nuovo Conto Termico, si ricorda che il d.lgs. n. 73/2020 di recepimento della direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica (articolo 7, comma 1, lett. *g)*), ne prevedeva un aggiornamento entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e di incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo nazionale 2030 in materia di riduzione dei consumi di energia. Si richiedeva che l'aggiornamento venisse condotto tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, e dell'esigenza di semplificarne l'accesso da parte della pubblica amministrazione e dei privati e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. Successivamente, anche l'**articolo 10 del d.lgs. n. 199/2021** ha disposto un ulteriore aggiornamento del meccanismo del conto termico entro il 15 giugno 2022. Nel 2024 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato una

consultazione pubblica per l'aggiornamento del D.M. 16 febbraio 2016, chiusa il 10 maggio 2024, seguito da un confronto con le regioni per l'approvazione definitiva del nuovo meccanismo.

Ciò premesso, il **comma 1** disciplina la copertura finanziaria della misura e individua gli interventi di riqualificazione energetica.

Sul piano finanziario, è autorizzata la **spesa di**:

- **600** milioni di euro per il 2028,
- **500** milioni di euro per il 2029,
- **500** milioni di euro per il 2030.

Come anticipato, tale spesa deve essere iscritta in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (si tratta del nuovo capitolo **7042**). In seguito, essa verrà trasferita al GSE per la concessione di contributi a copertura di una serie di interventi di riqualificazione energetica. Occorre sottolineare che il comma menziona la "**copertura integrale**" degli interventi: ne consegue che il contributo pubblico può finanziare la totalità dei costi ammissibili per gli interventi di riqualificazione energetica, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina attuativa.

Si ricorda che la clausola di salvaguardia nazionale consente una deviazione dal percorso della spesa netta per le misure di sicurezza energetica fino al 2028; secondo la comunicazione della Commissione europea C/2026/4514, dopo tale data le misure che restano in vigore devono trovare copertura attraverso una ridefinizione delle priorità di bilancio. Per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pertanto, rientra nel periodo di vigenza della clausola la sola quota del 2028 (600 milioni di euro), mentre le quote del 2029 e del 2030 (500 milioni di euro per ciascun anno), anch'esse a carico del bilancio dello Stato, si collocano oltre tale periodo.

Si precisa che tutti gli interventi previsti dal comma 1 cui sono rivolti i contributi devono comportare la riduzione di **almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio**.

Si segnala che la soglia del 30 per cento corrisponde a quella della "**ristrutturazione media**" richiamata dalla comunicazione della Commissione europea C/2026/4514 sulla clausola di salvaguardia nazionale, che la definisce come una ristrutturazione che "esige un risparmio di energia primaria di almeno il 30%" e include tra le misure potenzialmente ammissibili alla flessibilità gli investimenti del settore pubblico in ristrutturazioni di edifici medie o profonde. Anche la raccomandazione della Commissione dell'8 ottobre 2026 (COM(2026) 553 final) richiede (considerando 15) che i miglioramenti della prestazione energetica di edifici e strutture pubblici e privati conseguano risparmi energetici equivalenti a quelli di una ristrutturazione media o profonda.

La seguente tabella della relazione tecnica espone la ripartizione degli interventi e delle relative risorse:

(in milioni di euro)

Intervento	**2028**	**2029**	**2030**	**Totale**
a. ospedali pubblici e strutture sanitarie pubbliche	200	200	200	600
b. edifici scolastici pubblici	150	250	250	650
c. Università statali	130	-	-	130
d. istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)	15	-	-	15
e. edifici e infrastrutture di ricerca degli enti pubblici di ricerca	55	-	-	55
f. impianti natatori e degli impianti destinati agli sport del ghiaccio	50	50	50	150
Totale	**600**	**500**	**500**	**1.600**

Come si può notare dalla tabella che precede, solo per il 2028 sono previste risorse destinate agli interventi di cui alle lettere c), d) ed e), non venendo stanziate somme a copertura delle due annualità successive.

Si osserva che la lettera f), a differenza delle lettere da a) a e), **non specifica la natura pubblica degli impianti natatori e degli impianti destinati agli sport del ghiaccio**, che la relazione tecnica invece sembra presupporre (riferendo la misura a "determinate categorie di edifici e impianti pubblici"), al pari della relazione illustrativa (che fa riferimento al "patrimonio pubblico"). Ove la misura fosse destinata anche a impianti di proprietà o gestione privata, il contributo a copertura integrale potrebbe assumere rilievo ai fini della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. *Si valuti dunque l'opportunità di precisare l'ambito della lettera f)*.

Si osserva, inoltre, che il comma 1 non definisce il rapporto tra i contributi da esso previsti e gli incentivi del Conto Termico. Secondo la relazione illustrativa, il richiamo all'articolo 28 del d.lgs. n. 28/2011 è volto ad applicare ai nuovi contributi il meccanismo del Conto Termico; per gli edifici

di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, peraltro, il decreto ministeriale 7 agosto 2025 (vedi *box* che precede) ammette il cumulo degli incentivi con altri finanziamenti pubblici nel limite del 100 per cento delle spese ammissibili, limite che i contributi dell'articolo 80, a copertura integrale, raggiungerebbero da soli. A differenza degli articoli 82 e 83, inoltre**, l'articolo 80 non richiama il divieto di doppio finanziamento**.

Il **comma 2** affida a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, la definizione delle **modalità attuative** per ciascuno degli interventi riportati al comma 1.

Nel dettaglio, tali decreti devono indicare:

- i criteri e le modalità di assegnazione;
- la verifica della riduzione dei fabbisogni di energia primaria ed eventuale revoca delle risorse;
- i requisiti tecnici degli interventi, anche ai fini dell'adeguamento della vigente disciplina attuativa;
- le modalità di monitoraggio della spesa autorizzata dall'articolo in esame. Il comma 2 precisa che il monitoraggio viene attuato secondo i principi di unicità dell'invio delle informazioni da parte dei soggetti interessati, interoperabilità tra i processi amministrativi e riutilizzo delle informazioni già disponibili presso le pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 riconduce tali decreti al quadro normativo dell'articolo 28 del d.lgs. n. 28/2011 e ne prevede l'adozione entro **90 giorni,** decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, consentendo, attraverso tali provvedimenti, anche l'adeguamento della disciplina attuativa vigente.

Articolo 81
(Misure per lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano)

L'**articolo 81**, composto da quattro commi, introduce due forme di sostegno per supportare lo sviluppo della **produzione sostenibile del biometano** attraverso interventi di riconversione, potenziamento e di nuova installazione.
I meccanismi consistono in un incentivo in conto esercizio, i cui oneri gravano sulle tariffe del gas naturale, e in un contributo a fondo perduto, fino al 40 per cento dei costi di investimento, nel limite complessivo di **700 milioni** di euro nel triennio 2028-2030.
Si demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità attuative per la concessione degli incentivi mediante procedure competitive gestite dal GSE.
Il cumulo di questi due meccanismi di sostegno è consentito nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. L'efficacia della misura è infatti subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**.

L'articolo 81 prevede, per il contributo a fondo perduto, interventi pari a un importo **100 milioni** di euro per il 2028, di **300 milioni** di euro per il 2029 e di 300 milioni di euro per il 2030. Per gli anni 2029 e 2030 gli oneri non gravano sul bilancio dello Stato, ma sulle **componenti tariffarie del sistema gas**.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari registra:
- per il 2028, una maggiore spesa in conto capitale di 100 milioni di euro, con lo stesso importo in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto;
- per il 2029, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, una maggiore spesa in conto capitale pari a 300 milioni di euro e, a fronte di essa, maggiori entrate tariffarie di pari importo.

Il 2030 non è compreso nel triennio del prospetto, ma la disposizione prevede ulteriori 300 milioni di euro a valere sulle componenti tariffarie del sistema gas. Nel prospetto non è quantificato l'onere dell'incentivo in conto esercizio, che come detto grava sulle tariffe del gas naturale.

L'articolo 81, composto da quattro commi, mira a incrementare lo sviluppo della produzione sostenibile di **biometano** e la produzione di energia da fonti rinnovabili, garantire approvvigionamenti energetici sicuri e diversificati nonché promuovere l'economia circolare. La misura in esame rientra tra gli interventi autorizzati, ai sensi dell'articolo 76 del presente

provvedimento, tenendo conto della richiesta di attivazione della **clausola di salvaguardia nazionale.**

Il **comma 1** introduce **due forme di sostegno** – un incentivo in conto esercizio e un contributo a fondo perduto – per realizzare una serie di interventi collegati alla produzione di biometano. Si tratta della:

- **riconversione** degli impianti esistenti alimentati a biogas;
- **potenziamento** degli impianti di produzione di biometano esistenti;
- **realizzazione** di nuovi impianti.

L'**incentivo in conto esercizio**, previsto dal comma 1, **lettera a)** rappresenta un sostegno economico riconosciuto al produttore durante il funzionamento dell'impianto, collegato all'energia effettivamente prodotta. Il comma in esame pone tali oneri a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, nel rispetto delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Ne consegue che il costo di questi incentivi viene finanziato attraverso le somme raccolte mediante alcune componenti delle tariffe del gas naturale. La relazione tecnica riferisce l'incentivo in conto esercizio a un contingente totale di **2,3 miliardi di metri cubi di nuova produzione** nell'arco del periodo 2028-2032 e sottolinea che l'onere tariffario complessivo non viene quantificato: esso dipenderà da una serie di fattori, tra cui i quantitativi ammessi, il valore unitario dell'incentivo risultante dalle procedure competitive, la durata del periodo di incentivazione e l'andamento dei prezzi del mercato.

L'incentivo in conto esercizio si differenzia dal **contributo a fondo perduto** – previsto dal comma 1, **lettera b)** – finanziato con una spesa pari a 100 milioni di euro per il 2028, 300 milioni di euro per il 2029 e 300 milioni di euro per il 2030. In tal caso, si tratta di una forma di sostegno che non può superare il **40 per cento dei costi di investimento ammissibili**. Pertanto, mentre l'incentivo in conto esercizio fa riferimento alla produzione di energia dell'impianto in esercizio, il contributo a fondo perduto riguarda le spese di investimento ritenute ammissibili. Questa tipologia di contributo richiama il meccanismo già previsto dall'**articolo 79** del presente provvedimento, che prevede parimenti un contributo in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW.

Il comma 1 dell'articolo 81 affida a un **decreto** del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione dei criteri per le modalità di concessione degli incentivi precedentemente descritti, precisando che l'assegnazione dei suddetti debba avvenire mediante procedure competitive gestite dal GSE.

Il decreto deve essere adottato entro **60 giorni** decorrenti dall'entrata in vigore della legge in esame.

Il **comma 2** si riferisce in primo luogo al rapporto tra l'incentivo in conto esercizio e il contributo a fondo perduto di cui al comma 1. Nel dettaglio, la norma consente il **cumulo** tra questi due meccanismi di sostegno a condizione che siano rispettati i limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il secondo periodo del comma 2 delimita l'ambito di applicazione del sostegno: la misura si applica alla produzione di biometano destinata a **usi diversi dai trasporti**, inclusi quelli industriali difficili da decarbonizzare, e non comprende la generazione termoelettrica. Si osserva che tale secondo periodo del comma 2, per come formulato, delimita l'ambito dell'intera misura, e non solo la fattispecie del cumulo cui si riferisce il primo periodo del medesimo comma 2. La formula "**con esclusione della generazione termoelettrica**", inoltre, non chiarisce se siano esclusi anche gli impieghi in impianti di cogenerazione, che producono congiuntamente energia elettrica e calore e sono diffusi proprio nei settori industriali che la norma intende includere (l'articolo 11 del d.lgs. n. 199/2021 distingue tra usi cogenerativi e non cogenerativi: si veda il *box* che segue): *si valuti dunque l'opportunità di chiarire la portata dell'esclusione*.

Il **comma 3** subordina l'**efficacia** delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 all'**autorizzazione della Commissione europea** ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale gli aiuti soggetti a notifica non possono essere concessi prima della decisione di autorizzazione. Né il testo né le relazioni governative indicano la disciplina europea sulla cui base la misura sarà valutata. Si rinvia, per maggiori approfondimenti, all'apposito tema sugli aiuti di Stato curato dal Servizio Studi della Camera.

Il **comma 4** reca la **copertura finanziaria**.

Come anticipato, per il contributo a fondo perduto (comma 1, lett. b) viene autorizzata la **spesa di massimo 100** milioni di euro per il **2028.** Tale spesa deve essere iscritta in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (si tratta del nuovo capitolo **7043**). In seguito, essa verrà trasferita al GSE per la concessione di contributi a copertura delle spese di investimento ammissibili.

Per i **300 milioni** di euro previsti per il **2029** e per il **2030** si provvede a valere sulle componenti tariffarie del sistema gas.

Rispetto al quadro europeo di finanza pubblica, la spesa del 2028 rientra nel periodo di vigenza della clausola di salvaguardia nazionale, che consente una deviazione dal percorso della spesa netta per le misure di sicurezza energetica fino al 2028. Le quote del 2029 e del 2030 si collocano oltre tale periodo e sono poste a carico del consumo di gas.

• ***Il biometano***

Per biometano si intende il combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici (purificazione o *upgrading*), anche svolti in luogo diverso da quello di produzione, è idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale. Esso può essere ottenuto anche dalla conversione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e dall'anidride carbonica ($C0_2$) presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi.

Sul piano normativo, se ne può rinvenire una definizione nell'articolo 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 28/2011 – adottato al fine di dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – secondo cui per biometano si intende il "*gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale*".

L'evoluzione del quadro normativo relativo al biometano si caratterizza principalmente per l'integrazione nelle politiche europee e nazionali in materia di decarbonizzazione e di sicurezza energetica, l'aumento dei meccanismi di incentivazione alla produzione, la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e la previsione di interventi infrastrutturali (come, di recente, la riduzione degli oneri di connessione degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale).

Il quadro europeo

Il biometano è considerato come uno dei principali gas rinnovabili disponibili per contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione europea, e di conseguenza al raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia di energia pulita, nonché alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas.

La principale disciplina di riferimento è rappresentata dalla direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II) che, abrogando e sostituendo la precedente direttiva 2009/28/CE, stabilisce un sistema comune per la promozione di energia da fonti rinnovabili nei diversi settori, disciplinando altresì i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa. La direttiva in questione è stata in seguito modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III), che ha rafforzato gli obiettivi europei relativi alle energie rinnovabili, innalzando sino al 42,5% la quota nel consumo finale dell'energia a livello europeo. Si rammenta che la direttiva in questione è stata recepita nel quadro normativo nazionale con il d.lgs. n. 5/2026 (in merito al quale è possibile consultare l'apposito *dossier* del Servizio Studi).

Un'azione chiave sul biometano è il piano REPowerEU (di cui il PNRR è il principale strumento di finanziamento), presentato dalla Commissione europea nel 2022 in risposta alla crisi energetica e all'esigenza di ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia. A corredo del piano, la Commissione ha presentato un documento di lavoro dei servizi (*Implementing the REPower EU Action Plan: Investment needs, hydrogen accelerator and achieving the bio-methane targets*), che delinea una serie di azioni

da intraprendere per sfruttare a livello europeo il potenziale del biogas e del biometano. Le azioni proposte mirano ad ampliare la produzione di biogas fino a raggiungere un livello sostenibile, promuovendo la produzione di biometano da rifiuti e residui anziché da alimenti e materie prime, che possono comportare problematiche legate al cambiamento di destinazione d'uso del suolo. Tali azioni dovrebbero inoltre facilitare l'ammodernamento sostenibile e l'immissione sicura del biometano nella rete del gas. All'interno del Piano, il *Biomethane Action Plan* fissa l'obiettivo di raggiungere una produzione sostenibile di 35 miliardi di metri cubi annui di biometano entro il 2030.

Nel maggio 2025, la tabella di marcia REPowerEU ha aggiornato le azioni da intraprendere sul biogas e sul biometano.

Il biometano è coinvolto anche nel pacchetto UE sulla decarbonizzazione del mercato del gas e dell'idrogeno (*Hydrogen and Decarbonised Gas Market Package*), costituito dalla direttiva (UE) 2024/1788 e dal regolamento (UE) 2024/1789. La disciplina introdotta regola i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno e, inoltre, intende favorire la progressiva integrazione dei gas rinnovabili, tra cui il biometano, nei mercati e nelle infrastrutture energetiche.

In particolare, l'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1789 prevede agevolazioni tariffarie per l'accesso alle infrastrutture del gas da parte dei produttori di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, stabilendo una riduzione del 100% delle tariffe basate sulla capacità ai punti di entrata degli impianti di produzione di gas rinnovabile e del 75 % per i gas a basse emissioni di carbonio.

Il recepimento del nuovo quadro europeo sui mercati del gas è avvenuto con il d.lgs. n. 136/2026 (in merito al quale è possibile consultare l'apposito *dossier* curato dal Servizio Studi di Camera e Senato).

Si ricorda che, nel giugno 2026, la Commissione europea ha lanciato il Meccanismo per il biometano. Si tratta di un'iniziativa che rientra nell'ambito della Piattaforma UE per l'energia e le materie prime, pensata per sostenere l'incremento della produzione, del commercio e degli investimenti nel biometano in Europa.

Il PNRR

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un ruolo centrale è attribuito all'Investimento 1.4 della Missione 2, Componente 2, denominato Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare. La misura (M2C2-5) presenta una dotazione di 2,236 miliardi di euro.

L'investimento si focalizza sulla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano, nonché sulla riconversione e sull'efficientamento degli impianti esistenti di produzione di biogas. Comprende inoltre misure relative alla sostituzione di macchinari agricoli obsoleti con mezzi alimentati a biometano, alla diffusione di pratiche agricole ecosostenibili e al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti.

Le numerose modifiche al PNRR hanno coinvolto anche questo investimento: nel 2026 esso è stato riconfigurato come strumento finanziario di sovvenzione, gestito dal GSE e destinato a sostenere gli investimenti dei beneficiari privati. In particolare, l'articolo 27 del decreto-legge n. 19/2026 ha istituito appositi

programmi di sovvenzione per la concessione di contributi in conto capitale relativi, inoltre, agli investimenti in impianti di produzione di biometano.

Come illustrato nell'ottava relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, del 23 settembre 2026, nell'ambito della decima rata è stata conseguita l'ultima *milestone* relativa all'investimento (M2C2-5) mediante la sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione con i beneficiari finali, con l'impiego delle risorse stanziate entro i margini di flessibilità riconosciuti dalla Commissione europea. Si precisa che il conseguimento della *milestone* non coincide con la realizzazione e l'entrata in esercizio di tutti gli impianti, anche tenendo presente il termine di ventiquattro mesi di cui al citato articolo 27 per l'entrata in esercizio degli impianti beneficiari.

L'ottava relazione ha evidenziato inoltre che, nella revisione tecnica del PNRR approvata nel marzo 2026, la descrizione dell'Investimento 1.4 è stata riformulata al fine di migliorare l'inquadramento delle modalità di promozione del biometano secondo i criteri dell'economia circolare.

Una riforma del PNRR che assume particolare rilievo per il biometano è la Riforma 3 della Missione 7 – REPowerEU, denominata "*riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano*". Come indicato nell' allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'agosto 2026, la riforma in questione mira a facilitare l'inclusione del biometano nel mercato dell'energia, a creare nuove capacità di produzione di biometano sostenibile e a migliorare la rete del gas naturale.

Il quadro nazionale

Già il d. lgs. n. 28/2011 aveva previsto una serie di disposizioni volte a favorire e incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti, a disciplinare il collegamento degli impianti di produzione di biometano – sia *ex novo* che risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas – alla rete del gas naturale e, infine, a introdurre meccanismi di incentivazione collegati alla riconversione degli impianti a biometano.

Il primo decreto di incentivazione del biometano è stato il decreto interministeriale del 5 dicembre 2013, che incentivava biometano destinato specificamente ai trasporti, il biometano immesso in rete senza specifica destinazione d'uso e quello utilizzato per la produzione di energia elettrica in impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). Si rammenta anche il decreto interministeriale 2 marzo 2018 che, in linea con la normativa eurounitaria sulla promozione dell'energia da fonte rinnovabile, promuove l'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. Il GSE assume un ruolo centrale in tale quadro, verificando gli obblighi di immissione in consumo e gestendo l'attuazione delle varie fasi del sistema.

Particolarmente rilevanti per la disciplina del biometano sono gli articoli 11 e 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 199/2021. Il primo ha previsto l'incentivazione del biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale mediante una specifica tariffa, assicurando al produttore un sostegno anche per gli impieghi diversi dai trasporti, compresi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, con esclusione degli usi termoelettrici non

cogenerativi. Il secondo ha consentito la concessione dei benefici di una serie di misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra cui la citata Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "*Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare*", introducendo il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici e per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano.

Le citate disposizioni sono state attuate con il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, n. 340, destinato a sostenere la realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano e la riconversione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, purché siano rispettati i requisiti tecnici e di sostenibilità previsti dalla disciplina. In particolare, il decreto prevedeva due forme di sostegno, ossia un contributo in conto capitale, fino al 40% delle spese di investimento ammissibili, e una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano.

L'accesso agli incentivi è subordinato all'aggiudicazione di procedure competitive pubbliche, gestite dal GSE; per parteciparvi, è necessario il rispetto di requisiti di accesso dettagliati dal decreto.

Rimanendo sul piano infrastrutturale, è significativo l'articolo 1, comma 933, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026), volto ad assicurare il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale. La nuova disciplina stabilisce, in particolare, che le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione del gas naturale sono tenute ad allacciare alle proprie reti sia gli impianti di produzione di biometano realizzati *ex novo* sia quelli derivanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). La norma riguarda altresì le caratteristiche chimico-fisiche del biometano necessarie per l'immissione nelle reti, la realizzazione di interventi di potenziamento delle infrastrutture esistenti e la ripartizione dei costi.

Gli impianti di produzione di biometano rientrano nella disciplina organica dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rappresentata dal d.lgs. n. 190/2024, come modificato dal d.lgs. n. 178/2025.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina, si rimanda al *dossier* sulla produzione di energia da fonti rinnovabili curato dal Servizio Studi.

Da ultimo si segnalano le recenti modifiche apportate alla disciplina sull'utilizzo del biometano nei processi produttivi industriali. Nel dettaglio, l'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 21/2026 ha recato una serie di disposizioni volte a favorire l'utilizzo del biometano anche da parte dei clienti finali che operano in forma aggregata e ad attribuire al GSE compiti di promozione di servizi di aggregazione volontaria per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di biometano.

Articolo 82
(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore)

L'**articolo 82** istituisce un **regime temporaneo di sostegno**, della durata di tre anni, a favore delle **imprese a forte consumo di energia elettrica** che operano nei settori più esposti alla concorrenza internazionale e al rischio di delocalizzazione. Il regime persegue un duplice obiettivo: **contenere il costo dell'energia elettrica** sostenuto da tali imprese, preservandone la competitività, e **accelerarne la decarbonizzazione**.
Il comma 1 prevede che il contributo copra una **quota del prezzo dell'energia elettrica** acquistata o autoprodotta e autoconsumata negli **anni 2028, 2029 e 2030**: la riduzione non può superare la **metà del prezzo medio all'ingrosso** della zona di mercato in cui si trova l'impresa e può riguardare **non più della metà dei consumi annui**, fermo restando un prezzo minimo al di sotto del quale l'energia agevolata non può scendere. In cambio, ciascuna impresa beneficiaria deve **reinvestire l'intero importo dell'aiuto** in nuovi investimenti per la transizione energetica (rinnovabili, accumuli, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno, recupero di calore, flessibilità della domanda), avviati dopo la presentazione della domanda. Il **GSE** verifica il rispetto degli obblighi e, in caso di inadempimento, riduce o recupera l'aiuto con gli interessi. Il cumulo con altri aiuti è ammesso entro i massimali applicabili, senza doppi finanziamenti né sovracompensazioni. La **disciplina di dettaglio** è affidata a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni.
Il comma 2 subordina l'efficacia della misura all'**autorizzazione della Commissione europea**, trattandosi di un aiuto di Stato.
Il comma 3 reca la **copertura finanziaria**.

L'**articolo 82** autorizza la spesa di **1.000 milioni di euro per l'anno 2028**, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il trasferimento al GSE (comma 3). Per gli anni **2029 (800 milioni)** e **2030 (700 milioni)** gli oneri non gravano sul bilancio dello Stato, ma sulla **componente degli oneri generali di sistema** destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla disposizione **maggiori spese in conto capitale per 1.000 milioni di euro nel 2028** in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto. In termini di **fabbisogno e indebitamento netto**, per il **2029** è inoltre registrata una spesa di **800 milioni**, compensata da **maggiori entrate di pari importo**

riferite al gettito della componente tariffaria (gli oneri generali di sistema) della bolletta elettrica.
Secondo la **relazione tecnica** l'onere effettivo dipenderà dal numero dei beneficiari ammessi, dai consumi agevolabili, dai prezzi medi all'ingrosso rilevati nelle zone di offerta e dai massimali applicabili.

L'**articolo 82** istituisce un regime temporaneo di sostegno al costo dell'energia elettrica in favore delle imprese a forte consumo di energia, condizionato alla realizzazione di investimenti per la decarbonizzazione.

La misura rientra tra gli interventi per la sicurezza energetica che il Governo intende finanziare, per il 2028, avvalendosi della flessibilità di bilancio concessa con l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.

Il **comma 1**, primo periodo, individua le **finalità** del regime – contenere il costo dell'energia elettrica sostenuto dalle imprese a forte consumo di energia, preservarne la competitività e favorirne la decarbonizzazione – e ne fissa la **base giuridica europea**: il regime è istituito nel rispetto del paragrafo 4.5 della **disciplina per gli aiuti di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita** (*Clean Industrial Deal State Aid Framework* – CISAF), che consente agli Stati membri di concedere una riduzione temporanea dei prezzi dell'energia elettrica agli utenti ad alta intensità energetica (sulla disciplina CISAF si veda il *box* che segue).

- ***La disciplina CISAF e la sezione 4.5***

La disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita è stata adottata dalla Commissione europea il 25 giugno 2025 (comunicazione C/2025/3602). La Commissione la applica fino al **31 dicembre 2030**; essa ha sostituito il Quadro temporaneo di crisi e transizione. Sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE, la disciplina individua le condizioni di compatibilità degli aiuti diretti ad accelerare la diffusione delle energie pulite, la decarbonizzazione dell'industria e la produzione di tecnologie pulite.

Il rapporto con la disciplina CEEAG. La CISAF non è l'unica disciplina europea sugli aiuti di Stato in campo energetico. Accanto ad essa resta in vigore, con carattere generale e non temporaneo, la **disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia** (*Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines* – CEEAG), adottata dalla Commissione con la comunicazione C(2022) 481 final del 27 gennaio 2022 e applicata dal 27 gennaio 2022. La CISAF si affianca alla CEEAG senza sostituirla: introduce, fino al 2030, ulteriori tipologie di aiuto connesse agli obiettivi del patto per l'industria pulita, tra cui la riduzione temporanea del prezzo dell'energia elettrica. Per quanto qui rileva, la CEEAG disciplina, alla sezione 4.11, gli sgravi dai prelievi sull'energia elettrica per gli utenti energivori, ossia le riduzioni degli oneri che finanziano il sostegno

alle fonti rinnovabili. A tal fine il suo allegato I elenca i settori economici, individuati con i codici della classificazione statistica delle attività economiche (NACE), che possono beneficiarne in quanto esposti al rischio di delocalizzazione delle produzioni al di fuori dell'Unione. Su questo elenco si fonda il regime italiano delle imprese energivore (si veda il *box* successivo); allo stesso elenco rinvia la sezione 4.5 della CISAF per individuare i settori ammissibili.

La **sezione 4.5** (punti da 112 a 126) della disciplina CISAF riguarda la **riduzione temporanea dei prezzi dell'energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica**. Le principali condizioni sono le seguenti:

– **settori ammissibili** (punti 116-117). La riduzione temporanea del prezzo non è rivolta a tutte le imprese che consumano molta energia elettrica, ma solo a quelle dei settori in cui il **rischio** di **delocalizzazione** è particolarmente **elevato**. Tale rischio è misurato, per ciascun settore e a livello dell'Unione europea, con due indicatori: l'intensità di energia elettrica, che esprime il peso dei costi dell'elettricità rispetto al valore aggiunto lordo del settore, e l'intensità degli scambi commerciali, che esprime il grado di apertura del settore al commercio con i Paesi terzi (rapporto tra esportazioni e importazioni extra-UE e dimensione complessiva del mercato europeo). L'allegato I della CEEAG comprende due gruppi di settori: quelli ad **alto rischio** di rilocalizzazione, per i quali il prodotto dei due indicatori è almeno pari al 2 per cento e ciascuno di essi è almeno pari al 5 per cento; quelli **a rischio**, per i quali il prodotto è almeno pari allo 0,6 per cento, l'intensità degli scambi almeno al 4 per cento e l'intensità di energia elettrica almeno al 5 per cento. La CISAF ammette **soltanto i settori del primo gruppo** (punto 116). Un settore o sottosettore non compreso nell'allegato I può essere ammesso se lo Stato membro dimostra che esso supera le medesime soglie, sulla base di dati rappresentativi a livello dell'Unione, relativi almeno ai tre anni più recenti e verificati da un esperto indipendente (punto 117);

– **regime e selezione** (punto 118): l'aiuto è concesso sulla base di un regime con bilancio stimato; i beneficiari sono selezionati con criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

– **effetto di incentivazione** (punto 119): l'aiuto deve essere richiesto e versato nell'anno in cui i costi sono sostenuti o nell'anno successivo;

– **proporzionalità** (punto 120): la riduzione non può superare il **50 per cento del prezzo medio annuo all'ingrosso** nella zona di offerta del beneficiario, per **non più del 50 per cento del consumo annuo** (misurabile nell'anno di riferimento o in quello precedente); il prezzo ridotto non può essere **inferiore a 50 euro/MWh**;

– **contributo alla decarbonizzazione** (punti 121-124): il beneficiario deve destinare **almeno il 50 per cento dell'aiuto** a investimenti in attivi nuovi o modernizzati che riducano i costi del sistema elettrico senza aumentare il consumo di combustibili fossili; gli investimenti per la flessibilità della domanda devono comunque essere ammissibili; l'investimento deve essere avviato entro **48 mesi** dalla concessione, può essere delegato a terzi e non deve beneficiare di altri aiuti; lo Stato membro può riconoscere un sostegno supplementare fino al 10 per cento, verifica il rispetto degli obblighi e pubblica relazioni annuali sugli investimenti;

– **cumulo** (punto 125): l'aiuto è cumulabile con altri aiuti relativi agli stessi costi entro l'intensità o l'importo più elevati applicabili; in caso di cumulo con la compensazione dei costi indiretti delle emissioni ETS, l'importo combinato non può superare il più elevato dei massimali previsti dalle due discipline;

– **durata** (punto 126): massimo **tre anni**; nessun pagamento dopo il **31 dicembre 2030**.

Si applicano inoltre gli obblighi di trasparenza (pubblicazione degli aiuti individuali superiori a 100.000 euro) e di relazione annuale previsti dalla sezione 9. Regimi di riduzione temporanea del prezzo dell'energia elettrica per le imprese energivore sono già stati autorizzati per altri Stati membri: si veda, ad esempio, il regime irlandese di 300 milioni di euro approvato dalla Commissione il 16 luglio 2026 (comunicato IP/26/1610).

Per maggiori approfondimenti sulla disciplina europea degli aiuti di stato si rinvia all'apposito tema curato dal Servizio Studi della Camera.

Il regime è destinato alle imprese che soddisfano **due requisiti cumulativi**:

- essere iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali **(CSEA)**; e
- operare nei **settori o sottosettori ammissibili** ai sensi della disciplina **CISAF** (punti 116 e 117) (v. *box* che precede).

Il secondo requisito restringe la platea rispetto all'elenco CSEA. Quest'ultimo comprende infatti, oltre alle imprese dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, anche quelle dei settori "a rischio" e, in via transitoria, imprese di settori non compresi nell'allegato I della CEEAG (si veda il *box* che segue). In linea di massima, potranno quindi accedere al regime le imprese iscritte nell'elenco che operano nei settori ad alto rischio (corrispondenti alla classe 1 del regime nazionale delle imprese energivore), salva l'eventuale ammissione di ulteriori settori o sottosettori che lo Stato dimostri superare le medesime soglie (punto 117 della disciplina CISAF).

• ***Le imprese energivore: elenco CSEA e agevolazioni vigenti***

Le imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddetti energivori) sono iscritte annualmente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (**CSEA**) in un apposito **elenco**, sulla base delle dichiarazioni rese dalle imprese stesse. Il regime delle relative agevolazioni è stato riformato, in adeguamento alla sezione 4.11 della disciplina CEEAG (si veda il *box* precedente), dall'articolo 3 del decreto-legge n. 131/2023 (legge n. 169/2023), autorizzato dalla Commissione con decisione C(2023) 9135 del 19 dicembre 2023 (SA.109500) e attuato dal D.M. 10 luglio 2024 e dalla deliberazione ARERA 619/2023/R/eel.

Le imprese sono ripartite in **classi**: la classe 1 comprende le imprese dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, la classe 2 quelle dei settori a rischio (entrambi elencati nell'allegato I della CEEAG), la classe 3 – in via transitoria – le imprese di altri settori che avevano beneficiato delle agevolazioni nel 2022 o nel 2023 in base alla disciplina previgente. L'agevolazione consiste in una **riduzione della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle fonti rinnovabili** (componente Asos). In base alla CEEAG, la riduzione non può esonerare del tutto l'impresa: questa deve sostenere almeno il 15 per cento (settori ad alto rischio) o il 25 per cento (settori a rischio) dei costi degli oneri, salvi i massimali commisurati al valore aggiunto lordo. La riduzione è inoltre subordinata a condizioni ambientali (*green conditionalities*): oltre alla diagnosi energetica, l'impresa deve, in alternativa, attuarne le raccomandazioni, coprire almeno il 30 per cento dei propri consumi con energia priva di emissioni di carbonio, oppure investire almeno il 50 per cento dell'aiuto in progetti di riduzione delle emissioni. La verifica è affidata al GSE (articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 131 del 2023).

Le imprese dei settori esposti al rischio di rilocalizzazione possono inoltre beneficiare della **compensazione dei costi indiretti delle emissioni**, ossia dei costi del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. La compensazione è finanziata con i proventi delle aste ETS, attraverso il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 47/2020 e del D.M. 12 novembre 2021 (si veda anche il decreto direttoriale 10 agosto 2023), nel rispetto degli orientamenti della Commissione.

Il secondo periodo del **comma 1** definisce la **misura del sostegno**, che compensa una quota del prezzo dell'energia elettrica **acquistata o autoconsumata**. Il sostegno non può superare:

- il **50 per cento del prezzo medio all'ingrosso** rilevato nella pertinente zona di offerta;
- il **50 per cento del consumo annuo** del beneficiario negli anni **2028, 2029 e 2030**.

Resta fermo il **prezzo minimo** previsto dalla disciplina europea, pari a **50 euro/MWh** (cfr. punto 120 della disciplina CISAF): la riduzione non può cioè portare il prezzo dell'energia agevolata al di sotto di tale soglia. La disciplina europea consente di ridurre il prezzo di una quota del consumo indipendentemente dalla fonte di approvvigionamento (autoproduzione, contratti di fornitura o fornitura di rete; punto 115 della CISAF).

Il sostegno è riconosciuto nel limite di **1.000 milioni di euro per il 2028, 800 milioni per il 2029 e 700 milioni per il 2030**. Il **consumo agevolabile** è determinato secondo criteri verificabili, uniformi e non discriminatori, idonei a evitare sovracompensazioni e aumenti dei consumi indotti dall'agevolazione.

Il terzo periodo stabilisce che il beneficio è concesso per un **periodo massimo di tre anni**, in coerenza con il punto 126 della disciplina CISAF. Si ricorda che, in base al medesimo punto, nessun pagamento può essere effettuato dopo il 31 dicembre 2030, e che in base al punto 119 è possibile erogare l'aiuto anche nell'anno successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.

Il quarto periodo subordina il beneficio a un **obbligo di reinvestimento**: la concessione dell'aiuto è subordinata alle cd. *green conditionalities*, ovvero alla destinazione, da parte del beneficiario, di risorse **almeno pari al 100 per cento dell'aiuto** a **investimenti aggiuntivi** funzionali alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni, in particolare in:

- produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile;
- accumulo;
- efficienza energetica;
- elettrificazione;
- idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio;
- recupero di calore;
- flessibilità della domanda;
- altre misure di decarbonizzazione.

Gli investimenti devono essere **avviati dopo la domanda** e realizzati **nei termini previsti dalla disciplina europea**: in proposito si ricorda che l'attività oggetto di investimento deve essere avviata entro 48 mesi dalla concessione dell'aiuto, salvo un termine più lungo giustificato da motivi tecnici (punto 122 della disciplina CISAF). La quota di reinvestimento risulta quindi più elevata del minimo europeo, che la disciplina CISAF, nella parte dedicata al "contributo alla decarbonizzazione", fissa nel 50 per cento dell'aiuto (punto 121). L'elenco degli investimenti ammissibili corrisponde a quello indicato dalla disciplina CISAF e comprende, come richiesto da quest'ultima, gli investimenti per la flessibilità della domanda.

Si osserva che, diversamente da quanto previsto per le PMI dall'articolo 83 (completamento entro trentasei mesi dalla concessione), la norma non fissa un termine nazionale per il completamento degli investimenti.

Il quinto periodo affida al Gestore dei servizi energetici – **GSE s.p.a.** la verifica dell'adempimento degli obblighi; in caso di inosservanza, il GSE dispone la **riduzione o il recupero dell'aiuto**, maggiorato degli interessi.

Si osserva che la disposizione attribuisce espressamente al GSE le funzioni di verifica e di recupero, ma non individua il soggetto che concede l'aiuto, che può desumersi solo dal trasferimento delle risorse al GSE previsto dal comma 3 (su cui si v. più avanti). Diversamente, l'**articolo 79** comma 1, di questo disegno di legge prevede espressamente che il GSE "è autorizzato a

concedere" i contributi. *Si valuti l'opportunità di individuare in modo esplicito il soggetto concedente, anche ai fini degli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti*.

Il sesto periodo ammette il **cumulo con altri aiuti** nel rispetto dei massimali applicabili, con **divieto di doppio finanziamento e di sovracompensazione**.

Per capire come il nuovo regime si combina con quelli esistenti (v. *box* precedente) e quindi per stabilire se gli aiuti possono sommarsi o meno tra di loro, si può immaginare di scomporre il costo dell'energia elettrica pagato da un'impresa in tre voci, a ciascuna delle quali corrisponde un diverso aiuto:
- il **prezzo dell'energia** vera e propria: su questa voce interviene il nuovo sostegno dell'articolo 82, che ne riduce una parte (le regole europee di riferimento sono quelle della CISAF);
- la componente A_{SOS} degli **oneri generali di sistema**, cioè la quota della bolletta che serve a finanziare le energie rinnovabili: le imprese energivore ne pagano già una parte ridotta, grazie al regime introdotto nel 2023 (regole: sezione 4.11 della CEEAG e decreto-legge n. 131/2023);
- il **costo della CO_2**: le centrali elettriche a combustibili fossili pagano per le proprie emissioni, acquistando quote nel sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS), e trasferiscono questo costo sul prezzo dell'energia; alle imprese più esposte lo Stato restituisce una parte con la compensazione dei costi indiretti ETS (regole europee: orientamenti ETS della Commissione).

Ciò posto, il nuovo sostegno di cui all'articolo 82 e la riduzione degli oneri di sistema dovrebbero potersi sommare, ciascuno entro i propri limiti, poiché riguardano voci diverse della bolletta (lo precisa la stessa CISAF, punti 38 e 115, secondo cui la sezione 4.5 non riguarda gli sgravi dai prelievi che finanziano le rinnovabili, i quali restano disciplinati dalla CEEAG). Invece, il nuovo sostegno *ex* articolo 82 e la compensazione ETS, **riguarderebbero in parte la stessa voce**, perché il costo della CO_2 sarebbe già compreso nel prezzo dell'energia che l'articolo 82 riduce (ovvero, il prezzo all'ingrosso su cui si calcola la riduzione incorpora già il costo delle emissioni). Per evitare che lo stesso costo sia rimborsato due volte, la somma dei due aiuti non dovrebbe superare il più alto dei due tetti che ciascuna disciplina consentirebbe da sola (punto 125 della CISAF).

Il settimo e ultimo periodo del comma 1 rinvia a un **decreto** del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della legge, la **definizione** di:

- requisiti;
- metodologia di calcolo;
- massimali;
- modalità di assegnazione, monitoraggio e recupero;
- indicatori ambientali;

- obblighi di trasparenza;
- coordinamento con i vigenti meccanismi di incentivazione e di autoproduzione di energia rinnovabile;
- ammontare degli oneri di gestione, nel limite del 2 per cento delle risorse destinate alla misura.

Le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti sono definite di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

• ***L'energy release***

La relazione con cui il Governo ha chiesto l'autorizzazione al ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale, trasmessa unitamente al Documento programmatico di finanza pubblica 2026, faceva riferimento, tra le misure per le imprese, a "una nuova *Energy Release*".

In proposito si ricorda che il cd. *energy release* è un meccanismo, gestito dal GSE, con cui energia elettrica da fonti rinnovabili è resa disponibile a determinate categorie di clienti a condizioni più stabili rispetto all'andamento del mercato a pronti, in cambio di obblighi a carico dei beneficiari. Introdotto dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 17/2022 (legge n. 34/2022), è stato ridisegnato dall'articolo 1, commi 2-4 del decreto-legge n. 181/2023 (cosiddetto *energy release* 2.0) e attuato dal D.M. n. 268 del 2024, come modificato dal D.M. 29 luglio 2025 a seguito del confronto con la Commissione europea.

Nel modello vigente, le imprese energivore ricevono dal GSE, per **36 mesi** (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027), un'**anticipazione** di energia rinnovabile a un **prezzo di cessione di 65 euro/MWh**, a valere su un volume di **24 TWh annui**; in cambio le imprese si impegnano a realizzare, direttamente o tramite terzi selezionati con procedura competitiva, **nuova capacità rinnovabile**, con la quale **restituiscono** l'energia anticipata nei **vent'anni successivi** all'entrata in esercizio degli impianti. Anticipazione e restituzione sono regolate mediante contratti per differenza a due vie (su cui si veda l'apposito *box* di approfondimento nella scheda dell'**articolo 78** di questo disegno di legge).

Il regime introdotto dall'articolo 82 qui in commento ha natura parzialmente diversa: non prevede la cessione di energia né obblighi di restituzione, ma un **contributo** su una quota del costo dell'energia elettrica, condizionato al reinvestimento dell'aiuto in investimenti per la decarbonizzazione. Esso opera negli anni 2028-2030, cioè dopo la conclusione del periodo di anticipazione dell'*energy release*.

Il **comma 2** subordina l'**efficacia** della misura all'**autorizzazione della Commissione europea** ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli aiuti fondati sulla disciplina CISAF devono infatti essere notificati alla Commissione e possono essere concessi solo dopo la decisione di compatibilità. Si rinnova il rinvio, per

maggiori approfondimenti, all'apposito tema sugli aiuti di Stato curato dal Servizio Studi della Camera.

Il **comma 3** reca la **copertura finanziaria**. Per il **2028** è autorizzata la spesa di **1.000 milioni di euro**, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE (dalla tabella n. 9 allegata al disegno di legge si evince che nello stato di previsione del MASE tali risorse sono iscritte in un capitolo **7044**, intitolato "Somme da trasferire al Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. per gli investimenti verdi delle imprese energivore e delle piccole e medie imprese non energivore", unico per le misure degli articoli 82 e 83 del disegno di legge). Per il **2029 e il 2030** si provvede **a valere sulla componente degli oneri generali** afferenti al sistema elettrico destinata al **sostegno delle fonti rinnovabili** di energia.

Si ricorda che gli oneri generali di sistema sono corrispettivi applicati nelle bollette di tutti i clienti del sistema elettrico; la componente destinata al sostegno delle rinnovabili (ASOS) è quella su cui gravano anche gli incentivi alla produzione da fonti rinnovabili. Per il 2029 e il 2030, pertanto, il costo del regime non è sostenuto dalla fiscalità generale, ma dai consumatori di energia elettrica; si ricorda che le stesse imprese energivore versano tale componente in misura ridotta (si veda il *box* sulle imprese energivore).

L'organizzazione della copertura finanziaria rispecchia quindi quanto concordato nel quadro europeo di finanza pubblica, secondo cui la spesa del 2028 rientra nel periodo di vigenza della clausola di salvaguardia nazionale, che consente una deviazione dal percorso della spesa netta per le misure di sicurezza energetica fino al 2028. Le *tranche* del 2029 e del 2030, successive a tale periodo, sono poste a carico delle tariffe, coerentemente con l'indicazione della Commissione secondo cui le misure che restano in vigore dopo il 2028 devono trovare copertura nei bilanci nazionali senza ricorso alla flessibilità.

Si ricorda, inoltre, che gli orientamenti della Commissione sulla clausola di salvaguardia nazionale (comunicazione C/2026/4514) escludono dalla flessibilità "i prezzi fissi, le sovvenzioni per i combustibili fossili, i sostegni basati sul reddito o altri sussidi intesi ad attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia", mentre vi includono il sostegno alle imprese per ridurne la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere la decarbonizzazione, chiedendo di conferire priorità alle imprese più vulnerabili, "fra cui le imprese a forte consumo energetico".

Articolo 83
(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore)

L'**articolo 83** istituisce un **regime temporaneo di sostegno** al costo dell'energia elettrica a favore delle **micro, piccole e medie imprese** che non rientrano tra le imprese a forte consumo di energia elettrica (non energivore), attraverso un contributo su una parte del costo dell'energia elettrica, condizionato al reinvestimento dell'intero aiuto in interventi per la transizione energetica.

Il comma 1 prevede che il contributo non superi la **metà del prezzo medio all'ingrosso** della zona di mercato in cui si trova l'impresa e sia riferito a **non più della metà dei consumi annui** negli anni 2028, 2029 e 2030. Le risorse sono limitate a:

- **1.000 milioni** di euro per il **2027**;
- **1.430 milioni** per il **2028**;
- **600 milioni** per il **2029**;
- **500 milioni** per il **2030**.

L'impresa deve **reinvestire l'intero importo dell'aiuto** in interventi quali impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, efficienza energetica, elettrificazione dei processi, pompe di calore, recupero di calore e gestione intelligente dei consumi, da avviare dopo la domanda e completare entro **trentasei mesi**. Il **GSE**, anche con l'aiuto delle **Camere di commercio**, verifica il rispetto degli obblighi e, in caso di inadempimento, riduce o recupera l'aiuto con gli interessi. Il cumulo con altri aiuti è ammesso entro i massimali applicabili, senza doppi finanziamenti. La disciplina di dettaglio, inclusi requisiti di accesso e massimali differenziati per dimensione d'impresa, è affidata a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni.

Il comma 2 subordina l'efficacia della misura all'**autorizzazione della Commissione europea**, trattandosi di un aiuto di Stato.

Il comma 3 reca la **copertura finanziaria**.

Il comma 4 pone gli eventuali costi di gestione a carico delle risorse della misura, nel limite del 2 per cento.

L'articolo 83 al comma 3 autorizza la spesa di **1.000 milioni di euro per l'anno 2027** e di **1.430 milioni di euro per l'anno 2028**, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il trasferimento al GSE. Per gli anni **2029 (600 milioni)** e **2030 (500 milioni)** gli oneri non sono a carico del bilancio dello Stato, ma gravano sulla

componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle fonti rinnovabili (componente A_{SOS}), che è applicata alle bollette elettriche.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla disposizione **maggiori spese in conto capitale per 1.000 milioni di euro nel 2027 e 1.430 milioni nel 2028** in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto. Per il **2029** il prospetto registra, in termini di **fabbisogno e indebitamento netto**, una spesa di **600 milioni** e, a fronte di essa, **maggiori entrate di pari importo**, qualificate come incremento degli oneri generali di sistema.
La **relazione tecnica** precisa che l'onere effettivo dipenderà dal numero e dalla dimensione delle imprese ammesse, dall'incremento del prezzo dell'energia rispetto al periodo di riferimento, dalla spesa energetica ammissibile, dai consumi agevolabili e dai massimali definiti dal decreto attuativo.

L'**articolo 83** istituisce un regime temporaneo di sostegno al costo dell'energia elettrica per le **micro, piccole e medie imprese (PMI) non energivore**, costruito sul modello di quello previsto dall'**articolo 82** per le imprese a forte consumo di energia (cd. energivore): un contributo su una quota del costo dell'energia elettrica, subordinato al reinvestimento dell'intero aiuto in interventi per la transizione energetica. Come l'articolo 82, la misura in parola rientra tra gli interventi autorizzati dall'**articolo 76** tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.

Nello specifico, il **comma 1**, primo periodo, indica le **finalità** del regime – che la relazione illustrativa riconduce all'obiettivo di ridurre l'incidenza dei costi energetici sulle imprese di minori dimensioni: in particolare, ridurre l'incidenza dei costi energetici sulle PMI, sostenerne la competitività e favorirne la transizione energetica – e ne individua i **destinatari**: le micro, piccole e medie imprese che **non risultano iscritte nell'elenco** delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Il regime è istituito "nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato" (su cui si veda più avanti).

Diversamente dall'articolo 82, la norma **non limita i beneficiari a determinati settori**: in linea di principio, possono accedere al regime le PMI di qualsiasi settore che non siano iscritte nell'elenco CSEA. La nozione di PMI non è definita dalla disposizione e dunque va ricondotta alla definizione europea. L'effettiva ampiezza della platea dipenderà dai **requisiti di accesso** che saranno fissati dal decreto attuativo, nonché dalla base giuridica europea in base alla quale la misura sarà autorizzata (si veda il commento al comma 2).

Si ricorda che secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea **sono definite piccole e medie imprese** (PMI) le aziende il cui personale e peso economico sono al di sotto di determinati limiti. In particolare:

- un'impresa di **medie dimensioni** occupa meno di 250 persone e ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- un'impresa di **piccole dimensioni** occupa meno di 50 persone e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- una **micro** impresa occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La raccomandazione europea è stata recepita a livello nazionale col D.M. 18 aprile 2005.

A partire dal 1° gennaio 2024, sono entrate in vigore nuove soglie dimensionali per la classificazione delle imprese, stabilite dalla direttiva (UE) 2023/2775. Queste modifiche – recepite nell'ordinamento nazionale con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 125/2024 – hanno aggiornato i criteri precedenti (previsti dall'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE), aumentandoli del 25% per tenere conto dell'inflazione e delle evoluzioni economiche recenti. Tali nuove soglie si applicano ai fini contabili e di bilancio, mentre per l'accesso a determinati programmi di finanziamento e agevolazioni continuano a valere le definizioni previste dalla citata raccomandazione 2003/361/CE.

Nell'Unione europea si contano oltre 23 milioni di PMI, pari al 99 % delle imprese e due posti di lavoro su tre nel settore privato. Le istituzioni europee incoraggiano dunque l'uso di questa definizione di PMI come riferimento, anche da parte degli Stati membri, la quale è peraltro vincolante solo per determinate questioni, come gli aiuti di Stato e l'attuazione dei fondi strutturali o di altri programmi dell'Unione europea.

Il secondo periodo del **comma 1** definisce la **misura del sostegno**, riconosciuto:

- nel limite massimo di spesa di **1.000 milioni** di euro nel **2027**, **1.430 milioni** nel **2028**, **600 milioni** nel **2029** e **500 milioni** nel **2030**;
- in misura non superiore al **50 per cento del prezzo medio all'ingrosso** rilevato nella pertinente zona di offerta;
- con riferimento a non più del **50 per cento del consumo annuo** del beneficiario negli **anni 2028, 2029 e 2030**.

Rispetto all'articolo 82, la disposizione non richiama il prezzo minimo al di sotto del quale l'energia agevolata non può scendere, non fissa una durata massima del beneficio e non detta criteri per la determinazione del consumo agevolabile.

Si osserva che il comma 1 prevede risorse pari a 1.000 milioni di euro per l'anno **2027**, mentre il sostegno è commisurato al **consumo** del beneficiario "negli anni 2028, 2029 e 2030". Né la relazione illustrativa né la relazione tecnica sembrano chiarire a quali consumi debbano riferirsi le risorse del

2027. La disposizione si potrebbe prestare a due letture: se le risorse del 2027 fossero destinate a contributi sui consumi del 2027, tale anno andrebbe incluso tra quelli di riferimento, che il testo limita invece al triennio 2028-2030; se invece fossero destinate a erogare nel 2027 aiuti riferiti ai consumi degli anni successivi, si tratterebbe di pagamenti anticipati rispetto al sostenimento dei costi. *Si valuti pertanto l'opportunità di un chiarimento.*

Il terzo periodo del **comma 1** subordina il beneficio a un **obbligo di reinvestimento**: il beneficiario destina risorse **almeno pari al 100 per cento dell'aiuto** a **investimenti aggiuntivi** in:

- impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili;
- sistemi di accumulo;
- efficienza energetica;
- elettrificazione dei processi;
- pompe di calore;
- recupero di calore;
- gestione intelligente dei consumi;
- altre misure di riduzione delle emissioni.

Gli **investimenti** devono essere avviati dopo la domanda e **completati entro trentasei mesi dalla concessione**, salvo il diverso termine stabilito dalla Commissione europea. A differenza dell'articolo 82, che rinvia ai termini previsti dalla disciplina europea, la norma fissa dunque un **termine nazionale di completamento**; il riferimento al "diverso termine stabilito dalla Commissione" dovrebbe consentire di adeguarlo all'esito della procedura di autorizzazione.

Il quarto periodo affida al **GSE** la **verifica dell'adempimento degli obblighi**, che può essere svolta anche avvalendosi delle **camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura; in caso di inosservanza, il GSE dispone la **riduzione o il recupero dell'aiuto**, maggiorato degli interessi. La norma non disciplina le modalità dell'avvalimento delle camere di commercio, né ne precisano i contenuti la relazione illustrativa e la relazione tecnica.

Si rinnova anche in questa sede quanto osservato nella scheda relativa all'articolo 82 circa la mancata individuazione espressa del soggetto che concede l'aiuto.

Il quinto periodo ammette il **cumulo con altri aiuti** nel rispetto dei massimali applicabili, con **divieto di doppio finanziamento e di sovracompensazione**.

Il sesto e ultimo periodo rinvia a un **decreto** del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore della legge, la definizione di:

- requisiti di accesso;

- periodi di riferimento;
- metodologia di calcolo;
- **massimali differenziati per dimensione d'impresa**;
- modalità di assegnazione, monitoraggio e recupero;
- indicatori ambientali;
- obblighi di trasparenza;
- coordinamento con i vigenti meccanismi di incentivazione e autoproduzione di energia rinnovabile.

Le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti sono definite di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** subordina l'**efficacia** della misura all'**autorizzazione della Commissione europea** ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A differenza dell'articolo 82, che richiama espressamente la sezione 4.5 della disciplina CISAF, l'articolo 83 si limita a prevedere che il regime sia istituito "nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato", **senza indicare il quadro di compatibilità** in base al quale sarà notificato. Né la relazione illustrativa né la relazione tecnica forniscono indicazioni al riguardo. Si dà conto, di seguito, delle possibili basi giuridiche.

- **Sezione 4.5 della disciplina CISAF**: è la base utilizzata dall'articolo 82 e corrisponde allo schema del sostegno (riduzione fino al 50 per cento del prezzo all'ingrosso, per non oltre il 50 per cento dei consumi, con obbligo di reinvestimento). Come visto, tuttavia, la sezione 4.5 ammette soltanto le imprese dei **settori ad alto rischio di rilocalizzazione** elencati nell'allegato I della disciplina CEEAG o che ne superino le soglie, indipendentemente dalla loro dimensione. Su questa base, quindi, il regime potrebbe riguardare solo le PMI non energivore operanti in tali settori, e non la generalità delle PMI.
- **Regime «de minimis»**: gli aiuti di modesta entità, cosiddetti «de minimis», si considerano privi dei requisiti degli aiuti di Stato e **non devono essere notificati** alla Commissione. In base al regolamento (UE) 2023/2831, applicabile fino al 31 dicembre 2030, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare **300.000 euro nell'arco di tre anni**, indipendentemente dalla forma e dall'obiettivo dell'aiuto; il regolamento si applica alle imprese di qualsiasi dimensione e non si applica, tra l'altro, alla produzione primaria di prodotti agricoli e ai settori della pesca e dell'acquacoltura. I "massimali differenziati per dimensione d'impresa" da definirsi con decreto ministeriale ai sensi del comma 1 potrebbero essere coerenti con un inquadramento della misura in tale

regime, purché contenuti entro il limite di 300.000 euro per impresa. Gli aiuti «de minimis», tuttavia, **non richiedono l'autorizzazione** della Commissione, mentre il comma 2 subordina a tale autorizzazione l'efficacia della misura.

- **Regolamento generale di esenzione per categoria** (*General Block Exemption Regulation* – GBER), come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315, prevede, tra gli aiuti al funzionamento a favore delle PMI, gli interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore a favore delle microimprese (articolo 19-*quater*) e delle PMI, questi ultimi connessi all'aumento dei prezzi seguito all'aggressione russa contro l'Ucraina (articolo 19-*quinquies*). Anche in questo caso, peraltro, si tratta di aiuti **esentati dall'obbligo di notifica**.
- **Notifica diretta ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE.** In assenza di un quadro specifico, la Commissione valuterebbe la misura direttamente sulla base del Trattato, con una verifica caso per caso della necessità, adeguatezza e proporzionalità dell'aiuto e dei suoi effetti sulla concorrenza, e con esiti e tempi meno prevedibili.
- **Quadro temporaneo per la crisi in Medio Oriente (METSAF)**: adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026 (comunicazione C/2026/2593), consente aiuti per i maggiori costi energetici dovuti alla crisi solo ad alcuni settori (agricoltura, pesca e acquacoltura, trasporti) e introduce deroghe temporanee alla sezione 4.5 della CISAF. Esso si applica, in linea generale, agli aiuti concessi **entro il 31 dicembre 2026** e non potrebbe quindi costituire la base di un regime operativo dal 2027 al 2030.

Si ricorda, inoltre, che gli orientamenti della Commissione sulla clausola di salvaguardia nazionale (comunicazione C/2026/4514) escludono dalla flessibilità i sussidi intesi ad attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia; la riconducibilità della misura alle categorie ammissibili dipenderà quindi anche dalla sua configurazione, e in particolare dall'effettività dell'obbligo di reinvestimento.

Anche in questa sede, per maggiori approfondimenti, si rinnova il rinvio all'apposito tema sugli aiuti di Stato curato dal Servizio Studi della Camera.

Il **comma 3** reca la **copertura finanziaria**. Per il **2027** e il **2028** è autorizzata la spesa, rispettivamente, di **1.000 milioni** e di **1.430 milioni di euro**, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE (si tratta del nuovo capitolo 7044).

Per il **2029 e il 2030** si provvede **a valere sulla componente degli oneri generali** afferenti al sistema elettrico destinata al **sostegno delle fonti rinnovabili** di energia (componente Asos), applicata alla bolletta elettrica.

Le risorse per il 2027 e il 2028 ricadono dunque nel periodo di vigenza della clausola di salvaguardia nazionale (2026-2028); le *tranche* del 2029 e del 2030, successive a tale periodo, sono poste a carico delle tariffe.

Il **comma 4** prevede che gli eventuali **costi di gestione** della misura siano posti, nel **limite del 2 per cento**, a carico delle risorse di cui al comma 1.

Articolo 86
(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e disposizioni in materia di incentivi)

L'**articolo 86** adegua la struttura e la gestione contabile del **Fondo per la crescita sostenibile** (FCS), il principale fondo del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) per gli incentivi alle imprese, alla recente riforma che ha concentrato in tale Fondo gran parte degli incentivi gestiti dal Ministero e lo ha articolato in **quattro sezioni**:
a) ricerca, sviluppo e innovazione;
b) *start-up* d'impresa;
c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
d) accesso al credito e al mercato dei capitali.
Il comma 1 modifica la norma istitutiva del FCS. In primo luogo, prevede che **i capitoli di bilancio del Fondo** – uno per le misure a fondo perduto e uno per le misure di natura finanziaria o mista – siano suddivisi nelle quattro sezioni e che, per le misure miste, sia indicata la quota destinata ai contributi a fondo perduto. In secondo luogo, consente di trasferire le risorse del Fondo ai conti di tesoreria e ai conti bancari e postali utilizzati per erogare gli incentivi solo in relazione ai pagamenti da effettuare per impegni già assunti, così da evitare l'accumulo di somme inutilizzate al di fuori del bilancio dello Stato. Infine, impone al MIMIT di **comunicare** ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 10 settembre, gli incassi, i pagamenti e il saldo di tali conti nel primo semestre, insieme alle previsioni per l'anno in corso e per quello successivo.
Il comma 2 consente, dopo l'adozione dei decreti che definiscono le regole di funzionamento di ciascuna sezione, di **spostare le risorse tra le sezioni** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.
Il comma 3 prevede che le somme disponibili sui conti relativi alle misure che confluiscono nel FCS siano versate al bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2027, per essere poi riassegnate al Fondo compatibilmente con i tempi di spesa degli interventi e con gli obiettivi di finanza pubblica.
I commi 4 e 5 recano disposizioni transitorie, che individuano **risorse che continuano a essere gestite secondo le regole originarie**. Si tratta, in primo luogo (comma 4), delle risorse di quattro misure espressamente elencate, che non entrano nelle sezioni del Fondo: il fondo per l'impresa femminile, i mini contratti di sviluppo e gli accordi per l'innovazione nel settore dell'*automotive*, le attività per la valorizzazione dei titoli di proprietà

industriale. In secondo luogo (comma 5), per le misure che entrano nel FCS, si tratta delle somme che restano sui loro conti di tesoreria e sui conti bancari e postali perché non rientrano tra quelle da versare al bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2027.
Il comma 6 impone al MIMIT di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, contestualmente all'adozione di ciascun decreto sulle regole delle sezioni, l'ammontare di tali risorse e il relativo calendario pluriennale di spesa, aggiornandolo periodicamente

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto, che – secondo la stessa relazione – intervengono sulle modalità di articolazione e di gestione di risorse già destinate al FCS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non riporta effetti riferiti all'articolo.
La relazione tecnica precisa che le risorse delle quattro sezioni del Fondo sono assegnate nella **Sezione II** del disegno di legge di bilancio, cioè nella parte che contiene gli stati di previsione dei Ministeri (per il MIMIT, la Tabella n. 3).

L'**articolo 86** reca disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo n. 138/2026, che ha operato la revisione del sistema degli incentivi alle imprese di competenza delle amministrazioni centrali, concentrando gran parte degli incentivi del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) nel **Fondo per la crescita sostenibile** (FCS), di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012, a sua volta articolato in quattro sezioni (si veda il *box* che segue). L'articolo 9 del medesimo decreto legislativo aveva infatti demandato al disegno di legge di bilancio successivo alla sua entrata in vigore la definizione delle modalità con cui opera il Fondo e degli stanziamenti annuali di ciascuna sezione.

Secondo la relazione illustrativa, le modifiche sono volte, in particolare, ad "assicurare una più puntuale classificazione delle risorse e una maggiore trasparenza nella gestione delle misure agevolative". Secondo la relazione tecnica, esse mirano inoltre a rafforzare il monitoraggio dei flussi finanziari del Fondo in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

- ***La revisione degli incentivi e il Fondo per la crescita sostenibile***

La legge n. 160/2023, ha delegato il Governo a riformare il sistema degli incentivi alle imprese lungo due direttrici (articolo 3, comma 2): **razionalizzare l'offerta** di incentivi, riducendone il numero e riconducendoli a un insieme limitato di modelli (lettera *a*)); **armonizzare la disciplina generale** degli incentivi in un

codice (lettera *b*)). La seconda direttrice è stata attuata dal codice degli incentivi (decreto legislativo n. 184/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026), che detta regole comuni su programmazione, bandi, procedure, controlli, revoche e monitoraggio; la prima dal decreto legislativo n. 138/2026, in vigore dal 18 agosto 2026.

Il decreto legislativo n. 138/2026 concentra gli incentivi di cui il MIMIT è titolare su **cinque strumenti** (articolo 3): il già citato Fondo per la crescita sostenibile; il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; il Fondo di sostegno al *venture capital*; la misura «Beni strumentali – Nuova Sabatini»; gli incentivi nel settore aerospaziale.

Il **Fondo per la crescita sostenibile** viene articolato in **quattro sezioni** (articolo 4):

a) ricerca, sviluppo e innovazione;

b) *start-up* d'impresa;

c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;

d) accesso al credito e al mercato dei capitali.

Ciascuna sezione opera mediante strumenti già esistenti – come gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), i contratti di sviluppo e il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali – e mediante **bandi tematici** adottati nell'ambito di una **disciplina quadro**, cioè di una cornice di regole definita con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* (articoli da 5 a 8). I decreti recanti le discipline quadro devono essere adottati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio prevista dall'articolo 9 (articolo 12, comma 2).

La relazione tecnica allegata allo schema (A.G. n. 394) di quello che sarebbe divenuto il decreto legislativo n. 138/2026 precisava che la legge di bilancio avrebbe definito gli **stanziamenti delle sezioni** "mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di **spese in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento saranno contestualmente abrogate** per confluire nel suddetto Fondo", ed elenca "le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti disponibili saranno destinati al finanziamento delle sezioni". Si tratta, in sintesi:

- per la sezione *a*), di Voucher 3i, Voucher per la consulenza in innovazione, Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ (articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge n. 296/2006 e articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 34/2019), Fondo per il trasferimento tecnologico, Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, *Digital transformation*, Fondo per l'intelligenza artificiale, la *blockchain* e l'*internet of things*, Partenariati Horizon Europe e Accordi per l'innovazione (di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2021);

- per la sezione *b*), di Nuove imprese a tasso zero, Smart&Start Italia, Fondo impresa femminile (articolo 1, comma 97, della legge n. 178/2020) e Fondo per le piccole e medie imprese creative;

- per la sezione *c*), di contratti di sviluppo, Nuova Marcora, interventi di rilancio delle aree di crisi industriale, Italia Economia sociale e Fondo per il sostegno alla transizione industriale;

- per la sezione *d*), di Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, agevolazioni per le imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, Fondo per le grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria e

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.

Sul piano contabile, il FCS – istituito nel 2012 in luogo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica – opera sia attraverso capitoli del bilancio dello Stato sia attraverso due **contabilità speciali** (conti aperti presso la tesoreria dello Stato, al di fuori del bilancio), utilizzate per i finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni (articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012). Il decreto legislativo n. 138/2026 ha riscritto la definizione delle finalità del Fondo (comma 2) e ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione per ciascuno dei quattro ambiti (comma 4), abrogando le precedenti disposizioni sulle procedure di attuazione (commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*). Per maggiori approfondimenti si rinvia al *dossier* del Servizio Studi dedicato allo schema di quel decreto legislativo.

La razionalizzazione degli incentivi alle imprese costituisce una riforma del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 «Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese»), che prevedeva l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge delega entro il 30 giugno 2026. Tra gli impegni del Piano strutturale di bilancio di medio termine figura inoltre la riduzione del numero delle misure di incentivazione e delle autorità concedenti, entro giugno 2028.

Il **comma 1** modifica l'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012.

La **lettera *a*)** inserisce il comma 2-*bis*, in base al quale i **capitoli di bilancio** del Fondo iscritti nello stato di previsione del MIMIT, relativi rispettivamente alle **misure a fondo perduto** (capitolo 7486) e alle **misure di natura mista o finanziaria** (capitolo 7483) sono **articolati nelle quattro sezioni** previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 138/2026, ovvero: a) ricerca, sviluppo e innovazione; b) *start-up* d'impresa; c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; d) accesso al credito e al mercato dei capitali. Si ricorda infatti che le risorse del FCS sono iscritte nello stato di previsione del MIMIT nei suddetti due capitoli: il nuovo comma 2-*bis* dunque prevede che ciascuno dei due capitoli sia suddiviso in quattro parti, corrispondenti alle quattro sezioni del Fondo, affinché la suddivisione del Fondo in sezioni, già prevista dal comma 4 dell'articolo 23 come modificato dal decreto legislativo n. 138/2026, si rifletta anche nella struttura del bilancio.

La disposizione precisa che le misure di natura mista prevedono congiuntamente incentivi di natura finanziaria (ad esempio, finanziamenti agevolati) e contributi a fondo perduto, e che per tali misure le informazioni da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del nuovo comma 4-*bis* (su cui vedi si seguito) devono indicare la quota destinata ai contributi a fondo perduto.

La relazione tecnica, tramite apposite tabelle, associa piani gestionali, in cui si suddividono i due capitoli del FCS, a ciascuna delle quattro sezioni,

precisando che tali piani sono alimentati nella Sezione II del disegno di legge di bilancio.

In particolare, l'allegato conoscitivo alla relazione tecnica indica, per il triennio 2027-2029, **le somme destinate a ciascuna sezione del FCS**:

- **sezione a)** ricerca, sviluppo e innovazione: 70,7 milioni di euro nel 2027, 199,7 milioni nel 2028 e 208,7 milioni nel 2029;
- **sezione b)** *start-up* d'impresa: 29 milioni di euro nel 2027, 28,5 milioni nel 2028 e 18,5 milioni nel 2029;
- **sezione c)** investimenti produttivi per la transizione verde e digitale: 210,5 milioni di euro nel 2027, 347,6 milioni nel 2028 e 422 milioni nel 2029;
- **sezione d)** accesso al credito e al mercato dei capitali: 83,2 milioni di euro nel 2027, 68,2 milioni nel 2028 e 65 milioni nel 2029.

Complessivamente, alle quattro sezioni sono destinati **393,4 milioni** di euro nel 2027, **644 milioni** nel 2028 e **714,3 milioni** nel 2029.

A fronte di tali somme, nella stessa Sezione II vengono ridotti gli stanziamenti delle misure di incentivazione elencate dalla relazione tecnica, cioè di quelle destinate a confluire nel Fondo. Nel 2028 e nel 2029 la riduzione è esattamente pari a quanto riceve il Fondo. Nel 2027 le riduzioni ammontano a 468,4 milioni, mentre il Fondo ne riceve 393,4. La differenza, pari a 75 milioni di euro, corrisponde alla variazione complessiva apportata per il 2027 dalla Sezione II allo stato di previsione del MIMIT (Tabella n. 3) e si traduce in una riduzione netta delle risorse destinate alle misure interessate.

La **lettera *b*)** aggiunge un periodo al comma 4 dell'articolo 23, che consente al Fondo di operare, oltre che in bilancio, attraverso le contabilità speciali. In base al nuovo periodo, il **trasferimento delle risorse** del Fondo alle contabilità speciali e ai conti bancari e postali previsti dalla legislazione vigente **può essere disposto tenuto conto delle somme necessarie per i pagamenti** a favore dei beneficiari, in relazione a somme già oggetto di un **impegno giuridicamente vincolante**. Secondo la relazione tecnica, la previsione è finalizzata a contenere la formazione di giacenze presso conti esterni al bilancio dello Stato, correlando l'afflusso delle risorse alle effettive esigenze di pagamento.

La **lettera *c*)** inserisce il comma 4-*bis*, che introduce un **obbligo informativo** del MIMIT nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la coerenza dell'operatività del FCS con gli obiettivi di finanza pubblica. Entro il **10 settembre di ciascun anno**, il MIMIT trasmette, distintamente per ciascun capitolo e per ciascuna sezione e secondo un modello stabilito d'intesa tra le due amministrazioni:

- i dati relativi al **primo semestre** dell'esercizio sugli **incassi** e sui **pagamenti** effettuati a valere sulle contabilità speciali e sui conti

bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure del Fondo, nonché sul relativo **saldo finanziario netto**;

- una **previsione** degli incassi, dei pagamenti e del saldo per l'**esercizio in corso** e per quello **successivo**.

Si tratta dei flussi che transitano sui conti esterni al bilancio dello Stato, il cui monitoraggio è finalizzato, secondo la relazione tecnica, a garantire la coerenza della gestione del Fondo con gli obiettivi di finanza pubblica.

Il **comma 2** stabilisce che, a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali recanti le discipline quadro di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 138/2026, **lo stanziamento di ciascuno dei capitoli in cui si articola il Fondo può essere rimodulato tra le sezioni**, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Secondo la relazione tecnica, la rimodulazione opera nell'ambito delle risorse già stanziate su ciascun capitolo e non comporta un incremento delle autorizzazioni complessive di spesa. Come anticipato (v. *box*), i decreti recanti le discipline quadro devono essere adottati entro **centottanta giorni** dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Il **comma 3** prevede che le **risorse disponibili** nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel Fondo siano **versate all'entrata del bilancio dello Stato** entro il 31 marzo 2027, per essere **riassegnate** al FCS compatibilmente con i cronoprogrammi di spesa degli interventi e con gli obiettivi di finanza pubblica. Secondo la relazione tecnica, la disposizione determina il rientro nel bilancio dello Stato di disponibilità già esistenti e non introduce nuove autorizzazioni di spesa; la successiva riassegnazione è espressamente subordinata alla compatibilità con i cronoprogrammi e con gli obiettivi di finanza pubblica.

Il **comma 4** reca una disposizione transitoria per le **risorse non confluite** sui capitoli di bilancio (*sezioni*) di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012, introdotto dal comma 1 dell'articolo in commento, relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella **tabella di cui all'allegato 4** del disegno di legge: per tali **risorse resta ferma** l'applicazione, limitatamente alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, della disciplina prevista dalle **originarie autorizzazioni** di spesa, compresa quella attuativa.

L'allegato 4, intitolato "Stato di previsione delle Imprese e del *Made in Italy* – Autorizzazioni di spesa mantenute in bilancio", individua **quattro autorizzazioni di spesa** le cui risorse restano iscritte sui rispettivi capitoli e piani gestionali, al di fuori delle sezioni del FCS, ovvero:

- **Fondo a sostegno dell'impresa femminile** (articolo 1, comma 97, della legge n. 178/2020; capitolo 7342, piano gestionale 18);
- contributi per i **mini contratti di sviluppo nel settore dell'*automotive*** (articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17/2022; capitolo 7343, piano gestionale 12);
- **accordi per l'innovazione nel settore dell'*automotive*** (articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17/2022; capitolo 7483, piano gestionale 13);
- **risorse** per la gestione di misure agevolative e progetti per la promozione e valorizzazione dei **titoli di proprietà industriale** (articolo 1, comma 851, della legge n. 296/2006; capitolo 7496, piano gestionale 01).

Anno	(1) Impresa femminile	(2) Mini contratti di sviluppo automotive	(3) Accordi per l'innovazione automotive	(4) Titoli di proprietà industriale	Totale
2027	6.124.270	70.000.000	244.600.000	17.977.360	338.701.630
2028	5.064.270	30.000.000	84.000.000	27.824.557	146.888.827
2029	–	40.000.000	74.000.000	5.526.183	119.526.183
2030	–	60.000.000	94.740.000	6.000.000	160.740.000
2031	3.381.410	–	–	–	3.381.410

Complessivamente, dunque, le risorse mantenute in bilancio ammontano a circa 338,7 milioni di euro nel 2027, 146,9 milioni nel 2028, 119,5 milioni nel 2029, 160,7 milioni nel 2030 e 3,4 milioni nel 2031.

Due delle quattro autorizzazioni riguardano il fondo per il settore dell'*automotive* di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 17/2022. Le risorse per gli accordi per l'innovazione in tale settore restano iscritte sul piano gestionale 13 del capitolo 7483, cioè sullo stesso capitolo sul quale, secondo la relazione tecnica, sono istituiti i piani gestionali corrispondenti alle sezioni del Fondo (16-19).

Si osserva che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 138/2026 prevede che **gli stanziamenti delle sezioni del FCS** siano definiti dalla legge di bilancio **mediante** utilizzo delle risorse relative alle **autorizzazioni** di spese in materia di incentivi "che con il medesimo provvedimento sono **abrogate** per confluire nel suddetto Fondo". Nello stesso senso, come ricordato nel *box* che precede, la relazione tecnica allegata allo schema (A.G. n. 394) di quello che sarebbe divenuto il d.lgs. n. 138/2026 precisava che tali autorizzazioni sarebbero state "contestualmente abrogate" ed elencava quelle i cui stanziamenti disponibili sarebbero stati destinati alle sezioni del FCS. Ebbene, da un lato, l'allegato 4 mantiene in bilancio, al di fuori del FCS,

alcune autorizzazioni di spesa che la relazione tecnica allo schema di decreto legislativo aveva indicato come destinate a confluire nel FCS e quindi a essere abrogate (tra queste, quella relativa ai titoli di proprietà industriale, le cui finalità sono ricondotte al FCS dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 138/2026). Dall'altro lato, **l'articolo 86 non dispone tali abrogazioni né individua le misure che confluiscono nel Fondo**, la cui alimentazione è affidata alle variazioni di stanziamento disposte nella Sezione II. *Si valuti pertanto l'opportunità di individuare espressamente le autorizzazioni di spesa le cui risorse confluiscono nel Fondo, disponendone l'abrogazione, e di chiarire il rapporto tra tale confluenza e il mantenimento delle autorizzazioni indicate nell'allegato 4*

Il **comma 5** prevede che, per le risorse "**giacenti**" nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel Fondo, ma **non rientranti nella disciplina di cui al comma 3**, resti ferma l'applicazione della disciplina delle originarie autorizzazioni di spesa e delle relative disposizioni attuative.

Il **comma 6** stabilisce che, **contestualmente all'adozione di ciascun decreto ministeriale** recante una disciplina quadro (*ex* articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 138/2026), il MIMIT trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ogni decreto, l'**ammontare delle risorse** di cui al comma 5 e i relativi **cronoprogrammi di spesa su base pluriennale**. Gli aggiornamenti di tali informazioni sono trasmessi con le modalità e nei termini previsti dal nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 23, cioè entro il 10 settembre di ciascun anno.

Articolo 89
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)

L'**articolo 89** prevede, per il 2027 e il 2028, lo stanziamento di risorse a sostegno degli investimenti nel turismo, anche attraverso agevolazioni finanziarie e interventi complementari, per favorire la destagionalizzazione, la digitalizzazione, le filiere turistiche, gli investimenti sostenibili (ESG) e il turismo sostenibile.
Una quota delle risorse è destinata alla gestione degli interventi, affidata a Invitalia, che può avvalersi di ENIT s.p.a.

L'**articolo 89** prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2027 e 10 milioni per il 2028. Di queste risorse, 0,15 milioni di euro nel 2027 e 0,1 milioni di euro nel 2028 sono destinati alla gestione degli interventi, affidata a Invitalia, che può avvalersi di ENIT. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla lettera b) maggiori spese in conto capitale pari a 20 milioni di euro nel 2027 e a 10 milioni di euro nel 2028, con importi identici in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto; alla lettera a) non sono ascritti effetti autonomi.

L'**articolo 89** è composto da un unico comma e modifica i commi 506 e 508 dell'articolo 1 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), relativi alle misure per sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale.

Con lalettera ***a)*** dell'unico comma del presente articolo viene modificato il **comma 506** dell'articolo 1 della legge n. 207/2024, relativo all'autorizzazione di spesa di un milione di euro prevista per l'anno 2025, per le finalità previste dal comma 505 dello stesso articolo.

Il **comma 505** prevede che la gestione delle agevolazioni per lo sviluppo del settore turistico possa essere affidata a Invitalia attraverso un'apposita convenzione. Invitalia può quindi occuparsi di ricevere e valutare le domande, approvarle, concedere ed erogare gli aiuti, svolgere i controlli e monitorare gli interventi. Può inoltre contribuire al rafforzamento delle strutture amministrative necessarie e avvalersi del supporto di ENIT s.p.a.
La disposizione stabilisce dunque chi può gestire concretamente le agevolazioni e con quali compiti, senza definire direttamente i beneficiari, i requisiti o gli importi dei contributi.

Con le modifiche apportate, viene inserita **una ulteriore autorizzazione di spesa di 0,15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2028**.

Poiché il comma 506 autorizza la spesa "a valere sulle risorse di cui al comma 508", anche gli importi aggiunti sono compresi nelle risorse di cui al comma 508, come rifinanziato dalla lettera b) (si veda di seguito), e lo precisa anche la relazione tecnica.

Con la lettera ***b)*** dell'unico comma dell'articolo in commento, invece, viene modificato il **comma 508** dell'articolo 1 della legge n. 207/2024, relativo a all'autorizzazione di spesa di 110 milioni di euro prevista per l'anno 2025, per le finalità previste dai **commi da 502 a 507**.

> I **commi da 502 a 507** prevedono misure per sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, favorendo gli investimenti privati e la realizzazione di interventi complementari e funzionali. In particolare, mirano a **promuovere** la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, lo sviluppo delle filiere turistiche, gli investimenti rispettosi dei criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) e il turismo sostenibile.
>
> A questo scopo, le disposizioni prevedono agevolazioni finanziarie, il sostegno a programmi di particolare rilevanza strategica e la cooperazione con le regioni e gli enti locali, anche per realizzare infrastrutture pubbliche funzionali agli investimenti privati e semplificare e accelerare i programmi di investimento. Disciplinano inoltre il possibile affidamento della gestione a Invitalia, che può avvalersi di ENIT, il finanziamento delle relative attività amministrative e la vigilanza del Ministero del turismo.

Con le modifiche apportate, viene inserita **un'ulteriore autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028**.

Articolo 90
(Disposizioni in materia di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)

L'**articolo 90** stabilisce che le **risorse** assegnate al Club alpino italiano per le attività del **Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico** siano **trasferite direttamente** dal **Ministero del turismo al bilancio del C.N.S.A.S**, senza dover transitare per il bilancio del C.A.I.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto.

L'articolo 90 dispone che le **risorse** assegnate, a legislazione vigente, al Club alpino italiano (C.A.I.) e che sono **destinate** alle attività del **Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico** (C.N.S.A.S.), iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del **Ministero del turismo** (cap. 4161), **sono trasferite**, dal medesimo Ministero **direttamente al bilancio autonomo del C.N.S.A.S.**, considerando l'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419.

Le risorse statali destinate al Club alpino italiano per le attività del C.N.S.A.S. sono state autorizzate dalle seguenti disposizioni legislative (con l'indicazione delle originarie autorizzazioni di spesa):

- **articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162**: 600 milioni di lire per il pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni e 300 milioni di lire, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo;
- **articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388**: contributo annuo di lire 800 milioni, con decorrenza dall'anno 2001;
- **articolo 1, comma 717, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**: incremento di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019 dello stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74;
- **articolo 8-*bis* della legge 21 marzo 2001, n. 74**, introdotto dall'articolo 37-*sexies*, lettera *f*), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 750.000 euro in favore del C.N.S.A.S. in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso (per gli anni 2020, 2021 e 2022).

Per effetto di riduzioni di spesa disposte con manovre di finanza pubblica e di rifinanziamenti disposti in Sezione Seconda delle leggi di bilancio, l'ammontare delle **risorse statali assegnate** alle attività del **C.N.S.A.S.** è così rappresentata (*dati in euro*):

	L. Bil.	Ddl Bil. 2027		
	2026	*2027*	*2028*	*2029*
Assicurazione soccorritori (*ex Tab. C, art. 3, legge n. 162/1992*)	1.177.950	1.177.950	1.177.950	1.177.950
Funzionamento (*ex Tab. C, art. 3, legge n. 162/1992 e art. 145, co. 17, legge n. 388/2000*)	2.099.070	2.099.070	2.099.070	2.099.070
Funzionamento (*legge n. 205/2017, art. 1. co. 717*)	854.602	854.602	854.602	854.602
Assicurazione e controllo sanitario (*legge n. 74/2001, art. 8-bis, poi rifinanziamento a regime in Tabella legge bilancio 2023*)	750.000	750.000	750.000	750.000
TOTALE	**4.881.622**	**4.881.622**	**4.881.622**	**4.881.622**

Come riportato nella Relazione tecnica, la disposizione contenuta all'articolo 90 in esame "*consente di provvedere al trasferimento diretto al bilancio autonomo del CNSAS delle somme in questione, senza dover transitare dal bilancio del CAI, semplificando e velocizzando il relativo procedimento e senza gravare il CAI dei relativi oneri ammnistrativi*".

Si segnala, peraltro, che eventuali finanziamenti provenienti da altri enti (ad esempio, il Dipartimento della protezione civile) sono versati direttamente al CNSAS, senza transitare per il bilancio del CAI.

La disposizione in esame genera anche effetti contabili sul bilancio del CAI che risulterebbe "alleggerito" di circa 5 milioni destinati al CNSAS, in quanto le risorse per il CNSAS risultano essere - di fatto - una "partita di giro".

Nel d.d.l. di bilancio 2007 le **risorse** assegnate al **CAI** per le attività "proprie" ammontano a 1.900.000 euro per il 2027.

• *Il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico*

La **legge n. 91 del 1963** (come modificata dalla legge n. 776 del 1985) ha disposto che il **Club alpino italiano** (C.A.I.)[3] provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite, a numerose attività, tra cui all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il **soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti** (art. 2, lett. *g*).

Costituito nel 1954 quale "Sezione speciale" del C.A.I., il **Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico** (C.N.S.A.S.), l'Assemblea dei delegati C.A.I. del 18 dicembre 2010 deliberò di trasformare il C.N.S.A.S. da Sezione speciale a Sezione nazionale.

Nel marzo 2014 è stata riconosciuta al C.N.S.A.S. la personalità giuridica.

Dal 2019 ha inoltre la qualifica di Organizzazione di volontariato - ente del Terzo settore (ETS).

L'**articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419** (*Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali*) ha disposto che in sede di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto, sono riconosciute, nell'ambito dell'organizzazione del Club alpino italiano (CAI), forme accentuate di **autonomia organizzativa e funzionale** al Corpo nazionale del soccorso alpino.

L'articolo 1, comma 1, della **legge 21 marzo 2001, n. 74** (*Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico*) precisa che "La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).

Il C.N.S.A.S., costituito da circa 7.000 volontari, è articolato in 19 Servizi regionali e 2 Servizi provinciali.

Nel **2025** il Corpo ha effettuato missioni di soccorso (+8% rispetto al 2024) nei confronti di 14.523 soggetti.

Le attività hanno richiesto nel 2025 un impegno complessivo di 204.996 ore/uomo, per un totale di 35.080 giornate/uomo, con il coinvolgimento di 46.927 soccorritori.

[3] Nel 2025 il CAI era articolato in 521 Sezioni (più 3 Sezioni nazionali) e composto da 367.848 soci. La struttura del Sodalizio ha natura giuridica eterogena. La compagine centrale è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico non economico), mentre la struttura territoriale è costituita da una pluralità di associazioni di natura privatistica.

Articolo 89
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)

L'**articolo 89** prevede, per il 2027 e il 2028, lo stanziamento di risorse a sostegno degli investimenti nel turismo, anche attraverso agevolazioni finanziarie e interventi complementari, per favorire la destagionalizzazione, la digitalizzazione, le filiere turistiche, gli investimenti sostenibili (ESG) e il turismo sostenibile.
Una quota delle risorse è destinata alla gestione degli interventi, affidata a Invitalia, che può avvalersi di ENIT s.p.a.

L'**articolo 89** prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2027 e 10 milioni per il 2028. Di queste risorse, 0,15 milioni di euro nel 2027 e 0,1 milioni di euro nel 2028 sono destinati alla gestione degli interventi, affidata a Invitalia, che può avvalersi di ENIT. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla lettera b) maggiori spese in conto capitale pari a 20 milioni di euro nel 2027 e a 10 milioni di euro nel 2028, con importi identici in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto; alla lettera a) non sono ascritti effetti autonomi.

L'**articolo 89** è composto da un unico comma e modifica i commi 506 e 508 dell'articolo 1 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), relativi alle misure per sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale.

Con lalettera ***a)*** dell'unico comma del presente articolo viene modificato il **comma 506** dell'articolo 1 della legge n. 207/2024, relativo all'autorizzazione di spesa di un milione di euro prevista per l'anno 2025, per le finalità previste dal comma 505 dello stesso articolo.

> Il **comma 505** prevede che la gestione delle agevolazioni per lo sviluppo del settore turistico possa essere affidata a Invitalia attraverso un'apposita convenzione. Invitalia può quindi occuparsi di ricevere e valutare le domande, approvarle, concedere ed erogare gli aiuti, svolgere i controlli e monitorare gli interventi. Può inoltre contribuire al rafforzamento delle strutture amministrative necessarie e avvalersi del supporto di ENIT s.p.a.
> La disposizione stabilisce dunque chi può gestire concretamente le agevolazioni e con quali compiti, senza definire direttamente i beneficiari, i requisiti o gli importi dei contributi.

Con le modifiche apportate, viene inserita **una ulteriore autorizzazione di spesa di 0,15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2028**.

Poiché il comma 506 autorizza la spesa "a valere sulle risorse di cui al comma 508", anche gli importi aggiunti sono compresi nelle risorse di cui al comma 508, come rifinanziato dalla lettera b) (si veda di seguito), e lo precisa anche la relazione tecnica.

Con la lettera ***b)*** dell'unico comma dell'articolo in commento, invece, viene modificato il **comma 508** dell'articolo 1 della legge n. 207/2024, relativo a all'autorizzazione di spesa di 110 milioni di euro prevista per l'anno 2025, per le finalità previste dai **commi da 502 a 507**.

I **commi da 502 a 507** prevedono misure per sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, favorendo gli investimenti privati e la realizzazione di interventi complementari e funzionali. In particolare, mirano a **promuovere** la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, lo sviluppo delle filiere turistiche, gli investimenti rispettosi dei criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) e il turismo sostenibile.

A questo scopo, le disposizioni prevedono agevolazioni finanziarie, il sostegno a programmi di particolare rilevanza strategica e la cooperazione con le regioni e gli enti locali, anche per realizzare infrastrutture pubbliche funzionali agli investimenti privati e semplificare e accelerare i programmi di investimento. Disciplinano inoltre il possibile affidamento della gestione a Invitalia, che può avvalersi di ENIT, il finanziamento delle relative attività amministrative e la vigilanza del Ministero del turismo.

Con le modifiche apportate, viene inserita **un'ulteriore autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028**.

Articolo 113, commi 9 e 10
(Proroga delle agevolazioni tariffarie e sulle utenze nelle zone colpite dal sisma 2016)

L'articolo 113, commi 9 e 10, proroga fino al 31 dicembre 2027 le agevolazioni sulle utenze nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Il comma 9 proroga le esenzioni in favore delle utenze situate nelle cosiddette "zone rosse", istituite con ordinanze dei sindaci; il comma 10 proroga, per i titolari di utenze relative a immobili inagibili, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto: le agevolazioni trovano copertura attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il **comma 9** proroga fino al 31 dicembre 2027 le esenzioni previste dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge n. 148/2017 in favore delle utenze localizzate nelle "zone rosse", istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017; secondo la relazione tecnica, la proroga opera con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione. Come anticipato, stando sempre alla relazione tecnica, dalla disposizione **non derivano effetti finanziari negativi**, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il **comma 10** modificando l'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge n. 123/2019, proroga fino al **31 dicembre 2027**, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall' articolo 48, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016 (legge n. 226/2016). Come emerge dalla relazione tecnica dalla disposizione **non derivano effetti finanziari negativi**, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Si ricorda che per i settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, le agevolazioni sono attuate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), da ultimo con la deliberazione 41/2026/R/com, che ne ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2026 in attuazione della legge di bilancio per il 2026 (articolo 1, commi 574 e 575, della legge n. 199/2025). Proroghe analoghe erano state disposte, di anno in anno, dalle leggi di bilancio per il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025.

Articolo 135, comma 3
(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

L'**articolo 135, comma 3,** nell'ottica di razionalizzare la spesa pubblica**,** prevede che, nel 2027, 30 milioni di euro dalle disponibilità di ENIT siano trasferiti al bilancio dello Stato e acquisiti definitivamente all'erario.

L'**articolo 135, comma 3,** prevede per il 2027 il trasferimento al bilancio dello Stato di 30 milioni di euro a valere sulle disponibilità di ENIT, con definitiva acquisizione all'erario. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari registra maggiori entrate extratributarie pari a 30 milioni di euro nel 2027 in termini di saldo netto da finanziare; non sono ascritti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

L'**articolo 135** prevede interventi volti a razionalizzare la spesa pubblica e a rendere più efficiente la gestione delle risorse.

Il **comma 3**, nello specifico, stabilisce che, nell'anno 2027, un importo di 30 milioni di euro, a valere sulle somme giacenti nella contabilità speciale di tesoreria unica intestata a ENIT, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato e resti acquisito all'erario. Si osserva il comma 3 fa riferimento alla contabilità speciale di tesoreria unica "intestata a all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo", ente pubblico che invero è stato soppresso, con attribuzione delle relative funzioni a ENIT S.p.A. (si veda il *box* che segue): più correttamente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari fa invece riferimento alla contabilità speciale "intestata a ENIT S.p.A".

- **ENIT S.p.A.**

L'articolo 25 del D.L. n. 44/2023 ha autorizzato il Ministero del turismo a costituire una società per azioni avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale. A decorrere dal 27 febbraio 2024 è stata formalmente costituita la nuova società per azioni denominata "ENIT S.p.A.", in base a quanto disposto dal decreto del Ministro del Turismo del 30 novembre 2023, ed è subentrata all'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo. La nuova ENIT s.p.a., interamente partecipata dal MEF, è qualificata come società *in house*, ai sensi dell'articolo 16 del TUSP, e sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Le azioni sono attribuite al MEF che esercita i diritti dell'azionista.

La società **supporta e promuove l'offerta turistica nazionale**, così da potenziarne l'attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione,

diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. La disciplina della società è contenuta nel citato D.M. del 30 novembre 2023 e nello statuto ad esso allegato, ai sensi del quale la società è amministrata da un **consiglio di amministrazione** composto da **tre membri**, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La carica di presidente del consiglio di amministrazione è assunta dal soggetto designato dal Ministro del turismo. Gli amministratori durano in carica per **tre esercizi** e sono **rieleggibili**. La scelta dei componenti degli organi di amministrazione deve avvenire secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio di attività indicate nello statuto. Il componente del consiglio cui siano state delegate in modo continuativo attribuzioni gestionali proprie del consiglio medesimo, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni, eccetto gli incarichi in società o enti controllati o collegati. Gli amministratori privi di deleghe gestionali possono invece rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti (2 sindaci effettivi e 2 supplenti) dal Ministro del turismo.

Sezione seconda

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies,* legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a) le **missioni,** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b) i **programmi,** che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno

del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi –** determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione* ***verticale***).

- È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale,** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una**

singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione* ***orizzontale***). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

I PRINCIPALI INTERVENTI DI SEZIONE SECONDA SUGLI STANZIAMENTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE

Nella seconda parte del *dossier* si dà conto delle parti della seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2027-2029 (A.C. 3174) di interesse della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo. Si tratta in via prevalente:

- dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tabella n. 3), approvato dall'articolo 140;
- dello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella n. 16), approvato dall'articolo 153;
- dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), relativamente alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11);
- dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella n. 9), relativamente alla missione «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (10);
- dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella n. 6), relativamente alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» (16);
- dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella n. 11), relativamente alla missione «Ricerca e innovazione» (17), nella quale sono iscritti i capitoli relativi alla partecipazione ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e al Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).

Di seguito se ne sintetizzano i principali elementi. I dati sono espressi in termini di competenza e, salvo diversa indicazione, si riferiscono al 2027; per bilancio a legislazione vigente si intendono le previsioni prima degli interventi della manovra, per bilancio integrato le previsioni comprensive degli effetti della prima e della seconda sezione.

- **Ministero delle imprese e del *made in Italy***: le spese finali ammontano a 8.928,4 milioni di euro nel 2027, a 7.154,5 milioni nel 2028 e a 6.299,6 milioni nel 2029; rispetto alla legge di bilancio 2026, la riduzione nel 2027 è di 442,7 milioni (-4,7 per cento), quasi interamente riferita alle spese in conto capitale. Rispetto alla legislazione vigente (9.013,9 milioni), la manovra riduce le spese di 85,5 milioni: -75 milioni per effetto della seconda sezione e -10,5

milioni per effetto della prima. Gli interventi di seconda sezione, tutti relativi alle spese in conto capitale del programma «Incentivazione del sistema produttivo», sono connessi all'attuazione della riforma del Codice degli incentivi e consistono in rifinanziamenti per 393,4 milioni, destinati alle quattro sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, e in definanziamenti di altre autorizzazioni di spesa per 468,4 milioni; nel 2028 e nel 2029 rifinanziamenti e definanziamenti si equivalgono. Gli effetti della prima sezione risultano dal saldo tra le maggiori spese per il contributo per l'acquisto di elettrodomestici (50 milioni) e per il credito d'imposta sui servizi di *cloud computing* (30 milioni) e le riduzioni di spesa disposte dall'articolo 135 (circa 90,5 milioni).

- **Ministero del turismo**: le spese finali ammontano a 289,3 milioni di euro nel 2027, a 222,6 milioni nel 2028 e a 138,1 milioni nel 2029; rispetto alla legge di bilancio 2026, nel 2027 si registra un aumento di 16,2 milioni (+5,9 per cento). Rispetto alla legislazione vigente (335,2 milioni), la manovra riduce le spese di 45,8 milioni: -31,4 milioni per effetto della seconda sezione, che definanzia per il 2027 il Fondo unico per il turismo di conto capitale (19,8 milioni, reiscritti negli anni 2030 e successivi), il Fondo per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità (5,8 milioni) e il Fondo per gli impianti di risalita e di innevamento (8,8 milioni) e rifinanzia per 3 milioni annui le risorse per il cineturismo; -14,5 milioni per effetto della prima sezione, quale saldo tra il rifinanziamento dei contratti di sviluppo (20 milioni) e le riduzioni di spesa disposte dall'articolo 135.
- **Ministero dell'economia e delle finanze** (missione 11): lo stanziamento passa da 46.605,8 milioni di euro a legislazione vigente a 29.534,7 milioni nel bilancio integrato (-17.071,1 milioni), per effetto della prima sezione. La riduzione è dovuta essenzialmente al capitolo relativo alle compensazioni dei crediti d'imposta per gli interventi edilizi agevolati (-18.483,3 milioni), conseguente alla ripartizione in dieci rate annuali dei crediti utilizzabili in compensazione disposta dall'articolo 37; nel 2028 e nel 2029 la missione registra invece incrementi (2.545,6 e 2.025,6 milioni). Nella missione sono iscritte anche le maggiori risorse per il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (1.400 milioni nel 2027 e 500 milioni nel 2028).
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** (missione 10): lo stanziamento a legislazione vigente, pari a 1.774,1 milioni di euro, si riduce di 37,7 milioni per effetto della seconda sezione e aumenta di 969,8 milioni per effetto della prima, attestandosi a 2.706,2 milioni nel bilancio integrato (1.047,3 milioni nella legge di bilancio 2026).

L'incremento deriva principalmente dagli interventi autorizzati a seguito dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la sicurezza energetica (articoli 76-83), che nel 2027 riguardano il sostegno al costo dell'energia elettrica delle piccole e medie imprese non energivore (1.000 milioni) e crescono nel 2028, quando la dotazione della missione raggiunge 5.243,1 milioni.

- **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (missione 16): le spese si riducono da 513,9 milioni di euro a legislazione vigente a 500,2 milioni nel bilancio integrato (-13,6 milioni, pari al 2,7 per cento), per effetto delle riduzioni di spesa corrente disposte dall'articolo 135, che riguardano principalmente le risorse destinate all'Agenzia ICE (-13,1 milioni).
- **Ministero dell'università e della ricerca** (missione 17): lo stanziamento a legislazione vigente, pari a 2.587,0 milioni di euro, si riduce di 129,2 milioni per effetto delle rimodulazioni di seconda sezione e di 61,9 milioni per effetto delle riduzioni disposte dall'articolo 135, attestandosi a 2.395,9 milioni. Le risorse per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (capitolo 7238) si riducono di 20,5 milioni nel 2027; resta invariata la dotazione del PRORA (21,8 milioni).

Articolo 140
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy *e relative disposizioni)*

L'**articolo 140** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). Prevede inoltre che le somme impegnate per gli interventi a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, vengano versate, nell'anno finanziario 2027, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MIMIT per le medesime finalità (comma 2).
La norma stabilisce infine che le somme versate per le voci dello stato di previsione dell'entrata siano registrate negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIMIT, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile (comma 3).
Sia per il comma 2 che per il comma 3, si richiede che l'iscrizione delle somme avvenga mediante decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente nella **II Sezione,** e riportate in allegato allo stato di previsione (*si veda la tabella riportata in calce alla scheda*).

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero, operate in **II Sezione,** hanno determinato **minori spese in conto capitale** per il Ministero **per il 2027** per **75 milioni di euro**; per il 2028 e il 2029 i rifinanziamenti e i definanziamenti sono di pari importo.

Ai sensi dell'articolo 140, **comma 1**, sono autorizzati, per l'anno finanziario 2027, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 reca, per il Ministero, le seguenti previsioni di spesa, in termini di competenza.

Spese finali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per gli anni 2027-2029
(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		PREVISIONI 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2027	*DIFF. BIL. 2027/ BIL. 2026*	BILANCIO INTEGRATO 2028	BILANCIO INTEGRATO 2029
Spese correnti	536	559,9	511,4	*-24,6*	493,1	480,1
Spese in conto capitale	8.835,1	9.052,4	8.416,9	*-418,2*	6.661,4	5.819,5
SPESE FINALI	**9.371,1**	**9.612,3**	**8.928,4**	**-442,7**	**7.154,5**	**6.299,6**
% sulle spese finali STATO	*1,0%*	*1,0%*	*1,0%*		*0,8%*	*0,7%*
Rimborso passività finanziarie	12,6	12,6	12,8	*0,2*		
SPESE COMPLESSIVE	**9.383,7**	**9.624,9**	**8.941,3**	**- 442,5**	**7.154,5**	**6.299,6**

Come evidenziato nella tabella, rispetto alla legge di bilancio per il 2026, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 espone per il MIMIT una riduzione della spesa finale nel 2027 (-4,7%), riconducibile principalmente alla contrazione delle spese in conto capitale, a fronte di una più contenuta diminuzione delle spese correnti. Si registra, inoltre, una riduzione più marcata della spesa nel 2028 (-23,7%) e nel 2029 (-32,8%), sempre rispetto alla legge di bilancio per il 2026, prevalentemente in relazione alla progressiva diminuzione delle risorse destinate agli investimenti.

Per un'analisi delle spese del Ministero si rinvia alla scheda successiva.

Il **comma 2** dell'articolo 140 riguarda le somme impegnate per gli interventi a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 1 del d.l. n. 410/1993[4], divenute disponibili a seguito di provvedimenti di revoca. Secondo il comma in esame, tali somme sono versate al bilancio dello Stato per essere in seguito riassegnate, nell'anno finanziario 2027, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La riassegnazione deve avvenire mediante **decreti del Ragioniere generale dello Stato** ed è indirizzata alle finalità indicate nello stesso articolo 1 precedentemente citato.

Infine, il **comma 3** prevede che le somme versate per alcune voci del bilancio siano iscritte negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIMIT, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile. Si tratta delle seguenti voci:

- "Entrate da recuperi e rimborsi di spese";
- "Altre entrate extratributarie";
- "Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato".

[4] Convertito dalla legge n. 513/1993.

La norma demanda l'iscrizione ad appositi decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Di seguito si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle variazioni effettuate **in Sezione II**, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che hanno determinato nel complesso una **riduzione di 75 milioni di euro** degli stanziamenti del Ministero, interamente riferita alle spese in conto capitale**.**

Le variazioni delle autorizzazioni legislative di spesa disposte dalla Sezione II per il MIMIT sono riconducibili all'attuazione della **riforma del Codice degli incentivi**, di cui al decreto legislativo n. 138/2026, cui si riferiscono anche le disposizioni dell'articolo 86 del disegno di legge in esame. Le operazioni determinano, per il 2027, rifinanziamenti per circa 393,4 milioni di euro e definanziamenti per circa 468,4 milioni di euro, con una riduzione netta degli stanziamenti di 75 milioni di euro, interamente riferita alle spese in conto capitale. Per il 2028 e il 2029, invece, i rifinanziamenti e i definanziamenti risultano di pari importo, senza effetti netti sugli stanziamenti complessivi. Le principali operazioni riguardano il rifinanziamento delle sezioni del Fondo per la crescita sostenibile destinate agli interventi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, start-up d'impresa, transizione verde e digitale e accesso al credito e al mercato dei capitali, a fronte di corrispondenti definanziamenti di altre autorizzazioni legislative di spesa.

***Ministero delle imprese e del* made in Italy**					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
RIFINANZIAMENTI					
Dlg n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto d "Somma per interventi per l'**accesso al credito e al mercato dei capitali**" - (cap-pg: 7486/4) - (scad. variazione 2036)	LV	-	-	-	-
	Rif.	**83,2**	**68,2**	**65,0**	**615,5**
Dlg n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto a "Somme da destinare per **investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione**" - (cap-pg: 7483/16) - (scad. variazione 2036)	LV				
	Rif.	**70,7**	**199,7**	**208,7**	**1.652,2**
Dlg n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto b "Somme da destinare per **investimenti** a favore **di *strart up* di impresa**" - (cap-pg: 7483/17 - 7486/2) - (variazione permanente)	LV				
	Rif.	**29,0**	**28,5**	**18,5**	**191,0**
Dlg n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto c " Somme da destinare per **investimenti produttivi per la transizione verde e digitale**" - (cap-pg: 7483/18 - 7486/3) - (variazione permanente)	LV	-	-	-	-
	Rif.	**210,5**	**347,6**	**422,0**	**2.219.2**

Ministero delle imprese e del **made in Italy**					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
DEFINANZIAMENTI					
DL n. 112 / 2008 art. 43 "Contributi per l'erogazione di finanziamenti per **contratti di sviluppo nel settore industriale**" - (Cap-pg: 7343/1) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	910,5	589,4	789,7	3.169,1
	Def.	**-13,5**	**-17,4**	**-17,7**	**-17,1**
LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 "Assegnazioni del fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il **finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese**" - (Cap-pg: 7343/9 - 7343/10 - 7363/1 - 7483/14 - 7483/15 - 7490/2) - (*Scad. variazione 2036*)	LV	42,9	105,0	96,0	1.678,0
	Def.	**-42,9**	**-105,0**	**-96,0**	**-1.678,0**
DL n. 107 / 2026 art. 3 "Misure urgenti per la **decarbonizzazione** dell'**industria siderurgica**." - (Cap-pg: 7343/13) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	67,2	164,0	267,6	221,8
	Def.	**-67,2**	**-164,0**	**-267,6**	**-221,8**
DLG n. 47 / 2020 art. 23, comma 8 "**Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**" - (Cap-pg: 7635/2) - (*Scad. variazione 2028*)	LV	60,0	90,0	-	-
	Def.	-60,0	**-90,0**	**-**	**-**
DL n. 34 / 2020 art. 43, comma 1 "**Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività' d'impresa**" - (Cap-pg: 7478/1) - (*Scad. variazione 2036*)	LV	83,2	68,2	65,0	615,5
	Def.	**-83,2**	-68,2	-65,0	-615,5
DL n. 34 / 2020 art. 42, comma 1 "**Fondo per il trasferimento tecnologico**" - (Cap-pg: 7452/1) - (*Scad. variazione 2035*)	LV	14,2	12,0	12,0	72,0
	Def.	**-14,2**	**-12,0**	**-12,0**	**-72,0**
DL n. 83 / 2012 art. 23, comma 10 "Misure urgenti per lo sviluppo economico - **fondo per la crescita sostenibile**" - (Cap-pg: 7483/4 - 7483/5) - (*Variazione permanente*)	LV	5,5	5,5	2,0	20,2
	Def.	**-5,5**	**-5,5**	**-2,0**	**-20,2**
LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 109 "**Fondo imprese creative**" - (Cap-pg: 7342/31) - (*Variazione permanente*)	LV	0,5	-	3,5	44,5
	Def.	**-0,5**	**-**	**-3,5**	**-44,5**
LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 154 "**Accordi per l'innovazione**" - (Cap-pg: 7483/10) - (*Scad. variazione 2035*)	LV	100,0	100,0	100,0	600,0
	Def.	**-**	**-100,0**	**-100,0**	**-600,0**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 478 "**Fondo per il sostegno alla transizione industriale**" - (Cap-pg: 7635/1) - (*Variazione permanente*)	LV	125,3	29,8	89,5	874,3
	Def.	**-124,9**	**-29,2**	**-88,7**	**-872,3**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 951 "Istituzione del **fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico**" - (Cap-pg: 7636/1) - (*Scad. variazione 2035*)	LV	56,5	52,7	61,8	280,2
	Def.	**-56,5**	**-52,7**	**-61,8**	**-280,2**

N.B. Nella tabella sugli effetti della Sezione II del d.d.l. di bilancio (A.C. 3174, vol. I, pag. 388 e 393) i rifinanziamenti e i definanziamenti relativi allo stato di previsione del MIMIT sono raggruppati in una unica voce rubricata "**Attuazione della riforma del Codice degli incentivi**" per i seguenti importi (*in euro*):

MIMIT	*2027*	*2028*	*2029*
Rifinanziamenti	393.426.519	643.989.506	714.254.260
Definanziamenti	-468.426.519	-643.989.506	-714.254.260
Differenza	***-75.000.000***	***0***	***0***

Ministero delle imprese e del *made in italy* *(Tabella n. 3)*

L'**articolo 140, comma 1,** del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'anno finanziario **2027**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare il **comma 2** prevede che le somme impegnate per gli interventi a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2027, allo stato di previsione del MIMIT per le medesime finalità.

Inoltre, il **comma 3** stabilisce che le somme versate per alcune voci del bilancio siano registrate negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIMIT, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2027-2029

Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, spese finali, in termini di competenza, pari a circa 8.928,4 milioni di euro nel **2027**, a 7.154,5 milioni di euro per il **2028** e 6.299,6 milioni di euro per il **2029**, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per gli anni 2027-2029
(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		PREVISIONI 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2027	*DIFF. BIL. 2027/ BIL. 2026*	BILANCIO INTEGRATO 2028	BILANCIO INTEGRATO 2029
Spese correnti	536	559,9	511,4	*-24,6*	493,1	480,1
Spese in conto capitale	8.835,1	9.052,3	8.416,9	*-418,2*	6.661,3	5.819,5
SPESE FINALI	**9.371,1**	**9.612,2**	**8.928,3**	**-442,8**	**7.154,4**	**6.299,6**
% sulle spese finali STATO	*1,0%*	*1,0%*	*1,0%*	-	*0,8%*	*0,7%*
Rimborso passività finanziarie	12,6	12,6	12,8	*0,2*	-	-
SPESE COMPLESSIVE	**9.383,7**	**9.624,8**	**8.941,1**	**- 442,6**	**7.154,4**	**6.299,6**

Rispetto alla legge di bilancio 2026, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 espone dunque per il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un **decremento nel 2027** in termini assoluti di 442,8 milioni di euro (pari a una riduzione del **4,72%**).

Tale decremento è determinato principalmente da una **riduzione di circa 418 milioni delle spese in conto capitale,** che si riduce ulteriormente negli esercizi 2028 e 2029. Anche le spese correnti si riducono negli esercizi 2027, 2028 e 2029, rispettivamente, rispetto all'anno precedente, del 4,58/% nel 2027, del 3,58% nel 2028 e del 2,64% nel 2029.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle imprese e del *made in Italy* autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2027, in misura pari all'1,0**%** della spesa finale **del bilancio statale** (stessa percentuale nell'esercizio precedente). Considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie, che ammontano a 12,9 milioni nel 2027, le **spese complessive** per il Ministero risultano pari a circa **8.941,3 milioni** di euro.

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2027

Per l'anno **2027**, lo stato di previsione del **Ministero delle imprese e del *made in Italy*** (Tabella 3) espone, a **legislazione vigente** (**BLV**), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **9.013,9** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2027 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **decremento delle spese finali** di **85,5 milioni di euro**, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero delle imprese e *del made in Italy* - anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		2027				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*	DDL BILANCIO SEZ II	*EFFETTI SEZ. I*	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	536	559,9	513,6		513,6	*-2,1*	511,4
Spese in c/capitale	8.835,1	9.052,3	8.500,3	*- 75,0*	8.425,3	*-8,4*	8.416,9
SPESE FINALI	**9.371,1**	**9.612,3**	**9.013,9**	**- 75,0**	**8.938,9**	**-10,5**	**8.928,4**

Il **DDL di bilancio 2027 come integrato** degli **effetti** della **manovra,** propone, dunque, **spese finali** di competenza per il Ministero pari a **8.928,4 milioni** per il **2027**.

In tale stanziamento di competenza risultano maggioritarie le spese di parte capitale, che rappresentano il 94,27% circa del totale delle spese finali.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano una riduzione della spesa pari a circa **75 milioni** di euro, ascrivibile alla riduzione della spesa in conto capitale. Le spese correnti rimangono invariate rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano invece, nel complesso un **effetto negativo di circa 10,5 milioni** di euro: si ha una riduzione di parte corrente (- 2,1 milioni) e in conto capitale (-8,4 milioni).

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2027

La tabella seguente espone le **previsioni del ddl di bilancio integrato** per il **2027** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa **del Ministero,** a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I che di Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** nonché di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3**, **lett. *a*) e lett. *b*)** della legge di contabilità) sono riportati negli **appositi allegati** allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero delle imprese e del *made in Italy*									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)	*Variazioni a.23 c. 3 lett b)*			
1	**Competitività e sviluppo delle imprese (11)**	**8.879,3**	**9.119,0**	**8.632,1**	**-**	***-75,0***	**8.557,1**	***-7,4***	**8.549,6**
	Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6)	27,5	27,9	27,3	-	-	27,3	-0,6	26,7
	Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	3.430,7	3.651,9	4.207,0	-	*-75,0*	4.132,0	-44,1	4.087,9
	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	72,6	77,4	68,7	-	-	68,7	-0,9	67,7
	Politiche industriali, per la competitività, il *made in Italy* e	2.086,3	2.236,1	976,9	-	-	976,9	38,4	1.015,3

Ministero delle imprese e del *made in Italy*									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)	*Variazioni a.23 c. 3 lett b)*			
	gestione delle crisi d'impresa (11.13)								
	Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)	3.060	3.062,7	3.277,8	-	-	3.277,8	*-0,04*	3.277,8
	Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15)	202,1	62,7	74,2	-	-	74,2	*-0,2*	74
2	**Regolazione dei mercati (12)**	**37,2**	**38,3**	**39,4**	**-**	**-**	**39,4**	***-0,2***	**39,1**
	Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (12.4)	37,2	38,3	39,4	-	-	39,4	*-0,2*	39,1
5	**Comunicazioni (15)**	**347,0**	**348,0**	**209,9**	**-**	**-**	**209,9**	***-1,7***	**208,2**
	Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	12,1	12,1	11,2	-	-	11,2	*-0,08*	11,1
	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	287	287,3	142,3	-	-	142,3	*-0,009*	142,2
	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	47,9	48,5	56,4	-	-	56,4	-1,6	54,7
6	**Ricerca e innovazione (17)**	**11,7**	**11,7**	**10,2**	**-**	**-**	**10,2**	***-0,4***	**9,8**
	Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	11,7	11,7	10,2	-	-	10,2	*-0,4*	9,8
7	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	**108,3**	**107,7**	**134,9**	**-**	**-**	**134,9**	***-0,6***	**134,3**
	Indirizzo politico (32.2)	24	24,4	63,4	-	-	63,4	*-0,04*	63,4
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	84,3	83,2	71,4	-	-	71,4	*-0,6*	70,8
	- rimborso passività finanziarie	12,6	12,6	12,8	-	-	12,8	-	12,8
	SPESE MINISTERO	**9383,7**	**9.624,9**	**9026,7**	**-**	***-75,0***	**8.951,7**	**-10,5**	**8941,1**

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del MIMIT è allocata su **5 missioni e 13 programmi.** La gran parte della spesa è allocata sulla missione **Competitività e sviluppo delle imprese** (11) che rappresenta circa il 95,6% delle spese del Ministero, sulla missione **Comunicazioni** (15), che rappresenta il 2,3% circa delle spese del Dicastero e sulla missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** (32), che rappresenta circa l'1,5 % delle spese del Ministero.

Si tratta delle missioni di spesa sulle quali si è concentrata la quasi totalità della manovra.

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano nelle **missioni di maggior peso** del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Si segnala preliminarmente che lo stato di previsione del MIMIT è interessato dalle misure di revisione della spesa disposte dall'articolo 135 del disegno di legge. Il comma 1 riduce le dotazioni di parte capitale per il triennio 2027-2029 (Allegato 5), per complessivi 88,4 milioni nel 2027, 71,1 milioni nel 2028 e 104,1 milioni nel 2029. Le stesse dotazioni sono incrementate nel triennio 2030-2032 (Allegato 6), ma soltanto per 21,2 milioni nel 2030, 14,0 milioni nel 2031 e 46,9 milioni nel 2032. Il comma 2 dispone inoltre riduzioni delle spese di parte corrente (Allegato 7), pari per il MIMIT a 2,1 milioni nel 2027, 2,6 milioni nel 2028 e 3,1 milioni a decorrere dal 2029.

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese

La **missione 11,** articolata in 6 programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo **a legislazione vigente** per il **2027** di circa **8.632,2 milioni di euro**, in diminuzione rispetto alla legge di bilancio 2026 (8.879,3). Considerando gli effetti della manovra, le spese della missione ammontano a 8.549,6 milioni nel bilancio integrato. Il decremento di 82,5 milioni rispetto al BLV deriva dagli effetti congiunti della Sezione II (-75 milioni) e della Sezione I (-7,5 milioni).

Gli interventi di Sezione II si concentrano interamente sul programma 11.7 «*Incentivazione del sistema produttivo*». Il saldo netto è negativo per 75 milioni nel 2027 e nullo nel 2028 e nel 2029. Esso è il risultato di una rimodulazione delle risorse destinate agli incentivi alle imprese, che è dovuto al **riordino del Fondo per la crescita sostenibile** operato dall'articolo 86 del disegno di legge.

Sono infatti incrementati:

- il nuovo capitolo 7486 «*Fondo per la crescita sostenibile – interventi a fondo perduto*», per 302,2 milioni nel 2027, 423,8 milioni nel 2028 e 493,6 milioni nel 2029;
- il *Fondo rotativo per la crescita sostenibile* (cap. 7483), per 70,7 milioni nel 2027, 64,7 nel 2028 e 73,7 milioni nel 2029

Sono contestualmente ridotti, per il 2027:

- il *Fondo per il sostegno alla transizione industriale* (cap. 7635), per 184,9 milioni;
- i *contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo* (cap. 7343), per 95,6 milioni (223,4 milioni nel 2028 e 328,3 milioni nel 2029);

- il *Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa* (cap. 7478), per 83,2 milioni;
- il *Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico* (cap. 7636), per 56,5 milioni;
- il *Fondo per il trasferimento tecnologico* (cap. 7452), per 14,2 milioni;
- le *risorse per l'autoimprenditorialità* (cap. 7490), per 10 milioni;
- le *risorse per l'economia sociale* (cap. 7363), per 3 milioni;
- il *Fondo per la competitività e lo sviluppo* (cap. 7342), per 0,5 milioni.

Gli effetti della Sezione I sulla missione (-7,5 milioni) risultano dalla combinazione di tre componenti:

- maggiori spese per 30 milioni sul programma 11.7 (cap. 7499), per il credito d'imposta sui **canoni di abbonamento a servizi di cloud computing**, introdotto dall'articolo 12 nel limite di 30 milioni annui per il 2027-2029;
- maggiori spese per 50 milioni nel 2027 sul programma 11.13 (cap. 7364), per il rifinanziamento del contributo per **l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica**, disposto dall'articolo 4 (fondo di cui all'art. 1, comma 109, della legge n. 207 del 2024);
- riduzioni per 86,2 milioni ai sensi dell'articolo 135, comma 1, e per 1,3 milioni ai sensi del comma 2.

Riguardo al programma 11.7 (74,1 milioni), le riduzioni riguardano in particolare:

- il *Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali* (cap. 7478), per 37,2 milioni annui; per effetto congiunto con il definanziamento di Sezione II, la dotazione del capitolo risulta azzerata nel triennio;
- il *Fondo per il sostegno alla transizione industriale* (cap. 7635), per 30 milioni nel 2027 e 20 milioni annui nel 2028 e 2029;
- le *risorse per la proprietà industriale* (cap. 7496), per 6,3 milioni per il 2027 e per il 2028, e 5,2 milioni per il 2029.

Riguardo al programma 11.13, le riduzioni ammontano a 11,2 milioni, e riguardano principalmente i *progetti di ricerca applicata e trasferimento tecnologico* (cap. 7491, -9 milioni) e il *Centro nazionale per la mobilità e l'automotive di Torino* (cap. 7451, -2 milioni).

***Ministero delle imprese e del* made in Italy**					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
RIFINANZIAMENTI					
Dlg n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto d "Somma per interventi per l'**accesso al credito e al mercato dei capitali**" - (cap-pg: 7486/4) - (scad. variazione 2036)	LV	-	-	-	-
	Rif.	**83,2**	**68,2**	**65,0**	**615,5**
Dlg n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto a "Somme da destinare per **investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione**" - (cap-pg: 7483/16) - (scad. variazione 2036)	LV	-	-	-	-
	Rif.	**70,7**	**199,7**	**208,7**	**1.652,2**
Dlg n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto b "Somme da destinare per **investimenti** a favore **di *strart up* di impresa**" - (cap-pg: 7483/17 - 7486/2) - (variazione permanente)	LV	-	-	-	-
	Rif.	**29,0**	**28,5**	**18,5**	**191,0**
Dlg n. 138 / 2026 art. 4, comma 1, punto c " Somme da destinare per **investimenti produttivi per la transizione verde e digitale**" - (cap-pg: 7483/18 - 7486/3) - (variazione permanente)	LV	-	-	-	-
	Rif.	**210,5**	**347,6**	**422,0**	**2.219,1**
DEFINANZIAMENTI					
DL n. 112 / 2008 art. 43 "Contributi per l'erogazione di finanziamenti per **contratti di sviluppo nel settore industriale**" - (Cap-pg: 7343/1) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	910,5	589,4	789,7	3.169,1
	Def.	**-13,5**	**-17,4**	**-17,7**	**-17,1**
LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 "Assegnazioni del fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il **finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese**" - (Cap-pg: 7343/9 - 7343/10 - 7363/1 - 7483/14 - 7483/15 - 7490/2) - (*Scad. variazione 2036*)	LV	42,9	105,0	96,0	1.678,0
	Def.	**-42,9**	**-105,0**	**-96,0**	**-1.678,0**
DL n. 107 / 2026 art. 3 "Misure urgenti per la **decarbonizzazione** dell'**industria siderurgica**." - (Cap-pg: 7343/13) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	67,2	164,0	267,6	221,8
	Def.	**-67,2**	**-164,0**	**-267,6**	**-221,8**
DLG n. 47 / 2020 art. 23, comma 8 "**Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**" - (Cap-pg: 7635/2) - (*Scad. variazione 2028*)	LV	60,0	90,0	-	-
	Def.	-60,0	**-90,0**	**-**	**-**
DL n. 34 / 2020 art. 43, comma 1 "**Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività' d'impresa**" - (Cap-pg: 7478/1) - (*Scad. variazione 2036*)	LV	83,2	68,2	65,0	615,5
	Def.	**-83,2**	**-68,2**	**-65,0**	**-615,5**
DL n. 34 / 2020 art. 42, comma 1 "**Fondo per il trasferimento tecnologico**" - (Cap-pg: 7452/1) - (*Scad. variazione 2035*)	LV	14,2	12,0	12,0	72,0
	Def.	**-14,2**	**-12,0**	**-12,0**	**-72,0**
DL n. 83 / 2012 art. 23, comma 10 "Misure urgenti per lo sviluppo economico - **fondo per la crescita sostenibile**" - (Cap-pg: 7483/4 - 7483/5) - (*Variazione permanente*)	LV	5,5	5,5	2,0	20,2
	Def.	**-5,5**	**-5,5**	**-2,0**	**-20,2**
LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 109 "**Fondo imprese creative**" - (Cap-pg: 7342/31) - (*Variazione permanente*)	LV	0,5	-	3,5	44,5
	Def.	**-0,5**	**-**	**-3,5**	**-44,5**
LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 154 "**Accordi per l'innovazione**" - (Cap-pg: 7483/10) - (*Scad. variazione 2035*)	LV	100,0	100,0	100,0	600,0
	Def.	**-**	**-100,0**	**-100,0**	**-600,0**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 478 "**Fondo per il sostegno alla transizione industriale**" - (Cap-pg: 7635/1) - (*Variazione permanente*)	LV	125,3	29,8	89,5	874,3
	Def.	**-124,9**	**-29,2**	**-88,7**	**-872,3**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 951 "Istituzione del **fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico**" - (Cap-pg: 7636/1) - (*Scad. variazione 2035*)	LV	56,5	52,7	61,8	280,2
	Def.	**-56,5**	**-52,7**	**-61,8**	**-280,2**

N.B. Nella tabella sugli effetti della Sezione Seconda del d.d.l. di bilancio (A.C. 3174, vol. I, pag. 388 e 392) i rifinanziamenti e i definanziamenti relativi allo stato di previsione del MIMIT sono raggruppati in una

unica voce rubricata "**Attuazione della riforma del Codice degli incentivi**" per i seguenti importi (*in euro*):

MIMIT	*2027*	*2028*	*2029*
Rifinanziamenti	393.426.519	643.989.506	714.254.260
Definanziamenti	-468.426.519	-643.989.506	-714.254.260
Differenza	***-75.000.000***	***0***	***0***

Missione 15 - Comunicazioni

La **missione 15,** articolata in 3 programmi, presenta a legislazione vigente per il 2027 uno stanziamento di 209,9 milioni di euro, in forte diminuzione rispetto alla legge di bilancio 2026 (347 milioni).

La riduzione è dovuta essenzialmente al **programma 15.8 «Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali»** (da 287 a 142,3 milioni).

Non vi sono variazioni di Sezione II.

Gli effetti della Sezione I determinano uno **stanziamento integrato di 208,2** milioni, con una riduzione di 1,7 milioni rispetto a BLV.

Nel dettaglio, le **riduzioni di Sezione I** sono disposte dal citato comma 1 dell'articolo 135 del disegno di legge di bilancio (il quale prevede una *spending review* dei Ministeri per il triennio, rinviando agli Allegati 5 e 6).

Tale disposizione prevede, sempre con riferimento alla Missione 15 "Comunicazioni" del MIMIT, le seguenti **riduzioni: -1,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028**, e **-1,95 milioni di euro** per il **2029**.

Queste riduzioni riguardano **principalmente** il **programma 15.9** "Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti" e, in particolare, il **capitolo 7624**, che riguarda le spese all'acquisto ed installazione di apparecchiature per impianti tecnici e di sistemi e stazioni mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, su cui si registra una **riduzione** di **1,32 milioni** di euro circa per il 2027.

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

La missione 32**,** articolata in 2 programmi di spesa, presenta uno stanziamento a legislazione vigente per il **2027** di circa **134,9 milioni di euro,** in aumento rispetto alla legge di bilancio 2026 (108,3 milioni).

Gli effetti della Sezione I, derivanti esclusivamente dalle riduzioni dell'articolo 135, commi 1 e 2, determinano uno stanziamento integrato di 134,3 milioni (-0,6 milioni).

Articolo 153
(Stato di previsione del Ministero del turismo)

L'**articolo 153** reca l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese relative al Ministero del turismo per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione.

Le **variazioni delle leggi di spesa** vigenti dello stato di previsione del Ministero del turismo operate in Sezione II, **hanno determinato minori spese** per il Ministero per circa **31,4 milioni** di euro nel **2027**, e maggiori spese per 3 milioni di euro in ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le somme definanziate per il 2027 sono rifinanziate per pari importo per il 2030 e gli anni successivi.

L'**articolo 153** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2027, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella Tabella n. 16.
Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** del turismo per gli anni **2027-2029** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in confronto con il bilancio 2026.

Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero del turismo, spese finali, in termini di competenza, pari a 289,3 milioni di euro nel 2027, a 222,7 milioni di euro per il 2028 e 138,2 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero del turismo - anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		Previsioni 2027-2029			
	Legge di Bilancio	previsioni assestate	bilancio integrato 2027	*Diff. Bil. 2027/ Bil. 2026*	bilancio integrato 2028	bilancio integrato 2029
Spese correnti	147.5	148	146	*-1.5*	119,9	118,9
Spese in conto capitale	125,7	125,7	143,3	*17,6*	102,8	19,3
SPESE FINALI	**273,2**	**273,7**	**289,3**	***16,1***	**222,7**	**138,2**
% sulle spese finali STATO	*0,03*	*0,03*	*0,03*		*0.02*	*0.01*

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle variazioni effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che hanno determinato nel complesso un **decremento** nella dotazione del Ministero di circa **31,4 milioni di euro per il 2027**, e un

incremento di 3 milioni nel 2028 e di 3 milioni per il 2029. Il decremento per il 2027 deriva dal definanziamento di tre fondi di conto capitale, per complessivi 34,4 milioni, in parte compensato dal rifinanziamento di 3 milioni annui per il triennio 2027-2029 delle risorse di parte corrente destinate al cineturismo; gli importi definanziati per il 2027 sono rifinanziati per pari importo per il 2030 e gli anni successivi

Ministero del turismo					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
RIFINANZIAMENTI					
DL n. 262 / 2006 art. 2, comma 98, punto F "**Sviluppo** e **competitività del turismo**" (*) - (Cap-pg: 5100/18) - (*Scad. variazione 2029*) - **Cineturismo**	LV	1,1	1,1	1,1	1,1
	Rif.	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**-**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 368 "**Fondo unico per il turismo di conto capitale**" - (Cap-pg: 7115/1) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	32,3	13,2	1,8	207,2
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**19,8**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 176 "**Fondo** per la realizzazione di interventi per l'**accessibilità turistica per le persone con disabilità**" - (Cap-pg: 7118/1) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	5,8	-	-	-
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**5,8**
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 592 "**Fondo** per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli **impianti di risalita e di innevamento**" - (Cap-pg: 8601/1) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	8,8	-	2,0	94,3
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**8,8**
DEFINANZIAMENTI					
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2025 (art. 30, co. 2, lett. b)					
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 368 "**Fondo unico per il turismo di conto capitale**" - (Cap-pg: 7115/1) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	32,3	13,2	1,8	207,2
	Def.	**-19,8**	**-**	**-**	**-**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 176 "**Fondo** per la realizzazione di interventi per l'**accessibilità turistica per le persone con disabilità**" - (Cap-pg: 7118/1) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	5,8	-	-	-
	Def.	**-5,8**	**-**	**-**	**-**
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 592 "**Fondo** per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli **impianti di risalita e di innevamento**" - (Cap-pg: 8601/1) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	8,8	-	2,0	94,3
	Def.	**-8,8**	**-**	**-**	**-**

Ministero del turismo
(Tabella n. 16)

L'**articolo 153** del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo per l'anno finanziario **2027**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

4. Le spese finali del Ministero per gli anni 2027-2029

Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero del turismo, spese finali, in termini di competenza, pari a 289,3 milioni di euro nel 2027, a 222,7 milioni di euro per il 2028 e 138,2 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero del turismo - anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		PREVISIONI 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2027	*DIFF. BIL. 2027/ BIL. 2026*	BILANCIO INTEGRATO 2028	BILANCIO INTEGRATO 2029
Spese correnti	147.5	148	146	*-1.5*	119,9	118,9
Spese in conto capitale	125,7	125,7	143,3	*17,6*	102,8	19,3
SPESE FINALI	**273,2**	**273,7**	**289,3**	***16,1***	**222,7**	**138,2**
% sulle spese finali STATO	*0,03*	*0,03*	*0,03*		*0.02*	*0.01*

Rispetto alla legge di bilancio 2026, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 espone dunque per il Ministero del turismo un **incremento nel 2027** in termini assoluti di 16,1 milioni di euro ((pari a un aumento del 5,92%).

Tale aumento è determinato principalmente da un **aumento di circa 17,6 milioni nelle spese in conto capitale**, che si riducono invece sensibilmente negli esercizi 2028 e 2029. Le spese correnti invece si riducono leggermente nel 2027, per poi ridursi ulteriormente negli esercizi 2028 e 2029.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero del turismo autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2027, in misura pari al**lo 0,03%** della spesa finale **del bilancio statale**. Le **spese complessive** per il Ministero risultano pari a circa **289,3 milioni** di euro.

5. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2027

Per l'anno **2027**, lo stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) espone, a **legislazione vigente** (**BLV**), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari **335,2** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2027 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **decremento delle spese finali di 45,8 milioni di euro**, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero del turismo - anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		2027				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*	DDL BILANCIO SEZ II	*EFFETTI SEZ. I*	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	147.5	148	145,3	*3*	148,3	*-2*	146
Spese in c/capitale	147.5	147.5	189,9	*-34,4*	156,5	*-12*	143,3
SPESE FINALI	**273,2**	**273,7**	**335,2**	**-31.4**	**303,8**	**-14**	**289,3**

Il **disegno di legge di bilancio 2027 come integrato** degli **effetti** della **manovra,** propone, dunque, **spese finali** di competenza per il Ministero pari a **289,3 milioni** per il **2027**.

In tale stanziamento di competenza risultano sostanzialmente paritarie le spese correnti e le spese in conto capitale.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano una diminuzione **della spesa pari a circa 31,4 milioni di euro,** ascrivibile alla riduzione della spesa in conto capitale (-34,4 milioni), a fronte di un incremento di 3 milioni della spesa corrente.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano invece, nel complesso un **effetto negativo di circa 14 milioni** di euro: si ha un decremento di parte corrente (-2,2 milioni) e una riduzione in conto capitale (-12,2 milioni).

6. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2027

La tabella seguente espone le **previsioni del ddl di bilancio integrato** per il **2027** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa **del Ministero,** a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I che di Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** nonché di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3**,

lett. *a*) e lett. *b*) della legge di contabilità) sono riportati negli **appositi allegati** allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero del turismo									
	Missione/Programma	2026		2027					
					MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)*	*Variazioni a.23 c. 3 lett b)*			
1	**1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	**19,7**	**18**	**20,6**	**-**	**-**	**20,6**	***-0,2***	**20,4**
1.1	Indirizzo politico (32.2)	8,5	8,6	8,1	-	-	8,1	0,2	8,1
1.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	11,1	9,5	12,5	-	-	12,5	-0,2	12,4
2	**Turismo (31)**	**253,5**	**255,6**	**3 1 4 , 6**	**-**	***-31,4***	**283,2**	***-14,3***	**268,9**
2.1	Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	12	12,3	10,4	-	-	10,4	*-0,1*	10,2
2.4	Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5)	12,5	13,1	13,8	-	-	13,8	*-0,1*	13,7
2.5	Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)	217,5	218,5	279,3	-	*-31,4*	247,9	*-13,9*	234
2.6	Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7)	11,5	11,8	11,1	-	-	11,1	*-0,1*	11
	SPESA FINALE MITUR	**273,2**	**273 ,6**	336,2		*-31,4*	303,8	*-14,5*	289,3

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero **del turismo** è allocata su 2 **missioni e 6 programmi**. La gran parte della spesa è allocata sulla missione 2 **"Turismo**" (31).

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano nelle **missioni di maggior peso** del Ministero del turismo.

La **missione 31,** articolata in 4 programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo **a legislazione vigente** per il **2027** di circa **314,6 milioni di euro**, in aumento rispetto alla legge di bilancio 2026.

In particolare, sul programma di spesa "Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione" (31.6), si concentra essenzialmente la manovra, come in seguito illustrato.

Missione 31 "Turismo"

La missione reca uno stanziamento di competenza a legislazione vigente pari a 314,6 milioni, pari al 93,9% della spesa finale del MITUR.

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della missione ammontano a 268,9 milioni per il 2027 nel bilancio integrato, con un decremento di 45,6 milioni.

Il decremento è essenzialmente dovuto agli effetti della Sezione I (-14,3 milioni) e della Sezione II (-31,4 milioni) e risulta concentrato, principalmente e come già accennato, sul programma Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6).

Per quanto riguarda la Sezione II, il decremento netto di spesa è dovuto al definanziamento pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2027 del "Fondo unico per il turismo di conto capitale", del "Fondo per la realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica per le persone con disabilità", del "Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento", come esposto nella tavola che segue:

Ministero del turismo					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
RIFINANZIAMENTI					
DL n. 262 / 2006 art. 2, comma 98, punto F "**Sviluppo** e **competitività del turismo**" (*) - (Cap-pg: 5100/18) - (*Scad. variazione 2029*) - **Cineturismo**	LV	1,1	1,1	1,1	1,1
	Rif.	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**-**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 368 "**Fondo unico per il turismo di conto capitale**" - (Cap-pg: 7115/1) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	32,3	13,2	1,8	207,2
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**19,8**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 176 "**Fondo** per la realizzazione di interventi per l'**accessibilità turistica per le persone con disabilità**" - (Cap-pg: 7118/1) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	5,8	-	-	-
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**5,8**
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 592 "**Fondo** per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli **impianti di risalita e di innevamento**" - (Cap-pg: 8601/1) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	8,8	-	2,0	94,3
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**8,8**
DEFINANZIAMENTI					
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2025 (art. 30, co. 2, lett. b)					
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 368 "**Fondo unico per il turismo di conto capitale**" - (Cap-pg: 7115/1) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	32,3	13,2	1,8	207,2
	Def.	**-19,8**	**-**	**-**	**-**
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 176 "**Fondo** per la realizzazione di interventi per l'**accessibilità turistica per le persone con disabilità**" - (Cap-pg: 7118/1) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	5,8	-	-	-
	Def.	**-5,8**	**-**	**-**	**-**
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 592 "**Fondo** per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli **impianti di risalita e di innevamento**" - (Cap-pg: 8601/1) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	8,8	-	2,0	94,3
	Def.	**-8,8**	**-**	**-**	**-**

Per quanto riguarda la Sezione I, l'effetto sulla missione nel 2027 (-14,3 milioni) risulta dalla combinazione di maggiori spese per 20 milioni sul capitolo 8515, per il rifinanziamento dei contratti di sviluppo nel settore turistico disposto dall'articolo 89 (che prevede ulteriori 10 milioni per il 2028), e di riduzioni disposte dall'articolo 135, pari a 32,2 milioni sulle spese in conto capitale (comma 1) e a 2,1 milioni sulle spese correnti (comma 2). Le riduzioni di parte capitale per il 2027 riguardano principalmente il Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento (cap. 8601, -15,7 milioni) e le somme destinate a contributi per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di *staff house* (cap. 8519, -15,2 milioni). Nel 2029 le riduzioni disposte dall'articolo 135, comma 1, ammontano a 72,6 milioni e interessano principalmente il medesimo Fondo per gli impianti di risalita (-38,3 milioni) e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale (cap. 7115, -34,0 milioni).

Ministero dell'economia e delle finanze
(Tabella n. 2)

Missione 11 "Competitività e sviluppo delle imprese"

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI BILANCIO	ASS EST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variaz. a.23 c. 3 lett b)			
	Competitività e sviluppo delle imprese (11)	**65.813,6**	**65.662,8**	**46.605,7**	-	-	46.605,7	-17.071,1	**29.534,6**
.1	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	2.313,1	2.313,1	1.799,2	-	-	1.799,2	-28,1	1.771,1
.2	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	63.500,4	63.349,6	44.806,5	-	-	44.806,5	-17.043,00	27.763,5

Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. Eventuali sfasamenti nelle cifre decimali sono dovute ad arrotondamenti.

La missione "*Competitività e sviluppo delle imprese*" è condivisa tra Ministero delle imprese e del *made in Italy* e MEF e vede all'interno dello stato di previsione di quest'ultimo due programmi di spesa: "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" (11.8) e "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" (11.9), ove sono allocate le risorse relative ai crediti d'imposta e altri incentivi fiscali per le imprese.

La missione reca, a **BLV 2027**, uno stanziamento di competenza pari a 46.605,7 **milioni** di euro.

Considerando gli effetti della manovra, determinati unicamente da interventi della **Sezione I**, le spese della missione ammontano, nel bilancio integrato, a 29.534,6 milioni per il 2027, con un decremento di **17.071,1 milioni di euro** (pari al 36,63%). Negli anni 2028 e 2029 gli interventi della Sezione I determinano invece un incremento delle spese della missione, pari rispettivamente a 2.545,6 e a 2.025,6 milioni di euro.

Il programma **«Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» (11.8)** registra una riduzione di 28,1 milioni di euro per il 2027, passando da uno stanziamento a legislazione vigente di 1.799,2 milioni a 1.771,1 milioni di euro nel bilancio integrato.

In merito, si evidenzia che la riduzione interessa principalmente il **capitolo 7407**, relativo agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in base a diverse disposizioni legislative, che registra un decremento di circa 28 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2027-2029. Per effetto di

tale riduzione, lo stanziamento del capitolo passa da circa 29,5 milioni di euro a legislazione vigente a circa **1,5 milioni di euro** nel bilancio integrato per il 2027.

La quasi totalità degli interventi di Sezione I è da ricondurre al programma "*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*" (11.9), con una riduzione di **17.043,0 milioni** di euro rispetto allo stanziamento del bilancio a legislazione vigente, passando da 44.806,5 milioni a legislazione vigente a 27.763,5 milioni nel bilancio integrato.

Tale variazione è riconducibile principalmente alle modifiche delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta relativi agli interventi edilizi agevolati, introdotte dall'**articolo 37, comma 1**, del disegno di legge in esame. In particolare, la disposizione prevede che le quote annuali dei crediti d'imposta utilizzabili in compensazione nel 2027, derivanti dalle comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura relative alle spese sostenute nel 2023 per gli interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus, siano ulteriormente ripartite in dieci rate annuali di pari importo, con le esclusioni previste dalla medesima disposizione.

Ne consegue una distribuzione su un periodo più lungo dell'utilizzo dei crediti.

L'intervento in questione incide sul capitolo 7780 e comporta una riduzione di **18.483,3 milioni** di euro nel 2027, passando da uno stanziamento a legislazione vigente di 27.878 milioni a 9.394,7 milioni nel bilancio integrato.

Per il 2028 e il 2029, il capitolo subisce un incremento pari **a 2.053,7 milioni** di euro per ciascuna annualità.

La diminuzione del 2027 è accompagnata da altri interventi di Sezione I che al contrario incrementano le risorse del programma. In particolare, si fa riferimento a:

- il **capitolo 7800**, relativo ai crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno, registra un **incremento di 1.400 milioni** di euro nel 2027 e di **500 milioni** nel 2028. Le maggiori risorse sono riconducibili al rifinanziamento del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Per il 2027, lo stanziamento del capitolo passa da 1.000,1 milioni a **2.400,1 milioni** nel bilancio integrato;
- il **capitolo 3898**, relativo ai crediti d'imposta riconosciuti alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa, registra un incremento di **28 milioni** di euro nel 2027 e di **20 milioni** nel 2028. Tale incremento deriva dall'articolo 110, commi

1 e 2, del disegno di legge, che riconosce il beneficio fiscale per entrambi gli anni;

- il **capitolo 3897**, relativo alle compensazioni fruite dai datori di lavoro sulle ritenute IRPEF per il riconoscimento del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti, registra un incremento di **12,3 milioni** di euro nel 2027, riconducibile all'articolo 8 del disegno di legge in esame. La disposizione proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027, il trattamento integrativo speciale riconosciuto, a determinate condizioni, ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi.

Per quanto riguarda la **Sezione II**, la missione non presenta rimodulazioni compensative né variazioni derivanti da rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti a legislazione vigente. Le modifiche delle risorse della missione risultano pertanto interamente riconducibili agli interventi contenuti nella Sezione I del disegno di legge.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
(Tabella n. 9)

Missione 10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche"

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	*Variaz. a.23 c. 3 lett b)*			
5	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)**	**1.047,3**	**1.246,1**	**1.774,1**	***-37,7***	**-**	**1.736,5**	***969,8***	**2.706,2**
5.1	Innovazione e reti energetiche (10.8)	276,6	314,8	393,7	*-0,3*	-	393,4	*-2,7*	390,7
5.2	Effic. energetica e rinnovabili (10.7)	770,7	931,4	1.380,4	*-37,4*	-	1.343,0	*972,5*	2.315,5

Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma. Eventuali sfasamenti nelle cifre decimali sono dovute ad arrotondamenti.

La **missione 10**, articolata nei programmi 10.8 «*Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse*» e 10.7 «*Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico*», presenta per il 2027 una dotazione di competenza a **legislazione vigente** pari a 1.774,1 milioni di euro.

Le rimodulazioni compensative di Sezione II determinano una riduzione di 37,7 milioni, portando lo stanziamento a 1.736,5 milioni; gli effetti positivi della Sezione I, per 969,8 milioni, innalzano la **previsione del bilancio integrato a 2.706,2** milioni di euro. Rispetto alla legge di bilancio 2026 (1.047,3 milioni), l'incremento è pari a 1.658,9 milioni (+158,4% circa). La missione assorbe così il 57% circa delle spese finali del Ministero nel 2027.

L'andamento nel triennio è differenziato: 2.706,2 milioni nel 2027, 5.243,1 milioni nel 2028 e 1.902,2 milioni nel 2029, nel bilancio integrato.

Le principali variazioni riconducibili alla **Sezione** I riguardano il **programma 10.7** (dotazione integrata nel 2027 pari a 2.315,5 milioni), che concentra gran parte delle risorse della missione. In particolare, sono previsti trasferimenti al Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.) per un totale di 5.430 milioni nel triennio, così ripartiti:

- capitolo 7044: **sostegno al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi** delle **imprese energivore** e delle **piccole e medie imprese non energivore**, per 1.000 milioni nel 2027 (articolo 83) e

2.430 milioni nel 2028 (di cui 1.000 milioni ai sensi dell'articolo 82 e 1.430 milioni ai sensi dell'articolo 83), per complessivi 3.430 milioni;

- capitolo 7041: realizzazione di **impianti fotovoltaici** di potenza fino a 1 MW, per 800 milioni nel 2028, di cui all'articolo 79 del disegno di legge in esame;
- capitolo 7042: contributi per **interventi di riqualificazione energetica** di edifici pubblici (strutture sanitarie, scuole, università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, enti pubblici di ricerca) e di impianti natatori e per gli sport del ghiaccio, per 600 milioni nel 2028 e 500 milioni nel 2029, di cui all'articolo 80 del disegno di legge in esame;
- capitolo 7043: interventi connessi alla **produzione sostenibile di biometano**, per 100 milioni nel 2028, di cui all'articolo 81 del disegno di legge in esame.

Per tali capitoli lo stato di previsione espone le sole annualità poste a carico del bilancio dello Stato. Per gli anni 2029 e 2030, gli articoli 79, 81, 82 e 83 pongono gli ulteriori oneri a carico delle componenti tariffarie delle bollette elettriche e del gas (complessivamente 3.600 milioni di euro), che non transitano per il bilancio dello Stato; l'articolo 80 prevede inoltre ulteriori 500 milioni a carico del bilancio per il 2030, al di fuori del triennio. Le misure sono autorizzate dall'articolo 76 del disegno di legge, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di **salvaguardia nazionale** per la sicurezza energetica prevista dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263.

I finanziamenti menzionati sono rivolti principalmente al contenimento dei costi energetici delle imprese, alla decarbonizzazione del sistema produttivo e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. I soli quattro capitoli indicati rappresentano 3.930 milioni nel 2028, una quota corrispondente a circa il 95% dell'effetto netto positivo della Sezione I sulla missione in quell'anno.

Quanto alla **Sezione II**, si registra una rimodulazione compensativa di 37,7 milioni dal 2027 al 2028, a saldo nullo sul biennio.

La quota principale (37,37 milioni) interessa il capitolo 3617, relativo alle somme destinate al pagamento dei contenziosi pendenti connessi al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (**PiTESAI**), nell'ambito del programma 10.7; ulteriori 0,31 milioni riguardano il programma 10.8.

Il programma **10.8** presenta stanziamenti integrati di competenza pari a circa **390,7** milioni nel 2027, **447,5** milioni nel 2028 e **641,1** milioni nel 2029. Sugli stanziamenti del 2028 e del 2029 incidono in misura determinante le

risorse per la **manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici** (cap. 7325), iscritte in Sezione I per 200 milioni nel 2028 e 300 milioni nel 2029, di cui all'articolo 78 del disegno di legge in esame, che prevede ulteriori 300 milioni per il 2030 (a legislazione vigente il programma disporrebbe di 248,5 milioni nel 2028 e di 358,2 milioni nel 2029).

Si segnala anche la rilevanza delle attività di ricerca e innovazione in campo energetico, con particolare riferimento a ENEA e Mission Innovation 2.0.

Nel complesso, le risorse della missione risultano concentrate su interventi per l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili e la competitività delle imprese, affiancati da risorse per le infrastrutture energetiche e la sicurezza degli approvvigionamenti.

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale *(Tabella n. 6)*

Missione 16 "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE									
	Missione/Programma	2026		2027					
					Modifiche sez. II				
		Legge di Bilancio	Assest.	BLV	*Rimodul a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1*	*Variaz. a.23 c. 3 lett b)*	DDL Bilancio Sez. II	*Effetti Sez. I*	Dlb integrato sez I+Sez II
4	**Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)**	**647,1**	**639,4**	**513,9**	**-**	**-**	**513,9**	***-13,7***	**500,2**

La **missione 16** presenta per il 2027 una dotazione di competenza a **legislazione vigente** pari a 513,9 milioni di euro.

Considerando gli effetti della manovra, determinati esclusivamente da interventi della **Sezione I**, le spese della missione ammontano, nel bilancio integrato, a 500,2 milioni per il 2027, con un decremento di **13,7 milioni di euro** (pari al 2,6%).

Tale decremento è dovuto alla ***spending review*** operata con l'**articolo 135, comma 2**, del ddl di bilancio. In particolare, l'allegato 7 dispone una riduzione complessiva di 52,1 milioni di euro di spese del Titolo I, di cui 13,6 milioni relativi al programma «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese» (16.5), unico programma della missione; di questi, 12,5 milioni riguardano spese predeterminate per legge. La riduzione si concentra sulle risorse destinate all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), per 13,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Sezione II, la missione non presenta rimodulazioni compensative né variazioni derivanti da rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti a legislazione vigente. Le modifiche delle risorse della missione risultano pertanto interamente riconducibili agli interventi contenuti nella Sezione I del disegno di legge.

Ministero dell'università e della ricerca
(Tabella n. 11)

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA									
Missione/Programma		2026		2027					
					MODIFICHE SEZ. II				
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)*	*Variazioni a.23 c. 3 lett b)*	DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	**Ricerca e innovazione (17)**	**2.404,6**	**2.393,9**	**2.587**	**-129,2**	**-**	**2.457,8**	***-61,8***	**2.396**
1.1	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.335,1	2.318,1	2.487,8	-129,2	-	2.358,6	-61,7	2.297
7238	Spesa per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica (22.1.3) (1.4.1)			21,6	-	-	21,6	-20,52	1,08
1	Contributo dello stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (4.1.4)			21,8	-	-	21,8	-	21,8

Missione 1 Ricerca e innovazione (17)

La **missione 1,** articolata in 2 programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo **a legislazione vigente** per il **2027** di circa **2.587 milioni di euro**. Rispetto a tale dotazione, la missione registra un **decremento** delle spese pari a **191 milioni di euro**. La dotazione risultante dalla manovra è dunque pari a **2.396 milioni di euro**, un valore non distante da quello previsto (e assestato) dal bilancio 2026.

La citata **riduzione** complessiva di 191 milioni di euro, deriva, per una quota pari a **61,8 milioni**, dalle misure di **sezione I**, ed in particolare dalle minori spese ascrivibili alla ***spending review*** dei Ministeri disposta per il triennio 2027-2029 dall'articolo 135, comma 1 (per 52,8 milioni di minore spesa in conto capitale) e comma 2 (per 9 milioni di minore spesa corrente) del disegno di legge. I capitoli di spesa più colpiti dalla citata *spending review* sono i seguenti:

- il **capitolo 7450** (Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale), che registra un decremento di **28,5 milioni** nel 2027;
- il **capitolo 7238** (Spesa per la partecipazione italiana ai programmi dell'agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica), che registra un decremento di **20,5 milioni** nel 2027;
- il **capitolo 2380** (Piano di riorganizzazione e rilancio del CNR), che registra un decremento di **6,3 milioni** nel 2027;
- il **capitolo 7245** (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica), che registra un decremento di **3,8 milioni** nel 2027;

La **sezione II** determina anch'essa un **decremento** sulla dotazione della missione in commento, pari a **129,2** milioni di euro, derivanti dal combinato disposto di **due rimodulazioni compensative** operate a scapito del **capitolo 7845**, **Fondo per la programmazione della ricerca**: una verticale (cioè a vantaggio di un altro capitolo, il 7345, vedi *infra*, per la stessa annualità 2027), pari a 29,2 milioni di euro ed una orizzontale (cioè a vantaggio dello stesso capitolo qui ridotto, il 7845, ma in relazione alla sua dotazione prevista per il 2028), pari a 100 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, che il **capitolo 1**, **Contributo dello stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali** (PRORA), con una dotazione di 21,8 milioni di euro, non registra aumenti o decrementi relativi ad entrambe le sezioni.